

CORTE DI APPELLO DI CATANIA

FILIPPO PENNISI

Presidente della Corte di Appello



RELAZIONE

sull'amministrazione della giustizia nel periodo 1º luglio 2021 - 30 giugno 2022

Assemblea Generale 28 gennaio 2023



CORTE DI APPELLO DI CATANIA

FILIPPO PENNISI

Presidente della Corte di Appello

RELAZIONE

sull'amministrazione della giustizia nel periodo 1º luglio 2021 – 30 giugno 2022

Assemblea Generale

28 gennaio 2023



PARTE PRIMA

ASPETTI E PROBLEMATICHE GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

INTRODUZIONE

Saluto anzitutto e ringrazio del loro intervento le Autorità presenti, in una cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario finalmente restituita alla sua piena solennità, senza le pur necessarie limitazioni indotte dalla recente emergenza pandemica, finalmente raffrenata dall'adozione di adeguate politiche sanitarie e dalle condotte responsabili della nostra popolazione.

Sento anche il dovere di rivolgere un saluto particolare all'Avvocatura distrettuale dello Stato, ai Consigli degli Ordini forensi e ai Consigli notarili del distretto, alle Associazioni forensi tutte.

Ringrazio altresì gli Organi della Polizia giudiziaria e delle Forze dell'Ordine (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo della Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Direzione Marittima, Corpo dei Vigili del Fuoco, Corpo dei Vigili Urbani) che costantemente, con impegno e professionalità, collaborano con gli uffici giudiziari, fornendo l'ausilio necessario per lo svolgimento dell'attività istituzionale e per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.

Un sentito ringraziamento va rivolto anche al personale amministrativo della Corte che, come ogni anno, ha profuso il massimo impegno nel compimento delle attività preparatorie di questa cerimonia.

Va in particolare segnalata l'opera preziosa del personale di segreteria della Corte, nonché l'impegno dell'ufficio statistico nell'elaborazione degli indispensabili dati e dei prospetti analitici.

Da ultimo devo ringraziare per l'importante contributo dato alla stesura di questa relazione i consiglieri della Corte dott. Saa Grazia Longo, per la parte dedicata alla giustizia civile, e dott. Marcello Gennaro e dott. Antongiulio Maggiore, per la parte dedicata alla giustizia penale. E anche quest'anno, a testimonianza dell'impegno non solo quantitativo ma pure qualitativo profuso dai magistrati di questo distretto, è stata inserita una rassegna di giurisprudenza, civile e penale, curata dai referenti distrettuali per l'archivio di merito dott. Saa Giuliana Fichera e dott. Mario Fiorentino. Anche a loro vanno rivolti i più sentiti ringraziamenti per l'impegno, la competenza e la dedizione che hanno contrassegnato la rispettiva collaborazione.

Al fine di consentire l'immediata percezione dei risultati conseguiti si è ritenuto anche quest'anno di allegare i principali dati statistici e le relative elaborazioni in calce alla presente relazione, che a sua volta verrà inserita, al pari delle altre più recenti relazioni, sul sito *internet* della Corte per dare pubblico conto dell'attività giudiziaria del distretto.

RINGRAZIAMENTI

Nel periodo di riferimento vanno ricordati i magistrati, dirigenti, funzionari e impiegati, professionisti legali cessati dal servizio e distintisi per professionalità, impegno e dedizione al lavoro.

Si segnalano tra i magistrati degli uffici giudicanti di questo distretto:

- dott. Biagio Insacco, Presidente del Tribunale di Ragusa, collocato in pensione dall'1/7/2021;
- dott. Nunzio Sarpietro, Giudice del Tribunale di Catania, collocato in pensione dal 28/06/2022.

Tra il personale di cancelleria:

- dott. Pietro Blasco Maria Montalto, direttore della Corte di appello di Catania, collocato in pensione dall'1/8/2021;
- dott. Giovanni Judice, direttore del Tribunale di Ragusa, collocato in pensione dal 20/7/2021;
- Antonia Maria Pino, funzionario UNEP dell'Ufficio UNEP presso la Corte di appello di Catania, collocata in pensione dall'1/12/2021;
- Antonino Barbagallo, funzionario giudiziario del Tribunale di Catania, collocato in pensione dall'1/11/2021;
- Agostino Zuccalà, funzionario giudiziario del Tribunale di Caltagirone, collocato in pensione dall'1/7/2021;
- Rosario Salemi, Ufficiale giudiziario dell'Ufficio UNEP presso la Corte di appello di Catania, collocato in pensione dall'1/4/2022;
- Rosetta Sorbello, Ufficiale giudiziario dell'Ufficio UNEP presso la Corte di appello di Catania, collocata in pensione dall'1/7/2021;
- Paola Aprile, Ufficiale giudiziario dell'Ufficio UNEP presso il Tribunale di Siracusa, collocata in pensione dall'1/7/2021;

- Orazio Gennuso, cancelliere esperto del Tribunale di Ragusa, collocata in pensione dall'1/8/2021;
- Giuseppina Fisichella, assistente giudiziario del Tribunale di Catania, collocata in pensione dall'1/2/2022;
- Eugenia Messina, assistente giudiziario del Tribunale di Catania, collocata in pensione dall'1/10/2021;
- Gaetano Sinatra, assistente giudiziario dell'Ufficio UNEP presso il Tribunale di Siracusa, collocato in pensione dall'1/1/2022;
- Maria Rita Pecora, assistente giudiziario del Tribunale di Ragusa, collocata in pensione dall'1/12/2021;
- Liliana Catalano, operatore giudiziario della Corte di appello di Catania, collocato in pensione dall'1/3/2022;
- Agata Clelia D'Angelo, operatore giudiziario del Tribunale di Catania, collocata in pensione dall'1/2/2022;
- Giuseppa Barbagallo, operatore giudiziario dell'Ufficio del Giudice di Pace di Catania, collocata in pensione dall'1/2/2022;
- Corrado Garofalo, operatore giudiziario del Tribunale di Siracusa, collocata in pensione dall'1/11/2021;
- Silvia Distefano, operatore giudiziario del Tribunale di Ragusa, collocata in pensione dall'1/11/2021;
- Paolo Giambirtone, conducente di automezzi della Corte di appello di Catania, collocato in pensione dall'1/10/2021;
- Stefano Liuzzo, ausiliario del Tribunale di Catania, collocato in pensione dall'1/9/2021;
- Giuseppe Milazzo, ausiliario del Tribunale di Catania, collocato in pensione dall'1/8/2021;
- Gaetana Tizzone, ausiliario del Tribunale di Catania, collocata in pensione dall'1/11/2021;
- Pinuccia Mandolfo, ausiliario del Tribunale di Siracusa, collocata in pensione dall'1/11/2021;
- Giuseppe Balconara, ausiliario del Tribunale di Caltagirone, collocata in pensione dall'1/4/2022;
- Giovanni Nanì, ausiliario dell'Ufficio del Giudice di Pace di Modica, collocata in pensione dall'1/6/2022;

Si segnalano tra i magistrati degli uffici requirenti di questo distretto:

- dott. Roberto Saieva, Procuratore Generale della Procura Generale della Repubblica di Catania, collocato in pensione dal 28/06/2022;
- dott. Francesco Paolo Giordano, Sostituto Procuratore della Procura Generale della Repubblica di Catania, collocato in pensione dal 20/11/2021;
- dott. Francesco Monaco, Sostituto Procuratore della Procura Generale della Repubblica di Catania, collocato in pensione dall'1/8/2021.

Tra il personale di cancelleria:

- Milena Rosaria Maria Russo, Direttore della Procura della Repubblica di Catania, collocata in pensione dall'1/8/2021;
- Carmela Pisano, funzionario giudiziario della Procura della Repubblica di Catania, collocata in pensione dal 30/04/2022.

Va altresì ricordato il personale di cancelleria deceduto nel medesimo periodo:

- Giuseppe Linguaglossa, già Funzionario dell'Ufficio UNEP presso la Corte di appello di Catania, deceduto il 4/11/2021;
- Francesco Emanuele Doria, già Ufficiale giudiziario dell'Ufficio UNEP presso la Corte di appello di Catania, deceduto il 5/4/2022.
- Ninetto Savoca, già Ausiliario del Tribunale per i Minorenni di Catania, deceduto il 22/2/2022.

Vanno ricordati gli avvocati deceduti nel medesimo periodo

ORDINE FORENSE DI CATANIA

- Anna Arena:
- Mario Cardillo;
- Sergio Chiarenza;
- Antonio Di Bella;
- Vittorio Di Grazia;
- Giuseppe Di Mauro;
- Giuseppe Distefano;
- Antonio Ferlito;
- Giuseppe Antonino Freni;

- Alessandro Furci;
- Pietro Grassi Bertazzi;
- Salvatore Longo;
- Emilio Monfrini:
- Ercole Monterosso;
- Ernesto Pino;
- Silvana Polizzi;
- Michelangelo Randazzo;
- Daniele Gaetano Sangiorgi;
- Angelo Scivoletto.

ORDINE FORENSE DI RAGUSA

- Antonio Borrometi;
- Cesare Borrometi;
- Franco D'Urso;
- Giuseppe Pucci.

ORDINE FORENSE DI SIRACUSA

- Alfio Bellardita;
- Ernesto Brancati;
- Giuseppe Calendoli;
- Antonina Calì;
- Emanuele Midolo;
- Giorgio Mirisola.

Per tutti rimane, unitamente al ricordo, il riconoscimento e l'apprezzamento della preziosa opera svolta, nei rispettivi ruoli, a favore dell'amministrazione della giustizia.

Identiche espressioni vanno rivolte agli avvocati cancellatisi dai rispettivi albi nel periodo considerato, in numero di 350.

LA GIUSTIZIA AL TEMPO DELLA PANDEMIA

L'anno giudiziario in esame (1° luglio 2021-30 giugno 2022) è stato, ancora, quasi interamente caratterizzato dalla presenza dalla nota emergenza sanitaria, dichiarata cessata solo lo scorso 31 marzo.

Accanto alla prioritaria preoccupazione dei Capi degli uffici giudiziari di tutelare la salute di ciascun operatore e quella collettiva, in luoghi di lavoro particolarmente esposti ai rischi del contagio, specie laddove la situazione logistica ha reso problematico il rispetto delle prescritte regole di distanziamento sociale, una siffatta straordinaria situazione ha favorito la sperimentazione, prima, e il consolidamento, poi, di molte delle normative e delle prassi resesi necessarie nella fase più acuta del periodo pandemico.

Così nel settore civile, ove è stata introdotta e praticata, quale modalità assolutamente prevalente per la celebrazione delle udienze, anche rispetto a quella "da remoto", la trattazione della causa nelle forme di cui all'art.83, comma settimo, lett.f) del d.l. n.18 del 2020 (c.d. udienza cartolare), l'esperienza assolutamente positiva che ne è stata fatta, anche grazie alle "linee-guida" adottate dai Capi degli uffici giudiziari e ai protocolli d'intesa stipulati con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati, ha indotto il Legislatore a confermarle entrambe e regolamentarle in termini di "udienza mediante collegamenti audiovisivi" e di "deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza" (art.127-bis e 127-ter c.p.c., introdotti dal d.lgs. n.149 del 10 ottobre 2022, in attuazione della legge-delega n.206 del 2021 per la riforma del processo civile).

Per effetto della riduzione progressiva delle misure emergenziali e durante il periodo di riferimento, per il personale amministrativo si è invece privilegiata l'attività in presenza rispetto allo *homeworking* e allo *smartworking*, pur reso possibile grazie all'autorizzato accesso "da remoto" ai registri di cancelleria.

I sistemi di prenotazione automatizzati (che hanno soppiantato la prenotazione per e.mail) sono ormai attivi presso l'Ufficio NEP della Corte d'appello e presso gli uffici del Tribunale di Catania e della Corte, con il fine di regolamentare gli accessi all'interno degli uffici e di meglio organizzare il lavoro del personale e tutti gli uffici del distretto hanno siglato protocolli d'intesa con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati per il rilascio di copie esecutive telematiche dei provvedimenti giurisdizionali.

Altri protocolli hanno poi dato risposta all'esigenza di realizzare un agevole canale di comunicazione telematica fra gli uffici giudiziari.

Si tratta, in particolare, dello specifico protocollo d'intesa che ha interessato tutti gli uffici giudiziari del distretto, volto a consentire l'accesso, in modalità di sola lettura, ai rispettivi registri, garantendo così un costante ed efficace scambio di informazioni sulla pendenza delle procedure riguardanti i minori, in funzione di una più oculata adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

E' ormai consolidato anche l'uso dell'applicativo Teams per gli incontri con i curatori e gli ausiliari del giudice, nonché per le riunioni e gli incontri di formazione, tenuti anche in forma mista, ossia sia in presenza che in modalità *webinar*.

Meno utilizzato invece rispetto all'anno passato, a motivo dell'alleggerimento della problematica sanitaria, è lo svolgimento delle camere di consiglio in modalità telematica.

Anche quest'anno può allora confermarsi che le ricadute pratiche dell'emergenza sanitaria hanno dato luogo ad un'eccezionale spinta tecnologica per il c.d. servizio giustizia, accelerando l'adozione di regolamenti avanzati e prassi virtuose che hanno permesso anche ai meno avvezzi di apprezzare le potenzialità ed i benefici delle diverse piattaforme di collaborazione.

Inoltre, la ricerca di forme di elaborazione partecipata e condivisa di linee guida di natura organizzativa e protocolli d'intesa, pur se determinata dalla situazione emergenziale, ha costituito un concreto stimolo per l'avvio di future innovazioni dirette a una maggiore efficienza del sistema giudiziario.

Al contempo, ciò ha naturalmente comportato una maggiore insofferenza, rispetto al passato, verso le frequenti interruzioni di funzionamento del sistema o della connessione alla rete internet e la scarsa aderenza degli applicativi alle variegate esigenze delle cancellerie e dei giudici.

In particolare, oggi più che mai viene stigmatizzata la mancanza di risorse e di opportuna assistenza per l'Ufficio U.D.I. (Ufficio innovazione distrettuale) e per i MagRif (Magistrati di riferimento per l'informatica), chiamati non solo a svolgere attività di formazione di vario genere, ma anche a risolvere le più svariate problematiche di carattere tecnico-informatico.

Per il settore penale è da segnalare l'introduzione, già nell'anno 2021, del nuovo portale unico, su base nazionale, di prenotazione delle aule provviste del sistema MVC (Multivideoconferenza) per la celebrazione delle udienze "da remoto" in processi con detenuti ristretti in carceri ubicate fuori dal distretto di Corte d'appello o in cui devono esaminarsi collaboratori di giustizia, innovazione questa che è stata implementata nel corso del 2022 e che ha consentito un notevole risparmio di risorse umane ed economiche.

Su richiesta del già citato Ufficio innovazione distrettuale la DIGSIA (Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati) ha autorizzato, nel corso del 2022, l'installazione di sistemi di MVC1 nelle tre aule dibattimentali del Tribunale di Catania, consentendosi così una più celere e spedita fissazione dei processi penali dibattimentali con imputati detenuti fuori dal distretto, senza la faticosa turnazione prima necessaria presso le aule della Corte di assise e della Corte d'appello.

Da segnalare, inoltre, come *best practices*, istituite già nel 2021 ma implementate nel 2022, l'invio a mezzo del canale di comunicazione Telegram dei calendari d'udienza, con specificazione delle fasce orarie, e la loro pubblicazione sul sito del Tribunale di Catania, e ciò al fine di evitare assembramenti nelle aule d'udienza dibattimentali e consentire un migliore rispetto delle misure anti-pandemia; più di recente analogo canale di comunicazione su Telegram è stato istituito in Corte d'appello.

Anche nel corso del 2022 è stata portata avanti dal competente Referente informatico per il settore penale l'attività di formazione nei campi dell'informatizzazione e dell'innovazione, già avviata nel 2019 e proseguita nei due anni successivi, al fine di creare un livello di formazione e di informazione quanto più omogeneo possibile tra i vari uffici del distretto.

Molti uffici continuano così a profittare delle innovazioni processuali, organizzative e tecnologiche, necessitate anche dalla recente situazione sanitaria, per aumentare la propria complessiva *performance*, anche in termini di offerta di migliori servizi ad avvocati, altri operatori della giustizia e cittadini.

Resta comunque l'esigenza, fortemente avvertita dai magistrati del distretto, di proseguire lungo la strada di una progressiva implementazione e utilizzazione delle "vie" telematiche cui fin qui si è fatto cenno, la qual cosa risulterà più agevole nel settore civile, già per tempo attrezzato in tal senso, mentre quello penale avrà bisogno di ulteriori investimenti finanziari e di

conseguenti sforzi organizzativi per garantire che la tutela della salute pubblica non vada a discapito delle esigenze di tutela della collettività e delle parti civili e del rispetto dei principi costituzionali sulla difesa dell'imputato.

La prevista approvazione, a livello interministeriale, di un piano triennale per la transizione digitale dell'amministrazione della Giustizia e la previsione dell'obbligatorietà del deposito telematico di tutti gli atti processuali e dei documenti, anche presso gli uffici del giudice di pace, contenuta nella recente riforma del processo civile vanno proprio in questa direzione.

ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

Risultano addirittura aumentati, rispetto agli scorsi anni, i vuoti d'organico del personale di magistratura che continuano ad affliggere, in misura maggiore o minore, gli uffici del distretto, e in particolare quelli di primo grado, con inevitabili conseguenze negative sull'organizzazione degli uffici e sull'andamento della giurisdizione nel distretto.

Tali scoperture si attestano attualmente su una percentuale media del 9,12% per gli uffici giudicanti e, addirittura, del 13,54% per gli uffici requirenti (era del 9,47% lo scorso anno) (fonte C.S.M.), dati questi che, se pur inferiori alla media nazionale (scopertura del 13,49% e del 14,17, rispettivamente, fonte C.S.M.), danno motivi di grande preoccupazione in un distretto caratterizzato dalla persistente presenza di numerose e agguerrite organizzazioni mafiose e dal tuttora presente fenomeno della tratta dei migranti dalle coste nordafricane e mediorientali.

La gravità della situazione, che certo non si gioverà granché degli scarni esiti dell'ultimo concorso in magistratura, è finalmente venuta alla ribalta della cronaca nazionale nella scorsa estate.

Con un'iniziativa assolutamente condivisibile il Consiglio Superiore della Magistratura ha così invitato il Ministro della Giustizia a valutare l'opportunità di una modifica legislativa volta a ridurre, in via straordinaria, i tempi del tirocinio dei vincitori di tale concorso, i quali, recentemente nominati, non avrebbero potuto immettersi nelle funzioni giurisdizionali prima dell'estate del 2024, al termine del loro tirocinio ordinario di diciotto mesi; e nel senso della riduzione ad un solo anno di tirocinio si è disposto dall'art.1, comma 381, della recente legge di bilancio per l'anno 2023 (legge

29 dicembre 2022 n.197), per i magistrati dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi nel 2019 e nel 2021, proprio al fine di consentire una più celere copertura delle vistose vacanze d'organico degli uffici giudiziari di primo grado.

I presidenti dei tribunali periferici continuano a lamentare anche le difficoltà gestionali derivanti dal frequente avvicendamento dei magistrati, in genere di prima nomina, con una predominante componente femminile, e dai non brevi tempi di copertura delle relative posizioni vacanti.

Gli aumenti d'organico previsti un paio d'anni addietro per alcuni uffici (sei posti in aumento previsti per la Corte d'Appello, sette posti in aumento per i tribunali del distretto, un posto in aumento per la Procura della Repubblica di Siracusa), che avrebbero potuto alleggerire qualche situazione di particolare sofferenza gestionale e operativa, anche nell'anno giudiziario in esame sono rimasti "virtuali" e, almeno in parte, tali resteranno finché non si riuscirà a intaccare la scopertura di ben 1413 posizioni dell'organico di magistratura (su un totale di 10.771).

Anche la prospettiva di un qualche sollievo alle necessità operative degli uffici per via della più recente istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali, con previsione d'organico di sette unità per questo distretto (cinque per le funzioni giudicanti e due per quelle requirenti), da destinare alla sostituzione di magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che presentino condizioni critiche di rendimento, si è rivelata, allo stato, fallace, in quanto, al recente interpello per la loro (molto parziale) copertura, solo due magistrati hanno presentato domanda per l'unico posto bandito per la Corte d'appello di Catania e anche tali domande sono state, in un secondo tempo, revocate.

I due posti della pianta organica flessibile requirente non sono stati neppure messi a concorso.

Ancor più recenti decreti ministeriali hanno ampliato l'organico del Tribunale di Sorveglianza di una unità di magistratura e quello del Tribunale di Catania di ulteriori tre unità; ma anche in quest'ultimo caso si tratta di un incremento allo stato solo formale, che dovrà scontare le già cennate difficoltà di reperimento di nuovi magistrati.

Al momento, perciò, le lamentate carenze d'organico costringono a richiedere un massiccio impiego della magistratura onoraria, di recente interessata da importanti processi di riorganizzazione indotti, prima, dalle novità introdotte dal d.lgs. n.116 del 13 luglio 2017 (titolata "riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace") e, più di recente, dalle significative modifiche apportatevi dalla legge di bilancio per l'anno 2022, tra cui spiccava la previsione di una "stabilizzazione" dei magistrati onorari attraverso la possibilità, per gli stessi, purché in servizio al momento dell'entrata in vigore di quel decreto (e quindi al 15 agosto 2017) e previo superamento di una procedura valutativa, di essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno d'età; la prima delle tre distinte procedure di valutazione previste nel triennio 2022-2024 risulta già espletata presso i quattro tribunali del distretto nei confronti dei magistrati onorari che al 15 agosto 2017 avevano maturato oltre sedici anni di servizio.

Trattasi di un passaggio ordinamentale assolutamente positivo, che da un lato dovrebbe esaurire la procedura d'infrazione attivata in materia dalla Commissione europea e che, dall'altro, rafforzerà significativamente le risorse umane degli uffici con personale esperto di magistratura onoraria, ormai titolare di uno stabile rapporto di servizio, al quale è collegato un preciso *status* e un inquadramento specifico.

Ma anche per la magistratura onoraria vengono segnalati vistosi vuoti d'organico dei (già) giudici onorari di tribunali, ormai ricompresi – insieme ai (già) giudici di pace- nella nuova categoria dei "giudici onorari di pace", tutti addetti all'ufficio del giudice di pace, il cui coordinamento spetta al presidente del tribunale; in particolare, il Presidente del Tribunale di Catania ha lamentato che sono presenti in servizio solo 39 giudici onorari, sui 55 previsti nella pianta organica del tribunale, e solo 36 giudici onorari presso gli uffici del Giudice di Pace dell'intero circondario (25 dei quali presso l'ufficio del Giudice di Pace di Catania), a fronte degli 83 complessivamente previsti in pianta organica per tutto il circondario (54 dei quali per l'ufficio di Catania); note non dissimili vengono dal Tribunale di Ragusa.

Un bando di concorso per la copertura di parte dei posti di giudice onorario scoperti andrà a breve a pubblicazione anche nel nostro distretto.

PERSONALE AMMINISTRATIVO E SERVIZI GIUDIZIARI

Continuano ad essere gravi anche le carenze d'organico del personale amministrativo, soprattutto a motivo del continuo pensionamento dei dipendenti, anche indotto da recenti provvedimenti agevolativi.

Il Dirigente amministrativo della Corte ha così denunciato, al 30 giugno 2022, una scopertura d'organico pari al 31%, risultando coperte solo 89 posizioni lavorative su 124.

Siffatta grave criticità viene in Corte alleviata ricorrendo ad applicazioni e comandi di personale, peraltro diminuiti nell'anno in esame (da 24 a 16 unità), con le ulteriori conseguenze negative di una mancanza di continuità nel servizio e di un detrimento di risorse umane negli uffici di provenienza, ed è tanto più grave in quanto la Corte di appello è anche referente costante del Ministero della Giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura e sede del Consiglio giudiziario distrettuale; per di più tre unità di personale risultano applicate o distaccate ad altri uffici.

Anche il Presidente del Tribunale di Catania ha evidenziato che, a fronte delle 344 unità previste in organico, l'effettiva presenza di personale in servizio è ridotta a 275 unità, in esse ricomprese 53 unità che, usufruendo dei benefici di cui alla legge n.104 del 1992 o di altre provvidenze, soprattutto nella più acuta fase sanitaria, risultano assenti dal servizio per numerosi giorni nel periodo lavorativo e di 14 ulteriori unità assenti perché applicate o comandate in altri uffici.

Ma analoghe doglianze provengono da quasi tutti gli uffici del distretto, tanto giudicanti quanto requirenti.

L'assunzione dei funzionari giudiziari vincitori del concorso pubblico bandito fin dal 2019, avvenuta lo scorso 5 settembre, ha diminuito di qualche punto la percentuale di scopertura dell'organico del personale amministrativo presso gli uffici.

E altrettanto è accaduto con la recente conclusione della procedura di riqualificazione dei cancellieri esperti in funzionari, anche se, in questo caso, un tale esito ha lasciato scoperti altrettanti posti di "cancelliere esperto".

Come noto, solo dall'anno 2018, dopo ben vent'anni di blocco delle assunzioni nel campo dell'Amministrazione della Giustizia, si è assistito all'immissione in servizio di nuovo personale appartenente a diverse

qualifiche e destinato anche agli uffici di questo distretto, con un conseguente miglioramento della situazione generale ma, purtroppo, senza riuscire a colmare del tutto gli enormi vuoti prodottisi in precedenza nell'organico del personale amministrativo.

Si è, alla fine, dovuto prendere atto che solo l'ingresso di nuove risorse umane, peraltro più preparate e motivate nel "padroneggiare" le moderne metodologie di lavoro imperniate sul generalizzato impiego di strumenti tecnologici, poteva evitare la paralisi degli uffici e, per di più, il depotenziamento dei progetti d'informatizzazione dei servizi amministrativi e dell'attività giurisdizionale, avviati da tempo, con ricadute sicuramente positive sull'efficienza complessiva del sistema giudiziario.

Per altro verso, la nota situazione pandemica ha avuto ripercussioni anche sull'organizzazione del lavoro del personale amministrativo.

Infatti la necessità di limitare i contatti sociali, insieme alle conseguenti esigenze di riduzione degli spostamenti e delle presenze negli uffici, almeno fino alla recente cessazione dello stato di emergenza sanitaria, ha continuato a suggerire l'utilità di quella diversa modalità lavorativa che si è declinata nella prestazione del lavoro in modalità c.d. agile.

Più specificamente la situazione pandemica ha determinato una diversa gestione della tenuta delle udienze, in particolare di quelle civili, per le quali si è privilegiato il ricorso alle udienze c.d. cartolari (*id est*, caratterizzate dall'invio telematico degli atti difensivi), limitando così la presenza fisica di parti e difensori quasi solo alle udienze penali, nonché una diversa modalità di accesso dell'utenza alle cancellerie e una diversa organizzazione dei tempi di lavoro del personale amministrativo, il quale ha potuto alternare la propria prestazione di lavoro, in presenza e "da remoto" (c.d. smart working).

Per la gestione di tale nuovo modello organizzativo l'Amministrazione giudiziaria ha messo a disposizione dei propri dipendenti vari applicativi ministeriali, unitamente alla tecnologia che consente di accedervi "da remoto", anche con propri dispositivi.

Si è dovuto così effettuare una ricognizione delle attività "delocalizzabili" e delle tipologie di attività suscettibili di essere svolte in modalità "agile", con specifico riferimento alle competenze professionali e al contesto locale.

Alla luce di tale mappatura si è potuto estendere il novero delle attività riconducibili al lavoro agile, ricomprendendovi attività da svolgere fuori dalla sede di servizio anche senza utilizzo di strumenti digitali "da remoto", al fine di garantire priorità alle categorie dei lavoratori c.d. fragili.

Resta comunque alto l'interesse a non abbandonare il percorso di verifica delle condizioni di "remotizzazione" del lavoro amministrativo, ovviamente nei limiti in cui tutto ciò non comporti pregiudizio per l'efficienza del servizio e la completezza dell'impegno lavorativo

OBIETTIVI DEL PNRR E UFFICIO PER IL PROCESSO

Per supportare le linee di progetto ricomprese nel noto Piano nazionale di ripresa e resilienza e per favorire, nel settore della giustizia, la sua più importante linea progettuale, che comprende un cospicuo investimento finanziario in capitale umano per rafforzare il c.d. ufficio per il processo, il decreto legge 9 giugno 2021 n.80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n.113, ha previsto il reclutamento, in due scaglioni, di un consistente contingente di personale amministrativo a tempo determinato (16.500 unità al massimo), specificamente destinato ad operare come addetti all'ufficio per il processo.

Come noto, l'ufficio per il processo era un istituto già previsto dalla legislazione nazionale come struttura organizzativa finalizzata a "garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione" (artt.16 octies del d.l. n.179 del 2012, convertito nella legge n.221 del 2012, e 50 del d.l. n.90 del 2014, convertito nella legge n.114 del 2014).

Si tratta, quindi, di un'unità tecnica destinata ad affiancare il giudice nei suoi compiti e nelle sue attività, istituendo uno *staff* al servizio del magistrato e dell'ufficio.

Come nell'intero territorio nazionale, anche per il distretto di Corte d'appello di Catania, con apposito decreto ministeriale, è stata così disposta l'assunzione, per un periodo di due anni e sette mesi, di 331 unità di personale (di cui 87 destinate alla Corte d'appello e il resto ripartite tra i quattro tribunali del distretto), da inquadrare in area terza, fascia economica F1, con la qualifica di "addetti all'ufficio per il processo".

Tali unità di personale amministrativo sono state immesse negli uffici del distretto a partire dallo scorso 21 febbraio e distribuite nei vari settori e nelle varie sezioni secondo i criteri fissati nei progetti organizzativi depositati da ciascun ufficio entro il precedente 31 dicembre, come prescritto dall'ultimo comma dell'art.12 del già richiamato d.l. n.80 del 2021, in parte anche sostituendo o integrando le preesistenti analoghe strutture, di cui si erano insistentemente segnalati i modesti risultati proprio a causa della penuria delle risorse umane disponibili (e, da ultimo, anche delle prioritarie problematiche sanitarie).

Dopo una prima fase di accoglienza e di inserimento di tale personale, si è proceduto alla sua necessaria formazione, sia in sede locale che con somministrazione di programmi ministeriali, e, contemporaneamente, anche a un suo primo impiego nelle variegate attività previste nel relativo mansionario (studio dei fascicoli processuali, ricerca giurisprudenziale, redazione di bozze di provvedimenti, raccordo con le cancellerie, supporto alla creazione di una banca-dati).

Nonostante la brevità del periodo in osservazione giungono dagli uffici note generalmente positive sul primo contributo offerto dagli addetti, in genere assegnati alle sezioni (piuttosto che ai singoli magistrati), coordinati dal rispettivo presidente di sezione e impiegati in ambiti che consentono loro un approccio di minore complessità e difficoltà alle problematiche giuridiche (per il settore civile: separazioni e divorzi, protezione internazionale, rapporti bancari, lavoro scolastico, alcuni filoni previdenziali; per il settore penale: reati di minore gravità, casi di prescrizione del reato).

Da parte del Tribunale di Siracusa e, più recentemente, da parte della Corte d'appello di Catania e del Tribunale di Catania è stata adottata un'apposita variazione tabellare per fissare obiettivi di piano, distribuzione delle risorse e azioni necessarie, anche formalizzando, nel caso della Corte, lo strumento delle cc.dd. udienze tematiche, ossia di udienze in cui sono esclusivamente trattati procedimenti concernenti analoghe questioni processuali o analoghe fattispecie sostanziali.

Nel complesso si è reso necessario un notevole impegno organizzativo da parte degli uffici, non del tutto compensato, almeno allo stato, da un "ritorno" in termini di consistente utilità; né sono mancate e

mancano criticità che condizionano l'impiego di tale personale, apparendo, purtroppo, mal impostato l'utilizzo delle consistenti risorse europee con misure, per lo più, estemporanee.

Un fattore di chiarimento è intervenuto in materia con l'adozione del d.lgs. n.151 del 10 ottobre 2022 che, in attuazione delle leggi delega di riforma del processo penale (legge n.134 del 27 settembre 2021) e del processo civile (legge n.206 del 26 novembre 2021), ha dato coerenza normativa all'istituto, fissandone, "a regime", struttura, finalità, compiti (tra cui la dibattuta possibilità, per gli addetti, di un "accesso alla camera di consiglio, nei limiti in cui è necessario per l'adempimento dei loro compiti").

I prossimi anni saranno comunque quelli in cui potranno e dovranno dispiegarsi al meglio le potenzialità dell'istituto e nei quali andranno monitorati i progressi conseguiti, fino al 30 giugno 2026, nel perseguimento dei risultati attesi anche grazie alle risorse aggiuntive fornite dal PNRR.

SITUAZIONE LOGISTICA E RISORSE MATERIALI

Negli ultimi tempi si è ancor più aggravata la disastrosa situazione logistica degli uffici giudiziari catanesi, già insufficiente nelle strutture e dispersa sul territorio cittadino, con conseguenze pesantemente negative sul regolare e dignitoso esercizio della giurisdizione, sul bilancio della finanza pubblica e sulla qualità del servizio reso agli utenti.

Già erano state segnalate come particolarmente gravi le condizioni in cui magistrati, personale amministrativo e avvocati, oltre che cittadini costretti ad accedere agli uffici, operavano nella sede di via Francesco Crispi, utilizzata dal Tribunale e dalla Procura della Repubblica, nonché presso le sedi del Tribunale per i Minorenni e della corrispondente Procura della Repubblica, del Tribunale di Sorveglianza e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Catania.

Tali criticità si sono manifestate in tutta la loro evidenza e imponenza allorché, in occasione della recente emergenza sanitaria, si incontrarono difficoltà e disagi nell'assicurare il rispetto della prescritta regola del distanziamento sociale.

Ma gli eventi meteorologici avversi verificatisi nell'autunno del 2021 hanno definitivamente compromesso anche l'agibilità di alcune parti del principale edificio giudiziario cittadino, ossia di questo palazzo di Giustizia.

E, come noto, un paio di mesi fa, a causa del crollo del soffitto di una cancelleria conseguente al progressivo ammaloramento delle strutture di copertura di quest'immobile, senza conseguenze per l'incolumità personale solo perché verificatosi in orario notturno, si è reso necessario interdire l'accesso all'intero terzo e ultimo piano dell'edificio.

La necessità delle verifiche tecniche del caso, prima, e dei successivi interventi di messa in sicurezza, poi, continuano a rendere inutilizzabile parte dell'area, costringendo i magistrati e il personale amministrativo della Corte d'appello e del Tribunale a difficili condizioni lavorative che non hanno però comportato la sospensione della fondamentale funzione giurisdizionale e dei relativi servizi giudiziari.

Di seguito al completamento dei lavori di messa in sicurezza si procederà al definitivo risanamento della copertura dell'edificio, la cui progettazione è stata, contestualmente e in via d'urgenza, finanziata dai competenti organi ministeriali e affidata a valido professionista.

Ma, nell'attualità, l'immissione in servizio di alcune centinaia di funzionari addetti all'ufficio per il processo e, ancor più di recente, l'assunzione di altro numeroso personale tecnico a supporto della stessa linea progettuale hanno, comunque, reso drammatico il problema.

Né mancano iniziative per ampliare lo spazio disponibile, anche sacrificando parti comuni, come nel caso del progettato recupero di un archivio esistente all'ultimo piano di questo palazzo di Giustizia, della prevista ristrutturazione di un alloggio di servizio, sempre presente all'interno del palazzo, e dell'avvenuta installazione di alcune decine di postazioni di lavoro nel suo ambulacro, con la collocazione di moduli componibili attrezzati ad ufficio.

Il vero nodo dei problemi logistici degli uffici giudiziari catanesi continua, però, ad essere quello della mancata utilizzazione dell'importante plesso di Viale Africa, acquistato vent'anni fa dal Comune di Catania, con somme della Cassa depositi e prestiti, per essere specificamente destinato a sede degli uffici giudiziari catanesi, ma lasciato privo della necessaria

ristrutturazione, rimasto inutilizzato nel tempo e, più di recente, a seguito di nuove verifiche tecniche che ne hanno escluso la riconvertibilità, demolito per realizzarvi un nuovo organismo edilizio "dedicato".

Il progetto definitivo dell'opera è stato consegnato il 12 giugno 2021 e, sul finire dello stesso anno, è stato approvato dalle competenti Autorità regionali.

Il cantiere dei lavori è stato aperto nello scorso mese di agosto e si sta procedendo con i lavori di scavo e demolizione per la posa delle fondazioni dell'edificio.

La consegna dell'opera è prevista nell'autunno dell'anno 2024.

Al contempo è stata pure avviata un'iniziativa per il trasferimento degli uffici del Tribunale per i Minorenni e di quella Procura della Repubblica in una sede più adeguata, con spazi congrui alle necessità di magistrati e personale.

Dopo le necessarie interlocuzioni con il Ministero della Giustizia e l'individuazione di un immobile appartenente ad un Istituto pubblico di assistenza e beneficenza in via Cifali di Catania, il prezzo d'offerta è attualmente al vaglio dell'Agenzia del Demanio.

Presso le altre sedi giudiziarie non vengono segnalati inconvenienti di analoga gravità.

Dal competente ufficio distrettuale viene rappresentato che nel corso dell'anno in esame le risorse materiali e gli strumenti informatici sono risultati sufficienti e, in genere, adeguati.

Per il neo-assunto personale addetto all'ufficio per il processo presso la Corte d'appello si è proceduto all'acquisto di appositi arredi da collocare nei nuovi spazi lavorativi in corso di realizzazione.

Allo stesso personale è stata assegnata dal Ministero un'adeguata ed efficiente dotazione informatica, che consente loro di operare in sinergia sia con i magistrati, attraverso l'uso della c.d. consolle assistente, sia con il personale amministrativo, essendo loro consentito l'accesso ai servizi di cancelleria; la maggiore criticità, con riferimento all'ufficio per il processo, è costituita, almeno per le sedi catanesi, dall'inadeguatezza dei locali ove essi

sono allogati (di cui *supra*) e dalla penuria dei "punti rete" a disposizione di detto personale, spesso costretto ad alternarsi nelle postazioni fisse o a lavorare tramite *wi-fi*.

Come negli anni passati, persistono le difficoltà di gestione delle procedure di manutenzione e funzionamento degli edifici giudiziari, dopo l'entrata in vigore della legge n.190 del 2014, alla cui stregua le spese obbligatorie previste dalla legge n.392 del 1941 sono state trasferite, a decorrere dal primo settembre 2015, dagli enti locali al Ministero della Giustizia, che a sua volta le ha, in massima parte, delegate alle Corti di appello.

Tali difficoltà gestionali sono state aggravate dalla recente attribuzione alla Corte d'appello anche degli interventi in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, prima curati dal Provveditorato regionale alle Opere pubbliche.

Né appare ancora soddisfacente il contenuto del recente decreto ministeriale che ha sì individuato specifici uffici dell'organizzazione giudiziaria preposti a tali compiti ma non ne ha previsto ancora l'istituzione (tranne che per la sede di Napoli).

Per quanto riguarda questa Corte d'appello, poi, la concessione di un periodo triennale d'aspettativa all'unico funzionario tecnico assegnato ha reso e rende altamente problematico lo svolgimento di tali compiti, eccentrici rispetto alle fondamentali attività di un ufficio giudiziario.

I posti dei tre assistenti tecnici in dotazione non sono stati neppure coperti.

Si confida comunque nell'ausilio delle unità di personale tecnico da poco assunte per dare supporto alle linee progettuali previste dal PNRR per la giustizia, come in precedenza riferito.

Così, nonostante gli sforzi compiuti attraverso la razionalizzazione dell'attività della Conferenza Permanente e la costituzione di una nuova struttura amministrativa (l'ufficio "gare, appalti e manutenzione") dedicata alle competenze delegate in materia di procedure ad evidenza pubblica, permangono, così come in tutte le altre realtà giudiziarie, gravi criticità, che attengono anche al discrimine stesso fra attività amministrativa e giurisdizionale.

GIUSTIZIA DIGITALE

Il Magistrato referente per l'informatica per il settore civile conferma che nel distretto sono ormai diffusi tutti i principali applicativi nazionali, segno questo del consolidamento dell'informatizzazione dei servizi presso gli uffici giudiziari distrettuali.

Nel periodo di riferimento (luglio 2021-giugno 2022) si sono così registrati 674.754 depositi validi effettuati da avvocati (in aumento rispetto ai 597.153 del periodo precedente e, ancor più, ai precedenti 305.910) e 415.209 depositi validi effettuati da magistrati (in leggero aumento rispetto ai 413.513 del periodo precedente e, soprattutto, ai precedenti 235.311), con numeri che, anche per effetto delle previsioni d'obbligatorietà del deposito imposte dalle normative in materia di emergenza sanitaria, si sono praticamente raddoppiati.

L'obbligatorietà del deposito telematico di tutti i provvedimenti, atti processuali e documenti, ivi compresa la nota d'iscrizione a ruolo, prevista dalla recente riforma del processo civile, amplierà ancora di più l'ambito della "giustizia digitale".

Sono stati inoltre effettuate 1.301.545 comunicazioni telematiche delle cancellerie (in leggero, ma non significativo, calo rispetto alle 1.346.785 dell'anno passato ma ben superiori rispetto alle 950.581 del periodo precedente) e 285.703 notificazioni (superiori rispetto alle 270.204 e alle 261.460 dei periodi precedenti).

E' stato ancora evidenziato che l'avvento delle comunicazioni telematiche obbligatorie e la conseguenziale esigenza di disporre di "anagrafiche" distrettuali attendibili determina la necessità di assai impegnative iniziative di pulizia dei dati, che restano comunque esposti al rischio fisiologico di duplicazioni e inesattezze.

Lo stesso Magistrato referente ha rilevato una certa mancanza di uniformità sull'adeguatezza delle dotazioni hardware alle esigenze degli uffici e che da più parti vengono auspicate nuove e performanti forniture, tanto per i computer portatili, quanto per quelli fissi.

Viene anche segnalata l'inadeguatezza della rete LAN laddove non è stato effettuato l'aggiornamento tecnologico (la sede di piazza San Giovanni in Ragusa; la sede di alcune sezioni civili del Tribunale di Catania; il Tribunale per i Minorenni).

Ulteriori problematiche riguardano i registri di cancelleria e l'applicativo "consolle del magistrato", che continuano a rivelarsi strumenti poco flessibili, in particolare nel rendersi compatibili con gli altri programmi informatici generalmente in uso.

Del resto, la nota emergenza sanitaria e il conseguente massiccio uso delle tecnologie informatiche e telematiche, che ha peraltro consentito una soddisfacente prosecuzione dell'attività giurisdizionale nel settore civile, hanno messo in evidenza alcune criticità dei sistemi in uso.

Eccessivi, così, appaiono i tempi utilizzati per far luogo a modifiche evolutive e, altresì, fonte di disagi e remore sono i malfunzionamenti della rete.

Resta alta l'esigenza formativa dei magistrati e del personale amministrativo sulle funzionalità avanzate degli applicativi. Sessioni formative mirate all'utilizzo del processo civile telematico da parte dei relativi addetti neo-assunti sono state curate direttamente sia dal Magistrato referente per l'informatica che dal MagRif dei singoli uffici.

Da ultimo, ma non per ultimo, lo stesso Magistrato referente segnala che non è più rinviabile una seria verifica delle condizioni di lavoro in cui operano i magistrati, costretti a usare in maniera massiccia lo strumento informatico per la lettura di tutti gli atti processuali e dei documenti allegati, spesso corposi, con inevitabili ricadute sulla loro salute.

Quanto alle funzionalità del processo penale telematico, il Magistrato referente per l'informatica per quel settore ha segnalato che, pur necessitando di un percorso più lento a causa delle peculiarità e delle garanzie proprie del processo penale, nel corso del 2022 si è registrato un ulteriore balzo in avanti verso la sua piena attuazione anche in campo penale.

Ed infatti nel triennio 2020-2022 numerose sono state le innovazioni introdotte nel distretto, prima di tutte l'istituzione dell'Ufficio TIAP presso i principali tribunali del distretto (Catania, Siracusa), per provvedere alla "dematerializzazione" dei fascicoli dibattimentali e di quelli pendenti presso l'Ufficio GIP/GUP, consentendo così al giudice, anche d'appello, di potere visionare il fascicolo penale dematerializzato e, anche, di lavorare "da remoto".

Inoltre, nel corso dell'anno 2022, l'applicativo ministeriale Tiap document@ è stato perfezionato per consentire il conferimento telematico delle intercettazioni nel c.d. archivio Tiap Intercettazioni.

Massiccia è, ancora, la diffusione in tutto il distretto degli applicativi ministeriali SICP, SIGE, SNT, SIAMM, GIADA, oltre che di SIGMA e SIES per i Tribunali per i Minorenni.

Presso tutti gli uffici, requirenti, G.I.P. e giudicanti, è per l'appunto utilizzato il sistema di notifiche telematiche (SNT). Il detto sistema è utilizzato per le notificazioni agli avvocati e per le comunicazioni agli altri uffici giudiziari, alle Forze dell'Ordine, alle case circondariali. L'applicativo consente un risparmio di risorse e assicura efficacia di recapito e disponibilità di ricevute.

Durante il periodo dell'emergenza sanitaria sono stati inseriti nel sistema SNT anche tutti gli Uffici del Giudice di Pace del distretto di Catania, in totale ventuno, ma di questi solo gli uffici di Catania, Modica, Caltagirone e Ragusa lo hanno posto in uso.

In attesa che gli applicativi dell'area penale consentano lo scambio di comunicazioni con gli Uffici NEP, qualche anno fa la Procura di Catania ha realizzato un protocollo d'intesa con l'UNEP di Catania per lo scambio delle comunicazioni tra i due uffici; anche presso l'Ufficio G.I.P. di Catania sono state sperimentate le comunicazioni SNT verso l'UNEP.

E per completezza si segnala anche che al momento alcuni uffici eseguono notifiche mediante strumenti alternativi, quali TIAP e PEC.

Al riguardo, essendo evidente l'opportunità del ricorso a un solo strumento per effettuare le notifiche telematiche, così da evitare eventuali duplicazioni nelle richieste, è stato instaurato un tavolo tecnico tra le varie cancellerie penali e l'UNEP per giungere quanto prima ad un tale risultato.

Un altro passo nella digitalizzazione del processo penale è costituito, più di recente, dall'istituzione di un "portale deposito telematico atti penali", che consente ai difensori di depositare alcuni atti difensivi in modalità telematica.

Se con l'entrata in vigore della riforma del processo penale (d.lgs. n.150 del 10 ottobre 2022) innovazioni quali il documento informatico, il deposito telematico degli atti e le notificazioni a mezzo pec andranno attuate in tutto il distretto, molte di tali innovazioni già costituiscono realtà sperimentale e prassi virtuose presenti in tutti i tribunali del distretto.

In alcuni tribunali, inoltre, è in corso di sperimentazione la possibilità, per gli avvocati, di consultare "da remoto" il fascicolo dematerializzato, consentendo così una minore necessità di accesso alle cancellerie.

Ulteriore innovazione in cantiere nel breve periodo è l'istituzione di un "portale" per i giudici di pace, di prossima sperimentazione anche nel distretto di Corte d'appello di Catania.

Lo stesso Magistrato referente ha segnalato di avere inoltrato alla DGSIA (Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati) numerose richieste di modifiche evolutive per gli applicativi TIAP, GIADA-dibattimento, STMP e SICP.

IL PROGETTO "JUST SMART"

Il distretto della Corte d'appello di Catania è destinatario, insieme agli uffici giudiziari dei distretti di Cagliari, Caltanissetta, Messina e Palermo, del progetto "JUSTSMART: Giustizia Smart: Strumenti e modelli per ottimizzare il lavoro dei giudici".

Le Università responsabili del progetto sono quelle di Palermo (soggetto capofila), Catania, Messina, Cagliari e Sassari. Il distretto della Corte d'appello di Catania collabora con l'Università degli Studi di Catania.

Il Progetto è stato finanziato con l'Avviso "Azioni di miglioramento dell'efficienza e delle prestazioni degli uffici giudiziari attraverso l'innovazione tecnologica, il supporto organizzativo alla informatizzazione e telematizzazione degli uffici giudiziari, disseminazione di specifiche innovazioni e supporto all'attivazione di interventi di change management", in attuazione del Progetto complesso "Progetto Unitario per la diffusione dell'Ufficio per il processo e l'implementazione di modelli operativi innovativi negli Uffici giudiziari per lo smaltimento dell'arretrato", a valere sull'Asse I, obiettivo specifico 1.4, Azione 1.4.1, del PON-Governance.

L'Avviso ha riguardato tutti i distretti giudiziari italiani, che sono stati suddivisi in sei macro-aree; la sesta comprende il distretto di Catania.

E' stato istituito un gruppo-guida della Macro-area 6 composto da rappresentanti delle Corti d'Appello, dei Tribunali e delle Università, con funzioni di coordinamento territoriale nell'attuazione delle attività progettuali.

Inoltre è stato istituito un "tavolo nazionale di coordinamento" che è sede del confronto inter-istituzionale tra Ministero della Giustizia, Uffici giudiziari e soggetti beneficiari delle diverse macro-aree.

Lo scopo del progetto, avviato il 16 settembre 2021, è la definizione di moduli operativi da sperimentare presso gli Uffici giudiziari al fine di contribuire al raggiungimento dei seguenti risultati:

- aumentare la produttività degli uffici, riducendo i tempi di lavorazione delle pratiche;
 - migliorare la qualità del lavoro di giudici e cancellieri;
- supportare il processo di digitalizzazione e innovazione tecnologica per giudici e cancellerie;
- aumentare l'utilizzo delle tecnologie da parte degli *stakeholder*, e in particolare dei software utilizzati dai giudici, dalle cancellerie e dagli addetti all'Ufficio per il processo;
 - ridurre le distanze tra i cittadini e il sistema giustizia;
- ridurre i tempi di attivazione ed erogazione dei servizi di informazione per l'inoltro delle istanze/ricorsi;
 - rafforzare l'immagine del "Sistema Giustizia per il Territorio";
 - individuare metodi uniformi per ridurre l'arretrato civile;
- rafforzare le sinergie tra sistema della giustizia e sistema della formazione e della ricerca universitaria;
 - adeguare l'offerta formativa alle esigenze del sistema giudiziario.

Le linee operative del progetto riguardano: sulla Linea 1 la definizione di moduli operativi per la costituzione e l'implementazione dell'Ufficio per il processo; sulla Linea 2 l'individuazione dei modelli per la gestione dei flussi in ingresso e degli arretrati presso gli Uffici giudiziari; sulla Linea 3 l'attivazione e sperimentazione dei modelli e dei piani relativi alle azioni precedenti; sulla Linea 4 la ridefinizione dei modelli formativi e consolidamento dei rapporti tra gli *stakeholders*.

Il completamento del progetto è previsto per il prossimo mese di settembre.

Sono impegnati nel progetto docenti dell'Università degli Studi di Catania appartenenti a ventinove differenti aree (Ingegneria, Matematica, Informatica, Giurisprudenza, Economia e Scienze politiche), nonché sedici assegnisti di ricerca e ventisei borsisti.

Coerentemente con il previsto programma sono state completate le attività della Linea 1, in particolare le fasi relative alla "ricognizione relativa al funzionamento degli Uffici per il processo" e alla "definizione del catalogo delle attività e delle procedure per l'attivazione ed il potenziamento degli Uffici per il processo".

Si auspica, da parte di questa Presidenza, un prosieguo delle attività di progetto improntato alla massima celerità e concretezza.

PROGETTI, CONVENZIONI E PROTOCOLLI

Il progetto "La capacitazione istituzionale nei distretti giudicanti della Regione siciliana" ha la finalità di contribuire all'ammodernamento della gestione della giustizia nei distretti giudiziari della Sicilia attraverso interventi per sviluppare percorsi di miglioramento dei processi operativi e di potenziamento delle competenze delle risorse umane, anche estendendo agli uffici giudicanti degli altri distretti siciliani le buone prassi sperimentate e implementate nel distretto di Catania.

Il progetto raccoglie l'eredità di precedenti esperienze positive realizzate in collaborazione con Regione Siciliana e FormezPA ed ha come riferimento l'asse IV-OT11-Obiettivo Specifico 11.4- del Programma Operativo FSE 2020-2022 della Regione Siciliana, nel quale si prevede l'impegno dell'Amministrazione regionale a finanziare interventi di ammodernamento della gestione della Giustizia sul territorio regionale.

Con tale iniziativa si intende accompagnare i distretti di Corte d'appello di Palermo, di Caltanissetta e di Messina in un percorso di ammodernamento che riguardi i tribunali interessati; per il distretto di Catania l'intervento prevede un'azione di completamento del processo d'ammodernamento già avviato e implementato, anche con risultati significativi, attraverso la realizzazione del progetto, sempre della Regione siciliana, previsto nel POR FSE 2007-2013.

Per massimizzare i risultati il progetto sarà realizzato in sinergia con gli interventi del PON-Governance e Capacità Istituzionale, per la parte dedicata all'ammodernamento della giustizia civile, nel quale il Ministero della Giustizia è Organismo intermedio.

Tra le numerose iniziative iniziate o proseguite nell'anno in esame da parte del locale Ufficio Innovazione e Sviluppo Organizzativo (U.I.S.O.), anche in collaborazione con l'Avvocatura e –più in generale- con le professioni, si segnala la costituzione, in data 25 novembre 2021, di un "tavolo di collaborazione" tra Ispettorato del Ministero della Giustizia, DGSIA e magistrati e personale del Tribunale di Catania (ufficio giudiziario, quest'ultimo, individuato come sede sperimentale, sia in ragione dell'esperienza maturata nell'ambito delle attività di monitoraggio telematico, sia in considerazione del fatto che allo stato si sta avvalendo di uno staff di analisti di organizzazione selezionati da FormezPA) per l'implementazione del c.d. pacchetto ispettori, col duplice obiettivo di migliorare le attività ispettive e di fornire ai presidenti di tribunale e di sezione uno strumento rapido e intuitivo per le verifiche pre-ispettive di carattere gestionale.

In quest'ambito, insieme ai detti analisti di FormezPA, è stata fatta un'analisi nazionale dei fabbisogni informativi e gestionali dei presidenti di sezione civile ed è stato realizzato un modello visivo delle funzioni che il rinnovato "pacchetto ispettori" dovrebbe mettere a disposizione; i lavori sono prossimi alla conclusione per il rilascio di una prima versione del software che verrà poi sviluppato direttamente dal Ministero di Giustizia.

Nella stipula di convenzioni e protocolli con istituzioni, enti e altre realtà locali, al fine di stabilire valide sinergie in settori specifici dell'attività giudiziaria e di migliorare così l'efficacia della risposta giurisdizionale, si sono distinti gli Uffici giudiziari minorili del distretto.

Già l'accordo del 15 gennaio 2021, volto a prevenire la devianza giovanile nella Città metropolitana di Catania, e la correlata costituzione dell'Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile, istituito presso la Prefettura di Catania (anche su impulso del Tribunale per i minorenni di Catania), hanno posto il tema della dispersione scolastica all'attenzione specifica delle Istituzioni coinvolte (Prefettura, Città metropolitana, Istituzioni scolastiche, Università degli Studi, Forze dell'ordine, Magistratura minorile e ordinaria, Diocesi del territorio, Ispettorato del lavoro, Direzioni provinciali e regionale dell'INPS, terzo settore).

Di seguito, su impulso del Prefetto di Catania e degli Uffici giudiziari minorili è stato firmato, l'11 febbraio 2022, un protocollo d'intesa con l'obiettivo principale di vincolare i trasferimenti monetari alla frequenza scolastica dei figli minorenni ovvero alle condizioni fissate nel patto d'inclusione dei percettori del reddito di cittadinanza, cosicché, tra Ufficio Scolastico Provinciale, Assessorato all'istruzione, Ufficio anagrafe comunale, Direzione provinciale dell'INPS, Questura e Comandi provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, si è costruita una rete in grado di coordinare tutti gli interventi sul territorio, con risultati incoraggianti, essendo già pervenute agli Uffici giudiziari minorili, fino allo scorso mese di giugno, circa ottocento segnalazioni di abbandono o dispersione scolastica, a fronte del numero irrisorio comunicato negli anni precedenti.

Si tratta di un'iniziativa di contrasto alla dispersione scolastica che rappresenta, al momento, un *unicum* in Sicilia e, per estensione e operatività, anche in ambito nazionale, in quanto solo a Reggio Calabria, ma limitato a sole tre scuole, è stato già realizzato un simile accordo.

Un protocollo di analogo contenuto è in via di definizione con la Prefettura di Siracusa.

Le continue segnalazioni operate dal Tribunale per i minorenni hanno poi consentito di avviare significative interlocuzioni con Enti locali e Aziende sanitarie.

Si è così di recente pervenuti, anche a seguito della specifica assunzione di personale socio-sanitario da parte di alcune A.S.P., soprattutto di quella di Catania, e della predisposizione delle attività propedeutiche per l'assunzione di un numero cospicuo di assistenti sociali da parte del Comune di Catania, all'elaborazione di un protocollo prefettizio istitutivo delle Equipe Multidisciplinari Integrate ad alta specializzazione (E.M.I.), ossia di un gruppo di specialisti della A.S.P. e del Servizio sociale che operano in sinergia, secondo una metodologia condivisa e al servizio esclusivo delle Autorità giudiziarie di Catania, che è stato sottoscritto in data 27 ottobre 2022, con l'intervento, oltre che dello stesso Prefetto di Catania, di questa Presidenza di Corte di Appello, di tutte le Autorità giudiziarie cittadine, della Direzione Generale dell'A.S.P. di Catania, dei Sindaci dei Comuni capofila della Città metropolitana e degli Ordini degli Avvocati di Catania e Caltagirone.

L'auspicio è che quest'iniziativa possa essere estesa a tutto il territorio del distretto di Corte d'appello.

Quanto ai restanti uffici giudiziari, a prescindere dai protocolli interni e da quelli stipulati per fare specificamente fronte all'ultima fase della recente emergenza sanitaria, durante il periodo in esame il Tribunale di Catania ha segnalato la stipula del protocollo di adozione delle "Linee guida per la redazione della relazione ai sensi dell'art.33, comma primo, della legge fallimentare", siglato in data 16 settembre 2021 dalla sezione fallimentare di quel Tribunale, dalla relativa Procura della Repubblica e dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Catania.

A sua volta, in data 25 giugno 2022 la Procura distrettuale della Repubblica di Catania ha sottoscritto un *memorandum* operativo col Servizio centrale Investigazioni Criminalità organizzata e col Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza per la prestazione di reciproca collaborazione finalizzata a migliorare l'efficacia delle attività svolte negli ambiti di rispettiva competenza, con particolare riferimento all'attività di approfondimento e analisi delle sentenze passate in giudicato e dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione penale; analogo protocollo era stato in precedenza siglato dalla Procura Generale della Repubblica.

Tra gli altri documenti intervenuti negli scorsi anni e ancora operativi, va ricordato, per il suo rilievo sociale e –purtroppo- la sua attualità, il protocollo d'intesa stipulato il 17 dicembre 2019 dalla Procura della Repubblica di Catania con le Aziende sanitarie locali per rendere operative "le linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e di assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza", di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2017 e che prevede la messa in rete regionale delle informazioni relative ad eventuali precedenti accessi della donna ai presidi ospedalieri per far emergere i casi di violenza domestica non denunciati.

PARTE SECONDA

LA GIUSTIZIA CIVILE

CARATTERISTICHE E TENDENZE DEL CONTENZIOSO CIVILE

Nel periodo in esame l'andamento della giurisdizione civile nel distretto, negli ultimi anni pesantemente condizionata dalla nota emergenza sanitaria, ha mostrato segni di assestamento e, per certi versi, di miglioramento.

In diminuzione, presso la Corte d'appello, il numero dei procedimenti contenziosi ordinari e del lavoro sopravvenuti (3.129, rispetto ai 3.639 procedimenti nel periodo 1° luglio 2020-30 giugno 2021, ai 3.377 procedimenti nel periodo immediatamente precedente e ai 3.836 nell'epoca pre-Covid), mentre il numero dei procedimenti camerali si è mantenuto stabile rispetto allo scorso anno e in aumento tendenziale rispetto al passato (1412, rispetto ai 1408 procedimenti nel periodo 1° luglio 2020-30 giugno 2021, ai 1199 nel periodo 1° luglio 2019-30 giugno 2020 e ai 1251 procedimenti in epoca pre-Covid) (dati elaborati dall'Ufficio statistico distrettuale).

Il numero dei procedimenti contenziosi definiti nel periodo in esame è rimasto elevato in Corte (3.898, rispetto ai 3.957 procedimenti definiti nell'anno immediatamente precedente, ai 3.650 definiti nel periodo 1° luglio 2019-30 giugno 2020 e ai 4.435 nel periodo pre-Covid) e altrettanto va segnalato per la produttività in materia di procedimenti camerali (1.551, rispetto ai 1.358 procedimenti definiti nell'anno immediatamente precedente, ai 1.045 procedimenti definiti nel periodo 1° luglio 2019-30 giugno 2020 e ai 1.036 definiti in epoca pre-Covid).

Va pertanto segnalata, con soddisfazione, l'ulteriore diminuzione della pendenza dei procedimenti contenziosi ordinari e del lavoro (in tutto 7.024 pendenti finali, rispetto ai 7.793 procedimenti pendenti al 30 giugno 2021, agli 8.114 pendenti al 30 giugno 2020 e agli 8.967 pendenti al 1° luglio 2019) e la diminuzione della pendenza pure dei procedimenti camerali (767, rispetto ai 906 procedimenti pendenti al 30 giugno 2021, agli 853 pendenti al 30 giugno 2020, ai 698 pendenti al 30 giugno 2019).

Il relativo indice di ricambio per i procedimenti contenziosi ordinari si è così attestato in Corte al 124,6% e quello di smaltimento al 35,7%, entrambi superiori a quelli, già positivi, dello scorso anno giudiziario

(108,7% e 33,7%, rispettivamente); anche per i procedimenti camerali tali dati (109,8% quello di ricambio; 66,9% quello di smaltimento) sono in miglioramento rispetto a quelli del precedente anno (96,4% e 60,1%, rispettivamente).

La durata prognostica media dei processi contenziosi in appello, già da tempo al di sotto della fatidica soglia dei due anni, è ancora diminuita e, grazie all'impegno dei consiglieri e con l'utilizzo di istituti processuali di recente introdotti (e in particolare della possibilità di far uso anche nel giudizio d'appello della modalità di decisione della causa a seguito di trattazione orale), risulta pari a 658 giorni, rispetto ai 719 giorni del precedente anno giudiziario (dati elaborati dall'Ufficio statistico distrettuale); un positivo contributo per la riconduzione dei tempi processuali agli standard europei continua a venire anche dall'inserimento dei giudici "ausiliari" nei collegi giudicanti della Corte; ci si è pure proficuamente avvalsi dell'impegno di studio, ricerca e redazione di bozze di provvedimenti da parte degli stagisti selezionati ai sensi dell'art.73 del d.l. n.69 del 2013, convertito con legge n.98 dello stesso anno, e assegnati alle diverse sezioni della Corte; minimo, per ragioni temporali, è stato invece l'apporto degli addetti all'ufficio per il processo, assunti a partire dallo scorso mese di febbraio e bisognosi, in fase iniziale, della somministrazione di adeguata formazione.

I presidenti delle sezioni civili ordinarie della Corte hanno rilevato, ancora, la positiva risposta delle rispettive sezioni ai programmi di gestione di cui all'art.37 d.l. n.98 del 2011, con lo smaltimento di una rilevante parte dei procedimenti più risalenti.

Pure il presidente della sezione persona, minori e famiglia ha rappresentato che a partire dal 2021 si è registrata una significativa diminuzione della sopravvenienza in materia di protezione internazionale e che tale circostanza, unita alla notevole produttività della sezione, ha fatto sì che al 30 giugno 2022 i procedimenti civili pendenti innanzi quella sezione fossero pari a 1.537, rispetto ai 2.158 procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2021.

Anche i dati provenienti dai Tribunali del distretto mostrano, nel periodo in esame, una complessiva diminuzione delle sopravvenienze (48.268 procedimenti sopravvenuti, rispetto ai 49.223 del precedente periodo) e, nonostante un minor numero di procedimenti definiti (55.861,

rispetto ai 57.836 del precedente periodo), anche delle pendenze finali; gli indici di ricambio risultano ben superiori all'unità in tutti i tribunali del distretto e soddisfacenti sono pure quelli di smaltimento; la durata media degli affari civili contenziosi è, per lo più, di poco superiore ai tre anni (precisamente, è di anni 3,92 a Caltagirone, di anni 3,03 a Catania, di anni 3,25 a Ragusa e di anni 3,01 a Siracusa) e risulta inferiore per le cause di lavoro e di previdenza (salvo, per queste ultime, nelle sedi di Caltagirone e Ragusa).

I procedimenti in primo grado più risalenti vanno ricondotti a fattispecie particolarmente complesse (cause ereditarie, procedure concorsuali) o il cui esito è condizionato dall'attuale difficile contingenza socio-economica (esecuzioni immobiliari, domande di scioglimento di comunioni).

Più specificamente, il Presidente del Tribunale di Catania ha segnalato che, a fronte della precedente sopravvenienza di 27.785 procedimenti, il dato riferito al periodo in esame, pari a 27.396 procedimenti sopravvenuti, indica una tendenza pressoché stabile del flusso in entrata, che, d'altro canto, il numero dei procedimenti definiti nel periodo in esame, pari a 31.663, rispetto ai 33.614 del periodo precedente, registra una qualche flessione e che, nonostante ciò, la pendenza complessiva finale, pari a 35.657 procedimenti al 30 giugno 2022, è inferiore a quella di 39.924 procedimenti al 1º luglio 2021.

L'indice di ricambio del settore civile del Tribunale di Catania nel periodo in esame si è così attestato al 115,6%, di poco inferiore rispetto a quello di 121,00% del periodo precedente, e quello di smaltimento al 47%, in linea con quello precedente del 46,00 %, mentre si sono ridotti del 7,4% i tempi medi di definizione dei procedimenti di cognizione ordinaria.

Anche presso il Tribunale di Siracusa si registra una diminuzione delle pendenze in entrambe le sue sezioni civili; quanto, poi, ai procedimenti civili ordinari ancora pendenti da oltre dieci anni, si rileva che questi ammontano a undici; le procedure fallimentari pendenti da oltre cinque anni sono in costante diminuzione, atteso che si è passati da 407 procedure al 30 giugno 2021 a 350 al 30 giugno 2022 (di cui 87 sono in fase di chiusura).

Dal Tribunale di Ragusa viene messo in risalto che anche quest'anno risultano ulteriormente diminuite le pendenze dei procedimenti civili, complessivamente pari a 11.157 al 30 giugno 2022, rispetto ai 12.364 pendenti al 1° luglio 2021, con una riduzione del 9,76% rispetto all'anno precedente.

Viene tuttavia osservato un generale decremento delle sopravvenienze, con eccezione del settore della volontaria giurisdizione, nel quale le sopravvenienze si mantengono in numero elevato.

Senz'altro positivo è il rendimento di quel Tribunale, con un indice di ricambio attestato al 116,1% e un indice di smaltimento al 43,9%, in miglioramento rispetto ai già validi indici del periodo precedente (113,7% e 42,6%, rispettivamente), e con una contestuale riduzione dei tempi di durata dei procedimenti (1,45, in anni, a fronte di 1,50 dello scorso periodo).

Va registrato inoltre un ulteriore significativo passo per l'abbattimento dell'arretrato ultra-triennale in tutti i più rilevanti settori.

Presso il Tribunale di Caltagirone erano pendenti, all'inizio del periodo, 6.756 procedimenti civili, ne sono sopravvenuti 2.960, ne sono stati definiti 3.416 (di cui 1.070 con sentenza), per cui alla fine del periodo ne risultavano pendenti 6.300.

In miglioramento tanto il relativo indice di ricambio, pari a 115,4% (era stato del 96,9% nel periodo precedente), quanto quello di smaltimento, pari al 35,2% (era stato del 28,6% in precedenza); anche la durata media dei procedimenti in anni è significativamente diminuita del 16,2%.

Il Presidente del Tribunale di Caltagirone evidenzia tuttavia che, nonostante l'impegno profuso dai magistrati, il numero dei procedimenti ultraquinquennali è tuttora elevato e che per una serie di fattori sfavorevoli (turn over dei magistrati, scoperture d'organico, soppressione di un posto di giudice) si è riusciti solo in parte a ridurne il peso.

Le pur provvide riforme che hanno introdotto l'istituto della mediazione obbligatoria e della negoziazione assistita continuano a non incidere in maniera significativa sulla sopravvenienza degli affari giudiziari, ritenendosi ciò possibile solo all'esito di un processo di evoluzione culturale

che riguarda costumi sociali e abitudini mentali, e che comunque merita di essere monitorato e promosso attraverso opportune attività formative e un ragionato dialogo con gli Ordini degli Avvocati e gli organismi di mediazione.

L'estensione dell'area di mediazione obbligatoria, i maggiori incentivi fiscali e gli altri aggiustamenti nella disciplina delle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie contenuti nella recentissima riforma, al fine di aumentare l'efficienza del processo civile, vanno letti in questa prospettiva di auspicata maturazione delle condotte individuali.

Per intanto i dati disponibili nel periodo evidenziano così che, presso gli organismi di conciliazione del distretto (Ordini degli Avvocati, Camera di Commercio, organismi privati), la massima parte delle procedure di mediazione conseguono a fattispecie in cui l'esperimento della mediazione è previsto a pena d'improcedibilità dell'azione (69,1%) o è delegato dal giudice (22,3%); residuali sono quindi i casi di mediazione volontaria (8,5%) o obbligatoria per clausola contrattuale (0,1%); gli esiti positivi con aderente comparso si collocano comunque ad un buon 36,3%.

Più in particolare, la Camera arbitrale e di conciliazione costituita presso la Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa, ove nel periodo in esame si sono registrate 79 richieste di mediazione (di cui solo 6 pervenute ad un esito positivo, con ulteriori due procedure in istruttoria), ha evidenziato la tendenza delle parti a non proseguire oltre il primo incontro programmatico; presso lo stesso organo è marginale il numero delle richieste di arbitrato e risulta modesto anche quello delle richieste di conciliazione in materia di telecomunicazioni e di energia (in tutto 25), di cui tre concluse con un accordo e la maggior parte delle altre risultate infruttuose per mancata adesione della parte invitata.

Note non dissimili possono essere tracciate per il numero di accettazioni delle proposte conciliative formulate dal giudice ai sensi dell'art.185 bis c.p.c., introdotto al medesimo scopo deflattivo.

Poco significativo è anche il numero delle ordinanze definitorie dei giudizi in appello secondo le disposizioni, emendate ma confermate nell'ultima riforma del processo civile, di cui agli artt.348 bis e 348 ter c.p.c., che prevedono la possibilità di una pronuncia preliminare d'inammissibilità dell'impugnazione motivata sulla ragionevole probabilità che l'appello non venga accolto, e ciò perché, nelle cause oggettivamente complesse, s'impone

un esame attento e meticoloso e, nelle cause che consentono l'immediata definizione in rito o nel merito, è fatto prevalentemente uso dell'istituto della decisione a seguito di discussione orale, ormai consentito anche in grado d'appello.

Va pure segnalato in Corte, da alcuni anni a questa parte, un costante aumento della sopravvenienza dei procedimenti camerali, che è passata dai 915 procedimenti sopravvenuti nel periodo 1° luglio 2017-30 giugno 2018 ai 1251 nel periodo 1° luglio 2018-30 giugno 2019, ai 1199 nel periodo 1° luglio 2019-30 giugno 2020, ai 1408 nel periodo 1° luglio 2020-30 giugno 2021, fino ai 1412 procedimenti sopravvenuti nel periodo in esame; trattasi per lo più di procedimenti in materia di "equa riparazione" per irragionevole durata del processo (1067 procedimenti sopravvenuti, con 1131 definizioni e un pendenza finale di 428 procedimenti), per i quali il presidente dalla sezione cui sono tabellarmente attribuiti e presso la quale vengono trattati dai giudici ausiliari ha rappresentato che il numero delle opposizioni al decreto emesso inaudita altera parte, ai sensi del novellato art.3 della legge n.89 del 2001, è decisamente contenuto (115 procedimenti in opposizione), il che porta a valutare positivamente le innovative modalità di trattazione più di recente introdotte.

Il numero di cause avviate col rito sommario di cognizione, introdotto dalla legge n.69 del 2009 e che peraltro confluirà nel nuovo "procedimento semplificato di cognizione", ha continuato a mantenersi elevato.

Inconducente e, nei fatti, disapplicato è l'istituto del "calendario del processo"; esso infatti, lungi dall'agevolarne il corso, ne appesantisce gli adempimenti e crea irrigidimenti che possono, paradossalmente, allungarne i tempi, come quando la fase istruttoria si riveli in concreto più breve di quanto in precedenza "calendarizzato".

Un importante contributo al controllo dei ruoli e alla diminuzione dell'arretrato continua a dare lo strumento dei programmi di gestione dei procedimenti civili pendenti, previsti dall'art.37 del d.l. n.98/2011, convertito con legge n.111/2011, i quali, pur non avendo avuto l'effetto taumaturgico di risolvere 'di colpo' il grave problema dell'arretrato civile, hanno però avuto però l'indubbio merito di indurre gli uffici a instaurare un ragionato confronto con il problema dell'arretrato, prima confinato alla mera rilevazione statistica delle cause ultradecennali.

Assolutamente positive le esperienze, indotte dalle contingenze del periodo pandemico e introdotte dalla conseguente legislazione d'emergenza, dell'udienza "da remoto" e del c.d. processo cartolare, che la recente riforma del processo civile ha confermato e regolamentato in termini di "udienza mediante collegamenti audiovisivi" e di "deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza".

Diritto di famiglia, con particolare riguardo a separazioni e divorzi

Il Presidente del Tribunale di Catania ha segnalato l'imponenza del carico dei procedimenti, sia contenziosi che di volontaria giurisdizione, in materia di famiglia, in particolare per le controversie legate alla crisi coniugale.

Al riguardo si apprezza l'alto numero di sopravvenienze in materia di procedimenti di divorzio contenzioso e separazione giudiziale (1.119 procedimenti, comunque in diminuzione rispetto al precedente periodo, allorquando ne sopravvennero ben 1.349); le pendenze sono però in sensibile decremento, in quanto l'iniziale pendenza di 3.354 procedimenti al 1° luglio 2021 (1.477 divorzi e 1.877 separazioni) è stata ridotta a 2.972 procedimenti al 30 giugno 2022 (rispettivamente 1.317 e 1.655).

Viene pure segnalata la forte riduzione delle pendenze nelle procedure di famiglia su accordo (separazioni consensuali e divorzi a domanda congiunta), ridottesi nel periodo in esame fino a 565 (erano 658 alla fine del precedente anno giudiziario e ben 1120 ancora prima).

Tali buoni risultati sono correlati ad un rinnovato impegno dei magistrati del settore, cui ha contribuito anche il Presidente del Tribunale, nonché allo snellimento delle relative procedure, stante la possibilità, introdotta dalla normativa anti-Covid, di celebrare in modalità c.d. cartolare le udienze di comparizione dei coniugi nelle procedure di separazione consensuale e di divorzio a domanda congiunta.

Positivi ancora, nelle procedure consensuali o a domanda congiunta, gli effetti derivanti dall'introduzione normativa di strumenti, alternativi rispetto alla via giudiziaria, di perfezionamento degli accordi tra coniugi, quali quelli della negoziazione assistita (in cui è residuato solo un intervento

di controllo da parte dell'Ufficio del pubblico ministero) o a modelli nei quali la procedura si esaurisce innanzi all'Autorità amministrativa, rappresentata dal Sindaco o da altro ufficiale dello stato civile.

Da segnalare, in entrambe le aree delle procedure di soluzione della crisi familiare (contenziosa e su accordo), la riduzione dei tempi di fissazione dell'udienza presidenziale di comparizione di coniugi.

Anche nel periodo in questione è rimasto alto il tasso di conflittualità tra i coniugi, conflittualità caratterizzata da atti di prevaricazione e di violenza con grave nocumento per i figli minori, spesso vittime di violenza assistita; l'intervento del giudice della famiglia è spesso richiesto per sanzionare con provvedimenti urgenti le condotte pregiudizievoli.

Frequente è l'attivazione di protocolli (intervento dei servizi sociali, del consultorio familiare, del servizio di psicologia e della NPI) che spesso portano ad una dilatazione dei tempi di definizione delle procedure.

Si conferma anche in quest'anno giudiziario il gravoso impatto conseguente all'applicazione della legge n.219 del 2012, che ha, tra l'altro, riformulato l'art.38 disp. att. c.c., attribuendo alla competenza per materia del tribunale ordinario un'ampia serie di procedimenti prima demandati in esclusiva al tribunale per i minorenni, tra i quali spiccano per importanza (non soltanto quantitativa) i procedimenti di cui agli artt.148 e 317-bis (vecchio testo) c.c., allorquando debbano essere emessi provvedimenti riguardanti non solo il mantenimento dei figli minori (nati fuori dal matrimonio), ma anche il loro affidamento e collocamento, e ancora i procedimenti riguardanti l'esercizio della responsabilità genitoriale sugli stessi figli minori, nonché l'adozione di provvedimenti limitativi o ablativi della medesima responsabilità genitoriale nel caso di pendenza, tra i genitori, di un giudizio di separazione o divorzio e, così, per altri affari di volontaria giurisdizione.

Il Presidente del Tribunale di Siracusa ha evidenziato un aumento dei procedimenti di separazione e divorzio iscritti nel periodo in esame (1446, rispetto ai 1413 iscritti nel periodo precedente), ma con una pendenza in diminuzione per effetto del maggior numero di definizioni (1560 procedimenti pendenti al 30 giugno 2022, rispetto ai 1.626 al 30 giugno 2021).

Anche il Presidente del Tribunale di Ragusa ha rilevato, relativamente ai procedimenti in questione, la diminuzione delle pendenze finali, passate da 1.142 procedimenti al 30 giugno 2021 a 949 al 30 giugno 2022.

Volontaria Giurisdizione

Con particolare riferimento ai procedimenti di volontaria giurisdizione il Presidente del Tribunale di Catania ha segnalato la sempre più ampia applicazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, istituto che, per la sua versatilità e per la sua minore ingerenza sulla capacità delle persone, ben si presta alla miglior tutela delle persone con fragilità.

E infatti vengono sovente rigettate domande di interdizione, con contestuale trasmissione degli atti al giudice tutelare per l'eventuale nomina, per l'appunto, di un amministratore di sostegno.

La diffusa utilizzazione dell'istituto dell'amministratore di sostegno ha, peraltro, aumentato il carico di lavoro in capo al giudice tutelare, chiamato ad individuare, caso per caso, in capo ad ogni amministrato, la tutela più consona.

Va precisato, peraltro, che in materia di tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno il rilevante numero di procedure ancora aperte è dovuto alla peculiare natura dei detti procedimenti, la cui definizione è necessariamente condizionata al verificarsi di una causa legale di cessazione dello stato di incapacità (morte, raggiungimento della maggiore età, cessazione dell'espiazione della pena, revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione).

Anche il Presidente del Tribunale di Siracusa ha evidenziato che il numero delle tutele aperte nel periodo in esame è stato di 73 (a fronte delle 59 nell'anno precedente); il numero delle tutele chiuse nello stesso periodo è stato di 290, a fronte delle 80 chiuse nell'anno precedente.

Il numero dei provvedimenti di qualsiasi natura emessi dai giudici tutelari è stato di 3.120 (a fronte di 2.597 dell'anno precedente), di cui 280 decreti di apertura e 276 decreti di chiusura di amministrazioni di sostegno (rispetto al dato dell'anno precedente di 247 aperture e 105 chiusure dei detti procedimenti).

Le tutele pendenti al 30 giugno 2022 sono 855 (rispetto alle 1.069 dell'anno scorso).

A Ragusa il settore della volontaria giurisdizione mantiene un numero elevato di sopravvenienze (1494 procedimenti, rispetto a 1518 del periodo precedente).

Presso il Tribunale di Caltagirone la pendenza in materia è diminuita da 186 procedimenti a 150.

Controversie relative allo status dei migranti

Anche per il periodo in esame va confermata la rilevanza che nel distretto ha avuto il fenomeno della migrazione di esseri umani dai Paesi dell'Africa e del Medio Oriente.

Tale problematica ha tuttora importanti riflessi sull'attività di numerosi uffici, civili, penali, minorili, requirenti.

Così presso il Tribunale di Catania, competente per territorio in ambito distrettuale, sono tuttora pendenti, per effetto delle ricorrenti crisi belliche, politiche, sociali ed economiche in Africa e nel Medio Oriente, migliaia di controversie relative all'applicazione della normativa sull'immigrazione (d.lgs. n.286 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni), con particolare riferimento ai procedimenti in materia di riconoscimento del diritto d'asilo, nelle varie forme di protezione internazionale previste; al 30 giugno 2021 ne pendevano, presso la sezione assegnataria della materia, 4739 (erano comunque 5139 al 30 giugno 2021, 5817 al 30 giugno 2020 e 7140 al 30 giugno 2019).

In quest'ambito assumono particolare rilievo i provvedimenti emessi in tema di asilo politico, di status di rifugiato e di protezione internazionale, assai impegnativi anche sul piano qualitativo per l'urgenza che li connota, in relazione ai ristretti tempi della loro definizione, per la complessità delle tematiche giuridiche e dell'acquisizione dei mezzi di prova e, infine, per effetto di una normativa in continua evoluzione.

Tale consistente carico "storico", che nell'ambito della sezione tabellarmente "competente" viene fronteggiato dal "gruppo specializzato per i diritti della persona e della immigrazione", istituito fin dalla riforma introdotta dal d.l. n.13/2017, convertito con la legge n.46 del 2017, fa sì che, nonostante l'alto numero di definizioni (938), superiore alla sopravvenienza dell'anno (811), la pendenza finale continui a rimanere elevata, il che renderebbe ancora necessario continuare a fruire dello strumento

dell'applicazione straordinaria extradistrettuale di magistrati, ai sensi dell'art.18 ter del d.l. 27 giugno 2015 n.83, convertito con legge n.132 del 2015, per la trattazione dei procedimenti civili relativi allo status dei migranti.

E' da sottolineare, inoltre, a conferma delle difficoltà gestionali della materia, che, a seguito della riforma del 2017, non è più possibile assegnare ai magistrati onorari la trattazione delle impugnazioni, divenute di competenza collegiale.

Dal 6 aprile 2019 la detta sezione del Tribunale di Catania si avvale comunque del supporto dei ricercatori EASO (European Asylum Support Office), i quali, impiegati in un'assai utile attività di raccolta e analisi di dati e di informazioni sui Paesi d'origine del migrante (COI) e nella predisposizione di bozze di provvedimento, hanno fornito un elevato contributo in vista della riduzione dell'arretrato.

La sezione della Corte di appello che si occupa della materia dei diritti della persona, della famiglia e dei minori ha, dal canto suo, segnalato la diminuzione delle pendenze in materia di protezione internazionale (1.021 procedimenti pendenti al 30 giugno 2022, rispetto ai 1.531 al 30 giugno 2021), e ciò per effetto di due fattori convergenti nell'anno giudiziario in esame; da un lato, si è registrato un numero di sopravvenienze decisamente inferiore rispetto agli anni passati, in conseguenza della disposta abolizione del grado d'appello avverso i dinieghi di protezione (89 procedimenti, rispetto ai 444 dell'anno precedente e ai numeri ben più alti del passato), dall'altro, la produttività della sezione è stata ancora più elevata che negli anni precedenti, in quanto positivamente influenzata dall'apporto, già nel ristretto periodo maggio-giugno 2022, degli addetti all'ufficio per il processo assegnati alla sezione (599 procedimenti definiti, rispetto ai 489 del periodo 1º luglio 2020-30 giugno 2021).

Anche presso il Tribunale di Catania positivo è stato l'apporto degli addetti all'ufficio per il processo assegnati alla sezione cui la materia è tabellarmente assegnata.

Cause in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie

Presso il Tribunale di Catania si registra in materia una riduzione della pendenza, pur a fronte dell'aumentare delle sopravvenienze e della permanente inadeguatezza dell'organico della sezione.

Viene infatti segnalato che, se al 30 giugno 2021 la pendenza era pari a 10.201 procedimenti, di cui 4.685 in materia di lavoro (1.616 in materia di pubblico impiego), 3.576 in materia di previdenza e assistenza e 1.940 procedimenti speciali a cognizione sommaria o cautelare (ivi compresi i c.d. rito Fornero), dall'analisi del dato sezionale risulta che al 30 giugno 2022 erano pendenti 9.178 procedimenti, di cui 3.690 in materia di lavoro (1.347 in materia di pubblico impiego), 2.403 in materia previdenziale e assistenziale e 3.085 procedimenti speciali a cognizione sommaria o cautelare (ivi compresi i c.d. rito Fornero).

Quanto alle sopravvenienze, nel periodo in esame sono stati iscritti 9.695 nuovi procedimenti; elevato è il *trend* di nuove iscrizioni rispetto ai già onerosi livelli degli anni precedenti e pressoché costante il numero delle controversie sopravvenute nella materia del lavoro in senso stretto (1.591 procedimenti, di cui 552 in materia di pubblico impiego).

Sono stati definiti 10.718 procedimenti; 4.646 sono state le sentenze emesse nel periodo in esame, di cui 1.509 in materia di lavoro e 3.137 in materia di previdenza ed assistenza.

I suddetti risultati conseguono anche all'ormai consolidata organizzazione di sezione che prevede la trattazione in modalità cartolare di tutte le controversie, salva la necessità o l'opportunità (e comunque, ove richiesto, sempre) della trattazione in presenza dei procedimenti di lavoro in prima udienza, onde procedere ad esperire il tentativo di conciliazione (c.d. udienza filtro), dei procedimenti in fase istruttoria e di quelli che, per la peculiarità del caso o la necessità di conferire con le parti in contraddittorio, richiedano la trattazione nelle forme ordinarie.

I tempi di deposito delle sentenze e delle ordinanze sono rispettati ed anzi, nella quasi totalità dei casi, i provvedimenti giurisdizionali sono depositati in esito alla stessa udienza di discussione.

Ancora numerosissimi sono i procedimenti cautelari e i c.d. rito Fornero sopravvenuti e definiti nel periodo, oltre che i decreti ingiuntivi, questi ultimi pari a 1.285.

In sintesi, presso la sezione lavoro del Tribunale di Catania, l'indice di ricambio nell'area del lavoro si è attestato del 164,2% e l'indice di smaltimento al 41,3%; l'indice di ricambio nell'area previdenziale e assistenziale è stato del 100,5% e l'indice di smaltimento del 41,3%.

La durata prognostica media è pari a 319 giorni.

Alla data del 30 giugno 2022 non pende alcun procedimento ultradecennale e anche il numero di quelli ultraquinquennali è stato notevolmente ridotto (258 procedimenti al 30 giugno 2022).

Presso il Tribunale di Siracusa erano pendenti, alla data del 30 giugno 2022, 3.436 procedimenti contenziosi, a fronte dei 3.938 pendenti alla data del 30 giugno 2021, confermandosi così la tendenza alla diminuzione degli anni precedenti.

Nel periodo in esame ne sono sopravvenuti 3.000 (quindi in aumento rispetto ai 2.463 dell'anno precedente) e ne sono stati eliminati 3.428.

Sono 680 i procedimenti ultratriennali.

A Ragusa si registra una diminuzione delle sopravvenienze nei procedimenti di lavoro, con 793 procedimenti sopravvenuti, rispetto ai 1175 del precedente periodo, a differenza, però, dei procedimenti di previdenza, passati dai 435 sopravvenuti nell'anno giudiziario 2020/2021 ai 744 del periodo 2021/2022; la pendenza finale è diminuita tanto nel settore del lavoro (pendenti 1140 procedimenti al 30 giugno 2022, rispetto ai 1442 al 30 giugno 2021), quanto in quello della previdenza e assistenza (pendenti 623 procedimenti, rispetto ai precedenti 724).

Anche presso il Tribunale di Caltagirone la pendenza è diminuita, tanto per i procedimenti di lavoro (da 1022 a 833), quanto per quelli di previdenza e assistenza (da 1380 a 1317).

Quanto alla sezione lavoro della Corte di appello, il presidente di quella sezione ha evidenziato la grave scopertura d'organico con cui la sezione si è trovata ad operare per buona parte del periodo in esame e che ha determinato l'aumento della pendenza finale (3.011 procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2022, rispetto ai 2.883 pendenti alla data del 1° luglio 2021, ma erano 3.289 i procedimenti pendenti al 31 dicembre 2021).

Nel frattempo, il 18 febbraio 2022, hanno preso servizio in sezione due nuovi consiglieri e, con l'immissione in servizio degli addetti all'ufficio per il processo, sono state anche adottate opportune misure per il loro impiego, il che ha portato alla predisposizione, da parte degli stessi e fino al 30 giugno 2022, di ben 253 bozze di sentenza in materia di controversie per iscrizione di liberi professionisti alla gestione separata INPS, contribuendo così alla diminuzione dell'arretrato nel settore della previdenza e assistenza.

Sezione Specializzata Imprese Diritto e processo societario - Proprietà industriale e intellettuale

Le controversie trattate dalla detta sezione specializzata presso il Tribunale di Catania possono ricondursi a tre grandi aree:

- le controversie in tema di diritto industriale e diritto di autore;
- le controversie relative al diritto antitrust e quelle in materia societaria;
- un'ulteriore più limitata area con una competenza, ancor più disomogenea, in tema di contratti di appalto pubblico di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria, ferme le norme in tema di riparto di giurisdizione.

A fronte dei sopravvenuti 183 procedimenti (maggiori dei 152 dell'anno precedente) il numero delle sentenze collegiali emesse nel periodo in esame è stato pari a 110; sono stati definiti anche 69 procedimenti speciali; ammontano a 54 i procedimenti c.d. altrimenti definiti; i provvedimenti di volontaria giurisdizione emessi sono stati 9.

La pendenza finale è diminuita, passando dai 440 procedimenti pendenti all'inizio del periodo a 390 al 30 giugno 2022; l'indice di smaltimento è stato di poco superiore rispetto a quello precedente; vi è stata una riduzione della durata prognostica dei procedimenti.

Presso la sezione competente della Corte di appello il dato del contenzioso in materia di proprietà industriale evidenzia che, a fronte della pendenza di 96 cause al 30 giugno 2021, sono sopravvenute 41 nuove cause, ne sono state esaurite 45 e le pendenze finali al 30 giugno 2022 si sono così attestate a 92 procedimenti.

Quanto al contenzioso esistente presso la sezione commerciale del Tribunale di Catania, a fronte dei sopravvenuti 1.431 procedimenti le definizioni sono state 1.567 (di cui 920 con sentenza, aumentate rispetto alle 834 sentenze dell'anno precedente), cosicché si è avuta una diminuzione delle relative pendenze, passate dai 3.937 procedimenti all'inizio del periodo in esame a 3.795 procedimenti al 30 giugno 2022.

Rilevante è anche il carico relativo ai procedimenti monitori: ne sono sopravvenuti 4.544 (quindi in numero ben superiore ai 4.075 del periodo precedente); pur essendo state le definizioni, pari a 4.462, comunque superiori a quelle del precedente periodo (quando furono 4.075), la pendenza ha subito un qualche incremento, passando dai 704 pendenti alla fine del periodo precedente ai 786 procedimenti pendenti al 30 giugno 2022.

Fallimento e procedure concorsuali

Presso il Tribunale di Catania il numero dei fallimenti dichiarati è aumentato (257 nel periodo in esame, rispetto ai 224 del periodo precedente), come conseguenza del venire meno delle disposizioni agevolative previste in periodo d'emergenza sanitaria; peraltro, nonostante l'intervenuta riforma concernente la "soglia" di fallibilità, molti dei fallimenti dichiarati presentano passività non particolarmente rilevanti.

Pur nelle difficoltà di ripresa dopo il periodo di emergenza sanitaria, la pendenza si è attestata, in diminuzione, su 1.700 procedure fallimentari attive, con la chiusura di ben 289 fallimenti.

Del resto, com'è noto, i fallimenti, una volta dichiarati, presentano di norma molteplici difficoltà nel loro successivo svolgimento, dovute ad una pluralità di fattori non sempre autonomamente governabili dall'ufficio che procede. E invero, anche prescindendo dal fatto che i curatori, sebbene ripetutamente sollecitati, non sempre svolgono con solerzia le loro funzioni (specie nei fallimenti di vecchia data ed in quelli in cui lo stato patrimoniale non consente neppure il recupero delle spese), notevoli remore alla definizione delle procedure fallimentari derivano, in generale, dalla necessaria instaurazione di cause aventi per oggetto l'esperimento di azioni revocatorie e di opposizioni, nonché dall'interferenza di altri giudizi di varia natura, fra cui quelli, particolarmente delicati e complessi, relativi ad azioni

di responsabilità degli amministratori delle società: in ciò va di norma individuata la principale causa della pendenza delle procedure fallimentari ultraquinquennali (910 su 1700, pari a 53% delle procedure pendenti).

Va aggiunto che le chiusure "anticipate" in pendenza di liti attive, consentite dall'art.118 della legge fallimentare, novellato dal d.l. n.83 del 2015, sono state in numero limitato, inferiore alle aspettative, confermandosi la particolare "vischiosità" dei fallimenti di più antica data, in tutti i casi in cui esistono beni immobili invenduti o giudizi di divisione il cui esito necessita comunque di un'attività liquidatoria incompatibile con la loro chiusura, anche anticipata.

Presso il Tribunale di Caltagirone le procedure fallimentari pendenti sono rimaste in numero stabile (140), sono state avviate otto procedure fallimentari e ne sono state definite nove.

A Siracusa, alla data del 30 giugno 2022, erano pendenti 535 procedure fallimentari (a fronte delle 614 dell'anno precedente), 40 istanze di fallimento e 5 concordati preventivi (altri 31 concordati preventivi erano e sono in fase di esecuzione).

Il dato numerico è in ulteriore riduzione per quanto riguarda le prime, diminuite ancora nell'anno di riferimento (al 30 giugno 2021 erano 614); in equilibrio è il rapporto tra istanze sopravvenute e istanze eliminate (le prime sono 110 rispetto alle 133 dell'anno precedente, le seconde 107 rispetto alle 126 dell'anno precedente), con una pendenza finale, al 30 giugno 2022, di 40 istanze, rispetto alle 37 dell'anno precedente.

Va confermata la riduzione dei concordati preventivi sopravvenuti (5, rispetto ai 7 dell'anno scorso).

Le procedure fallimentari pendenti da oltre 5 anni sono in costante diminuzione, atteso che sono passate da 407 al 30 giugno 2021 a 350 (di cui 87 in fase di chiusura) al 30 giugno 2022.

Anche a Ragusa risulta una diminuzione dei fallimenti, passati da 414 a 380.

Sfratti e locazioni

La generale crisi economica aveva comportato in anni passati un'esponenziale crescita dei giudizi di sfratto per morosità, sia per le unità immobiliari ad uso abitativo che per quelle con destinazione commerciale, e la situazione si è ovviamente aggravata per effetto della recente emergenza sanitaria da Covid-19.

I dati statistici relativi all'anno giudiziario in esame segnalano, per il Tribunale di Catania, la sostanziale consistenza dei flussi in entrata e, al contempo, una sostanziale corrispondente capacità definitoria da parte dei giudici della sezione cui la materia è tabellarmente assegnata.

I procedimenti per convalida di sfratto iscritti a ruolo nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 sono stati 1090, quelli definiti 1058; la pendenza iniziale era di 115 procedimenti e quella finale, al 30 giugno 2022, è di 147.

In ordine alla specifiche criticità della materia viene osservato che le relative udienze sono di difficile organizzazione e gestione a causa della natura stessa del procedimento, della frequente comparizione personale dell'intimato e dell'assai ricorrente richiesta, da parte dell'intimante, dell'emissione, oltre che dell'ordinanza di convalida, del previsto contestuale decreto d'ingiunzione, per il quale è necessario provvedere in udienza; e tale difficoltà non è risolvibile con il ricorso alla c.d. trattazione cartolare della causa, stante il diritto dell'intimato di comparire personalmente in udienza.

È in costante aumento il ricorso al procedimento cautelare, spesso *ante causam*, nelle cause di comodato e di affitto di azienda, entrambe soggette al c.d. rito locatizio.

I Presidenti degli altri Tribunali non hanno riferito alcunché di specifico in materia.

Responsabilità medica

Presso il Tribunale di Catania i dati statistici relativi agli accertamenti tecnici preventivi per fini conciliativi (art.696 bis c.p.c.) indicano, nell'anno giudiziario in esame, una pendenza iniziale di 45 procedimenti, una sopravvenienza di 82 procedimenti, la definizione di 94 procedimenti e una pendenza finale di 33 procedimenti.

Il Presidente di quel Tribunale rappresenta che le difficoltà di gestione dei procedimenti in esame derivano dalla mancata risoluzione di tutte le questioni connesse alla c.d. legge Gelli-Bianco (*rectius*, legge n.24 del 2017): la responsabilità medica e della struttura sanitaria pubblica e privata, i limiti all'azione di rivalsa del danneggiato nei confronti del medico; l'obbligo di assicurazione delle strutture mediche pubbliche e private e dei medici liberi professionisti; l'esperibilità dell'azione diretta del soggetto danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione.

In tema di accertamento tecnico preventivo per fini conciliativi l'attuale orientamento della sezione competente del Tribunale di Catania tende a contenere i tempi del giudizio (che per legge non dovrebbero essere superiori a mesi sei), limitando la partecipazione ai soli soggetti coinvolti dal danneggiato e, al più, consentendo l'estensione alla compagnia di assicurazioni, in ipotesi di polizza di responsabilità civile.

L'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicurazione della struttura sanitaria e/o del medico è a tutt'oggi un'occasione persa in ragione della mancata adozione dei decreti attuativi concernenti "i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie", che pure avrebbero dovuto essere emessi entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge.

I tempi del procedimento conciliativo sono assai condizionati dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e, con esso, dal reperimento di adeguate figure professionali mediche dotate della competenza specifica inerente al caso concreto che possano comporre il previsto collegio.

È ancora in corso di implementazione un protocollo con il Consiglio dell'Ordine di medici della Provincia di Catania che possa consentire l'estensione della platea dei consulenti tecnici d'ufficio con l'effettivo riscontro delle relative competenze professionali.

I Presidenti degli altri Tribunali non hanno evidenziato nulla di specifico nella materia.

Esecuzione mobiliare e immobiliare

Il Presidente del Tribunale di Catania ha rilevato la pendenza, al 30 giugno 2022, di 5.092 procedure esecutive immobiliari pendenti (in diminuzione rispetto alle 5.805 pendenti alla data dell'1 luglio 2021) e la definizione di 1.676 procedimenti, a fronte di 963 sopravvenuti, nonché di 2.518 procedure esecutive mobiliari pendenti (anche qui in diminuzione rispetto alle 2.937 pendenti alla data dell'1 luglio 2021) e la definizione di 4717 procedimenti, a fronte di 4.298 sopravvenuti.

Vi si è, inoltre, registrato un sensibile e progressivo incremento delle procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n.3 del 2012 e, soprattutto, delle istanze di autorizzazione alla ricerca telematica dei beni da sottoporre a pignoramento, ai sensi dell'art.492 bis c.p.c..

Presso il Tribunale di Siracusa al 30 giugno 2022 risultavano pendenti 2.506 procedure di esecuzione immobiliare, a fronte delle 2.695 pendenti lo scorso anno; le procedure definite nel periodo sono state 484, a fronte delle 448 del precedente periodo; le sopravvenienze in numero di 295, a fronte delle precedenti 306.

Quanto alle procedure di esecuzione mobiliare, ne risultavano pendenti 1.522, a fronte delle 1.447 pendenti lo scorso anno; le procedure definite nel periodo sono state 1.842, a fronte delle 1.667 del precedente periodo; le sopravvenienze in numero di 1.917, a fronte delle precedenti 1937.

Le procedure pendenti da oltre dieci anni si sono ridotte a 135 (erano 154 dell'anno 2021); quelle ultratriennali sono 2.224.

A Ragusa le procedure di esecuzione immobiliare sono passate da 1.408 a 1.600 e quelle di esecuzione immobiliare da 1.329 a 1.101; il Presidente di quel Tribunale ha inoltre rappresentato che il dato delle esecuzioni immobiliari non può non tenere conto del fatto che vi è stata una generale riduzione delle vendite, determinata dall'inopinato protrarsi del periodo emergenziale che ha condizionato in diverso modo i potenziali acquirenti e, ancora, dal succedersi di provvedimenti normativi che hanno comportato anche una sospensione delle procedure, segnatamente di quelle aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore (cfr. d.l. 31 dicembre 2020 n. 183, convertito con la legge 26 febbraio 2021 n.21).

Risultati positivi sono stati raggiunti, presso il Tribunale di Caltagirone, nel campo delle esecuzioni immobiliari (da 950 procedimenti pendenti a 913), mentre sono aumentate quelle mobiliari (da 192 a 260).

PARTE TERZA LA GIUSTIZIA PENALE

CARATTERISTICHE E TENDENZE DEL CONTENZIOSO PENALE

I prospetti statistici penali presentano dati disomogenei nelle sopravvenienze, nelle definizioni e nelle pendenze finali, risultando comunque, a livello distrettuale, una situazione complessivamente stabile.

Resta confermato il giudizio positivo sulle più recenti disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili (d.lgs. 15 gennaio 2016 n.7) e di depenalizzazione (d.lgs. 15 gennaio 2016 n.8), ma in concreto l'effetto deflattivo di questi provvedimenti è tuttora indicato come modesto.

Limitata risulta pure l'operatività dell'istituto processuale della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato (art.168 bis c.p.c.); il Presidente del Tribunale di Ragusa ne ha comunque segnalato un'aumentata applicazione presso quella sezione del dibattimento penale, tale da comportare una significativa deflazione del carico penale.

Da parte del Presidente del Tribunale di Caltagirone è stato indicato come irrilevante il numero di sentenze in cui si è fatto ricorso alla formula decisoria dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art.131 bis c.p.p).

Dalla Procura Generale perviene poi una preoccupata riflessione sulle disposizioni già entrate in vigore della c.d. riforma Cartabia (rectius, della legge 27 settembre 2021 n.134, contenente "delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"), e segnatamente su quelle contenute nel suo art.2, comma secondo, con cui è stato introdotto il nuovo art.344-bis c.p.p. ed è stato parzialmente riformulato il successivo art.578.

La prima disposizione, titolata "improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione" e che rappresenta una delle più novità più discusse della riforma, introduce una causa di improcedibilità dell'azione penale, costituita dalla mancata definizione del giudizio entro il termine di due anni in appello e entro il termine di un anno in cassazione. La previsione, destinata a bilanciare l'esclusione della causa d'estinzione del reato per prescrizione nei giudizi d'appello e di legittimità sancita dalla legge n.3 del 2019 e confermata dal nuovo art.161-bis c.p. della

stessa legge n.134, non riguarda i delitti puniti con la pena dell'ergastolo, anche per effetto dell'applicazione delle circostanze aggravanti, e in ogni caso si applica solamente ai procedimenti di impugnazione relativi a reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020.

Analoga limitazione temporale riguarda il comma 1-bis dell'art.578 c.p.p. (ora titolato "decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione"), che regola le conseguenze dell'improcedibilità sulle decisioni in ordine agli effetti civili.

Anche se il limite temporale di applicazione ne ha finora escluso dirette ricadute pratiche, nella definizione dei criteri di fissazione dei giudizi di impugnazione sopravvenuti dovrà già ora tenersi debito conto anche di tale nuovo impianto normativo.

Analoga preoccupazione viene espressa nelle relazioni delle sezioni penali della Corte.

Pur non trattandosi propriamente di una novità normativa, la stessa Procura Generale si premura di segnalare le rilevanti conseguenze pratiche derivate dalla sentenza della Corte costituzionale n.111 dello scorso 9 maggio, con cui è stata dichiarata 1'illegittimità costituzionale dell'art.568, comma quarto, c.p.p., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.

La decisione ha comportato il necessario e definitivo superamento della prassi della dichiarazione in appello dell'estinzione dei reati per prescrizione con una mera sentenza predibattimentale, della quale era stata sì confermata la nullità assoluta ed insanabile ma sulla quale avrebbe tuttavia prevalso la causa estintiva, secondo l'interpretazione a suo tempo fatta propria dalla Corte di Cassazione a sezioni unite (sentenza n.28954 del 27 aprile 2017, imputato Iannelli).

Sui già sovraccarichi ruoli di udienza delle sezioni penali si è perciò riversata una quota di procedimenti relativi a reati già prescritti, di per sé causa di appesantimento dell'attività di udienza, a prescindere dalla prevedibile speditezza della trattazione.

Viene infine segnalato che, per effetto dei provvedimenti di proroga connessi al protrarsi dell'emergenza pandemica da Covid-19, la possibilità della definizione dei procedimenti penali di appello con modalità cartolare di cui all'art.23-bis del d.1. 28 ottobre 2020 n.137, convertito con legge n.176 del 18 dicembre 2020, è stata dapprima estesa fino al 31 dicembre 2021 (art.7, primo comma, del d.1. 23 luglio 2021 n.105, convertito con legge n.126 del 16 settembre 2021) e, successivamente, fino al 31 dicembre 2022 (art.16, primo comma, del d.1. 30 dicembre 2021 n.228, convertito con legge n.15 del 25 febbraio 2022).

La misura ha dato buona prova di sé, determinando un obiettivo snellimento delle udienze, pur dovendosi registrare un certo numero di richieste di trattazione in presenza e un aggravio dei relativi adempimenti di cancelleria.

Se non va lasciato nulla d'intentato per ridurre i tempi della giustizia penale, una maggiore riflessione merita comunque, a distanza di oltre trent'anni dal varo del "nuovo" codice di procedura penale fondato sul rito accusatorio, il dato per cui la conclamata "scommessa" sul suo buon funzionamento in relazione al diffuso ricorso ai riti speciali da parte degli imputati non ha dato certo i risultati sperati.

Non sembra che, in questo campo, i recenti provvedimenti di riforma per la migliore efficienza del processo penale (d.lgs. n.150 del 10 ottobre 2022, di attuazione della legge-delega n.134 del 2021) possano addivenire a risultati decisivi.

Altrettanto degno di approfondimento è il tema della compatibilità tra l'adottato rito accusatorio e un processo penale strutturato sul mantenimento quasi completo dei "tre gradi di giudizio".

UFFICI GIUDICANTI Corte di appello

Una serie di fattori, non recenti e non esclusivamente riconducibili al più recente fenomeno pandemico, ha purtroppo inciso sull'andamento del settore penale che negli ultimi anni, in Corte, ha fatto registrare un progressivo aumento delle pendenze; nel periodo in esame tale deriva sfavorevole sembra, comunque, essersi arrestata, in quanto al 30 giugno 2022 il numero degli affari penali risulta attestato a 15.982 procedimenti pendenti rispetto ai 16.058 procedimenti pendenti al 30 giugno 2021.

Più specificamente, presso le tre sezioni penali ordinarie della Corte sono sopravvenuti 3.666 procedimenti (erano stati 5.285 nel periodo precedente, 3816 nel periodo nel periodo 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020 e 4486 nel periodo pre-pandemico) e ne sono stati definiti 3.739 (erano stati 3.126 nel periodo immediatamente precedente, 3.113 nel periodo 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020 e 4.269 nel periodo pre-pandemico), con una pendenza finale di 15.879 procedimenti (era di 15.952 procedimenti al 30 giugno 2021).

L'indice di ricambio dei procedimenti penali ordinari si è così attestato in Corte al 102,0% e quello di smaltimento al 19,1%.

L'insufficienza dell'organico (specie prima del settembre 2020, allorché intervenne un decreto ministeriale di aumento per sei unità di consigliere), le sue scoperture effettive, l'inadeguatezza delle strutture logistiche catanesi, oltre alla già ricordata emergenza sanitaria, hanno impedito di mantenere un equilibrio tra l'aumentata sopravvenienza e le potenzialità definitorie del settore penale della Corte.

La pendenza finale presso la sezione specializzata per i minorenni è solo leggermente aumentata, essendo passata da 61 procedimenti al 30 giugno 2021 a 70 procedimenti al 30 giugno 2022, mentre quella presso le sezioni di Corte di assise di appello è diminuita, da 45 procedimenti al 30 giugno 2021 a 33 procedimenti al 30 giugno 2022.

Nel periodo in esame sono sopravvenuti 19 casi di applicazione del mandato d'arresto europeo di cui alla legge 22 aprile 2005 n.69; ne risultano definiti 28, con una pendenza finale di 4 procedure.

Sono altresì sopravvenute tre richieste di estradizione e ne sono state definite quattro, con l'azzeramento della relativa pendenza.

Tribunale di Catania

Il Presidente del Tribunale ha anzitutto segnalato che la persistenza di gravose condizioni lavorative presso l'ufficio G.I.P., sia a causa delle numerose scoperture dei posti di magistrato (quattro sui diciannove previsti) che del grave sottodimensionamento del personale amministrativo, in particolare nelle qualifiche di cancellieri e di assistenti, non compensato dall'impiego dell'insufficiente dotazione di "addetti all'ufficio per il processo", continuano a determinare disfunzioni organizzative rilevanti, con conseguenze negative sulla definizione degli affari di sezione.

Così, a fronte di un modesto aumento della sopravvenienza (10.986 nuovi procedimenti, rispetto ai 10.735 nel periodo precedente), si è registrata una diminuzione del numero delle definizioni (989, rispetto alle 1.067 del periodo precedente).

Diminuito è anche, nel periodo in esame, il numero delle le sentenze emesse con il rito abbreviato (594, rispetto alle precedenti 687), peraltro inerenti in larga parte a procedimenti iniziati nei confronti di numerosi imputati detenuti e per gravi delitti, soprattutto di criminalità organizzata.

In crescita esponenziale il numero delle intercettazioni telefoniche e ambientali (11.832, rispetto a 7.739 nel periodo precedente); è rimasto elevato il numero dei provvedimenti relativi a misure cautelari personali, anche se in diminuzione rispetto al periodo precedente (1.213, rispetto a 1.486), mentre i provvedimenti relativi a misure cautelari reali hanno registrato una sensibile riduzione (304, rispetto a 466).

Nel periodo di riferimento sono stati emessi 213 decreti di archiviazione per intervenuta prescrizione (rispetto ai 203 del periodo precedente), mentre le sentenze di non luogo a procedere per la stessa causa sono state 15 (rispetto alle precedenti 12).

In ordine alla tipologia dei reati è rimasto elevato il numero dei delitti di stalking, dei reati contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione; in lieve aumento i procedimenti per omicidio volontario, per bancarotta fraudolenta e per reati in materia di stupefacenti.

I prospetti statistici relativi ai procedimenti di competenza del tribunale collegiale evidenziano un aumento delle sopravvenienze (455, anziché 372 nel periodo precedente) e una diminuzione delle definizioni (329, anziché 376), con conseguente aumento della pendenza, da 1.299 a 1.425 procedimenti.

Con riguardo ai procedimenti trattati con il rito monocratico, a fronte di analoghe sopravvenienze (5.809, anziché 5.887), è aumentato il numero delle definizioni (6.441, anziché 5.887), la pendenza è stata così ridotta da 17.403 procedimenti a 16.771, nonostante il limitato ricorso ai riti alternativi e la contenuta operatività dell'istituto della messa alla prova, delle modifiche del codice penale di cui ai decreti legislativi nn.7 e 8 del 2016 e di quelle relative al regime di procedibilità di alcuni reati di cui al d.lgs. n.21 del 2018.

Vengono ribadite le criticità legate all'insufficienza e all'inadeguatezza dei locali e delle aule d'udienza (dislocate in plessi diversi), nonché alla limitata disponibilità di aule dotate di impianti di videoconferenza.

Presso la Corte d'assise sono complessivamente pervenuti, nell'anno giudiziario in esame, 19 procedimenti, che si sono aggiunti ai 22 procedimenti già pendenti; ne sono stati definiti 18.

L'assegnazione di un ulteriore giudice presso la sezione misure di prevenzione ha consentito la riduzione delle pendenze da 346 a 265; si è altresì registrata una diminuzione delle sopravvenienze, da 231 del periodo precedente a 188.

Presso la sezione che si occupa della complessa materia cautelare ed è giudice dell'impugnazione delle misure cautelari personali emesse da tutti i tribunali del distretto e delle misure cautelari reali adottate dai Tribunali di Catania e Caltagirone, la produttività dei magistrati si è mantenuta su livelli più che elevati, come dimostra il numero di procedimenti definiti (ben 2.070).

Le statistiche dell'anno in esame evidenziano l'ulteriore decremento degli appelli cautelari pervenuti (717, rispetto agli 890 del periodo precedente, in ulteriore decremento rispetto al periodo luglio 2019-giugno 2020, collegato alla fase più acuta della pandemia da Covid-19), e dei riesami cautelari (1.116 contro 1.630) ma viene segnalato il progressivo incremento delle impugnazioni provenienti dalla pubblica accusa.

Tribunale di Siracusa

Presso il Tribunale aretuseo si registra un aumento delle sopravvenienze, tanto nel settore collegiale, quanto in quello monocratico.

Nel settore collegiale, infatti, sono sopravvenuti 173 nuovi processi, a fronte dei 145 sopravvenuti nel precedente periodo, mentre in quello monocratico sono stati iscritti 4.105 nuovi procedimenti a fronte dei 4.016 registrati nel precedente anno.

L'elevato livello di produttività nel settore penale dibattimentale ha consentito, tuttavia, di operare una riduzione delle pendenze nel settore collegiale (313 procedimenti pendenti, rispetto ai 347 al 30 giugno 2021) attraverso una produttività aumentata rispetto allo scorso anno giudiziario

(207 sentenze, rispetto alle 160 nel periodo 1° luglio 2020-30 giugno 2021) e di contenere l'aumento delle sopravvenienze di rito monocratico (7.828, rispetto alle 7.419) grazie l'aumento delle definizioni (3.696, anziché le precedenti 3.285)

I dati relativi alla Corte di assise evidenziano una tendenza alla progressiva riduzione delle pendenze, con un tasso di definizione che ha superato la sopravvenienza (pendenti iniziali 21; procedimenti sopravvenuti 7; procedimenti definiti 15; pendenti finali 13).

Presso la sezione GIP/GUP si registra una riduzione del numero delle sopravvenienze dei procedimenti contro noti (da 8.411 a 5.950), così che il numero dei procedimenti definiti, pari a 8.224, ha consentito di aggredire significativamente le pendenze (da 12.721 a 10.447).

Rimane sostanzialmente stabile il settore dei procedimenti contro ignoti, che registra un incremento minimo delle pendenze (da 21.482 a 21.554).

Si registra anche nel periodo in esame un aumento dei dati relativi alle ordinanze di convalida di arresto o fermo, alle misure cautelari personali e ai decreti di archiviazione.

Si è alquanto ridotto il numero delle sentenze emesse (305, dalle precedenti 381), mentre è aumentato quello dei decreti di rinvio a giudizio (366, dai precedenti 290).

Tribunale di Ragusa

Presso il Tribunale ibleo si registra, nel settore monocratico, un lieve aumento dell'arretrato (3.285 procedimenti pendenti al 30 giugno 2022, rispetto ai 3.221 procedimenti pendenti al 30 giugno 2021), poiché, a fronte di una sopravvenienza di 1.457 procedimenti nel periodo, ne sono stati definiti solo 1.387, anche a causa dell'impegno del presidente di quella sezione quale reggente del Tribunale.

Analogo aumento delle pendenze si è verificato nel settore collegiale, presso il quale sono sopravvenuti 55 nuovi procedimenti e ne sono stati definiti 50, cosicché il numero complessivo dei processi pendenti è passato, al termine del periodo in esame, a 226 (erano, in precedenza, 220).

Non si segnalano criticità nella gestione dei procedimenti dell'ufficio GIP/GUP, non essendovi un arretrato particolare da smaltire.

Tribunale di Caltagirone

Presso l'ufficio GIP/GUP si registra un aumento dei procedimenti pendenti contro noti, passati da 901 a 1266, atteso che il numero delle definizioni (1.310) non è riuscito a coprire quello dei procedimenti sopravvenuti (1.844), aumentato, rispetto al periodo precedente, del 7,14 %.

L'analisi dei dati del settore dibattimentale consegna, invece, un quadro più che soddisfacente, posto che il numero dei procedimenti pendenti risulta diminuito sia innanzi al collegio, sia presso il giudice monocratico.

Nel settore del dibattimento collegiale il numero delle definizioni, pari a 70, è aumentato del 32,1% rispetto all'anno precedente ed è stato superiore a quello delle sopravvenienze (40), cosicché le pendenze si sono significativamente ridotte da 242 a 210 procedimenti.

Analoga riduzione si è verificata nel settore monocratico, nel quale sono stati definiti 1.095 procedimenti, a fronte dei 931 sopravvenuti, cosicché le pendenze si sono ridotte da 3.662 a 3.501 procedimenti.

UFFICI REQUIRENTI Procura Generale della Repubblica

Nel periodo in esame la Procura Generale di Catania ha assicurato la partecipazione a 565 udienze innanzi alle sezioni penali della Corte di Appello (erano state 576 nel periodo precedente), a 113 udienze innanzi alla Corte di Assise di Appello (a fronte di precedenti 198), a 17 udienze innanzi alla sezione per i minorenni (a fronte di precedenti 21), a 44 udienze innanzi alle sezioni civili (a fronte di precedenti 62), nonché a 32 udienze innanzi al Tribunale di Sorveglianza (erano state 42 nell'anno precedente); ha inoltre partecipato a 33 udienze, camerali e dibattimentali, in procedimenti avocati (a fronte di precedenti 34).

I magistrati della Procura Generale hanno vistato, quanto ai provvedimenti penali, 18.280 sentenze (a fronte di 19.042 del precedente periodo), 7.095 ordinanze (a fronte delle precedenti 5348) e 2.606 decreti (a fronte di 2.287) e hanno proposto 41 appelli, 51 ricorsi per cassazione e 25 altre impugnazioni (nel periodo precedente erano stati rispettivamente 48, 44 e 23).

Sono state, inoltre, disposte quattro avocazioni, di cui due definite con richiesta di rinvio a giudizio, una con richiesta di archiviazione, mentre una è ancora pendente.

Quanto al settore delle esecuzioni penali sono stati emessi (a fronte dei 5.048 del periodo precedente) 5.765 provvedimenti (tra cui 450 provvedimenti di cumulo, a fronte dei 385 del periodo precedente).

La sezione per i rapporti giurisdizionali con l'estero ha, tra l'altro, trattato 17 procedure di estradizione attiva e 19 procedure di estradizione passiva.

Sulla base di tali dati il Procuratore Generale evidenzia un complessivo aumento dell'attività del suo ufficio rispetto al precedente anno giudiziario, da ricondurre alla graduale ripresa dell'attività degli uffici giudicanti dopo la fase più acuta dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Procura distrettuale della Repubblica di Catania

La pianta organica della Procura distrettuale di Catania prevede, oltre al Procuratore della Repubblica, cinque Procuratori Aggiunti e quarantuno sostituti, sicché questo Ufficio si colloca al sesto posto in Italia per numero di magistrati, ma il sottodimensionamento di tale organico, peraltro non completamente coperto, emerge con tutta evidenza ove si consideri che per numero di procedimenti e di imputati e per numero di misure cautelari emesse per reati di criminalità mafiosa la Procura di Catania è al terzo posto in Italia.

Dalle rilevazioni statistiche emerge un aumento delle pendenze dei procedimenti iscritti contro indagati noti (16.307), perché, a fronte di sopravvenienze pari a 16.264 nel periodo in esame, sono stati definiti 15.749 procedimenti.

A causa dell'elevato incremento delle relative sopravvenienze (18.225, a fronte di 16.735 del periodo precedente) anche per i procedimenti contro ignoti il numero delle relative pendenze è aumentato (4.928), e ciò nonostante un significativo aumento dei procedimenti definiti (17.563, a fronte di 16.123 nel periodo precedente).

Il Procuratore della Repubblica ha riferito che l'aumento delle pendenze va ricondotto in larga parte all'aggravarsi dei ritardi nell'attività di notifica degli atti giudiziari, questione per la quale sono in corso interlocuzioni tra gli Uffici giudiziari e l'U.N.E.P. al fine di adottare soluzioni che possano ridurre l'arretrato e i tempi di evasione delle notifiche.

Procura della Repubblica di Siracusa

Il Procuratore della Repubblica ha riferito che nel periodo in esame sono sopravvenuti 8.539 procedimenti iscritti a mod.21 e ne sono stati esauriti 10.183, per cui la pendenza si è ridotta da 11.535 a 9.891 procedimenti, consolidando così una tendenza manifestatasi negli anni precedenti.

Un lieve aumento delle pendenze ha, invece, interessato i procedimenti contro indagati ignoti (essendone sopravvenuti 8.396 e definiti 8.227, cosicché la pendenza è aumentata da 3.889 fascicoli a 4.058) e i fascicoli iscritti a mod.45 (essendone sopravvenuti 2.688 ed esauriti 2.490, con una pendenza aumentata da 519 a 717).

Il numero dei procedimenti per i quali è stata richiesta l'archiviazione per prescrizione è diminuito, attestandosi a 461, rispetto ai 510 del precedente periodo.

Sono state inoltre presentate, nello stesso periodo, 683 richieste di applicazione di misure cautelari personali, 294 richieste di convalida del fermo o dell'arresto e 192 richieste di misure cautelari reali.

Procura della Repubblica di Ragusa

Il Procuratore della Repubblica ha segnalato che nel periodo in esame il carico di lavoro dell'ufficio, per quanto riguarda i procedimenti contro indagati noti e ignoti, è rimasto sostanzialmente inalterato rispetto alla precedente rilevazione, mentre si è avuto un sensibile incremento, di circa il 20%, dei procedimenti rientranti nella competenza dell'Ufficio del Giudice di Pace.

In particolare, con riferimento ai procedimenti con indagati noti, a fronte di 4.675 nuovi procedimenti iscritti, ne sono stati definiti 4.766, con un indice di ricambio, migliore rispetto a quello registrato nel periodo precedente, quando si attestò al 95,16%.

Procura della Repubblica di Caltagirone

L'esame dei dati statistici evidenzia come l'emergenza Covid-19 non abbia determinato ricadute negative sulla produttività dell'ufficio che ha, anzi, ridotto l'arretrato in tutti i settori.

Il Procuratore della Repubblica segnala, in particolare, che la pendenza è diminuita per i procedimenti contro indagati noti (da 2.294 procedimenti a 2.144, essendone sopravvenuti 2.463 e definiti 2.613), per quelli contro indagati ignoti (da 864 a 330, essendone sopravvenuti 2.305 e definiti 2.839), per i procedimenti iscritti a mod.45 (da 412 a 214, essendone sopravvenuti 1.424 e definiti 1.622) e per i procedimenti di competenza del giudice di pace (da 200 a 169, essendone sopravvenuti 351 e definiti 382),

AREE TEMATICHE

Reati in materia di criminalità organizzata

L'analisi dell'andamento delle attività delinquenziali compiuta dalla Procura distrettuale e riferita al periodo in esame ha mostrato che le organizzazioni mafiose del distretto si sono mosse con una strategia tesa a consolidare il controllo sociale del territorio, ritenuto elemento fondamentale per la loro stessa sopravvivenza e condizione imprescindibile per qualsiasi strategia criminale di accumulo di ricchezza.

In quest'ottica l'attenzione investigativa si è focalizzata nel monitoraggio del rischio che le attività imprenditoriali medio-piccole (ossia quel reticolo sociale e commerciale su cui si regge l'economia delle provincie del distretto) vengano, nel medio periodo, fagocitate dalle consorterie malavitose, diventando strumento per riciclare e reimpiegare capitali illeciti.

Ciò premesso, quanto all'analisi delle evoluzioni del fenomeno criminale nel periodo in riferimento, vanno confermate le caratteristiche strutturali e operative delle associazioni di tipo mafioso radicate sul territorio e la loro composizione organica, quali già delineate nelle precedenti relazioni e di seguito richiamate.

E va pure osservato che tali organizzazioni, pur mantenendo una notevole potenzialità offensiva, continuano a perseguire una politica di basso profilo e di occultamento volta a limitare gli episodi di fibrillazione e aperta conflittualità, e conseguentemente gli effetti dell'opera di contrasto realizzata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catania e dalle Forze di polizia.

Tale linea strategica mira a consolidare il processo di progressiva stabilizzazione strutturale e di concentrazione dei propri interessi su appalti, pubblici servizi e riciclaggio, esercitando, parallelamente, il controllo territoriale tramite le attività estorsive ed usurarie estese a larghi settori del mondo produttivo e il predominio sul tradizionale settore propriamente criminale, quale il traffico delle sostanze stupefacenti.

Le indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia hanno così riguardato in primo luogo la città di Catania, dove risultano pienamente operative le famiglie mafiose, già delineate nelle precedenti relazioni, Santapaola-Ercolano ed il clan Mazzei (intesi "carcagnusi").

Il clan Santapaola-Ercolano continua ad articolarsi in squadre operanti in taluni quartieri catanesi tra cui Librino, San Cosimo, Villaggo Sant'Agata, Picanello, S. Giovanni Galermo), con ulteriori articolazioni territoriali operanti nella provincia etnea, specie in paesi come Paternò (gruppi "Assinnata" e "Alleruzzo"), Adrano (clan "Santangelo-Taccuni" e gruppo "Lo Cicero", legato al clan Mazzei), Biancavilla (clan "Tomasello-Toscano-Mazzaglia"), Bronte, Maniace, zona ionica.

Di particolare rilevanza il procedimento n.12138/16 R.G.N.R. (c.d. Agorà), che ha disvelato l'attuale organizzazione dei vertici delle 'famiglie' mafiose del distretto, tra le quali anche quella calatina.

Sotto un profilo generale deve rilevarsi che, seppur decimati da recenti e reiterati provvedimenti restrittivi, i clan mantengono nel medio periodo una composizione numerica pressoché inalterata in seguito al continuo ingresso di nuova manovalanza criminale, proveniente dalle sacche di emarginazione e sottosviluppo radicate nelle periferie degradate dei centri del territorio, mai rimosse ed anzi in via di aggravamento per la perdurante crisi economica e le conseguenti difficoltà occupazionali.

Va peraltro rilevata la modestissima incidenza della capacità di recupero sociale connessa alla detenzione, manifestata anche dall'immediato reinserimento nei clan, anche in posti di rilievo, dei soggetti rimessi in libertà.

Si conferma poi il crescente rilievo dei ruoli attribuiti alle donne (mogli, compagne o addirittura madri degli affiliati) nel nuovo organigramma delle consorterie mafiose, venendo loro affidati non soltanto, come nel passato, compiti di sostegno e raccordo logistico, ma financo responsabilità gestionali.

E deve aggiungersi che le attività dei sodalizi criminali, oltre che nei tradizionali (e remunerativi) settori delle estorsioni, dell'usura e del traffico di sostanze stupefacenti, appaiono diversificate e tese ad espandersi in ogni ambito dal quale possono ricavare profitti: appalti di lavori pubblici e relativi subappalti, filiera dei prodotti petroliferi, scommesse (anche *on line*), lavorazione dei prodotti agricoli, grande distribuzione e, in genere, ogni attività che possa consentire un reinvestimento di capitali illeciti, anche attraverso l'opera compiacente di professionisti e imprenditori apparentemente estranei a logiche criminali.

Particolarmente rilevante sul punto è il procedimento n.11982/17 R.G.N.R. (c.d. Revolutionbet), che ha rivelato l'infiltrazione del clan Santapaola nel settore delle scommesse online, e il procedimento n.1021/2020 R.G.N.R., riguardante svariati "centri scommesse" (in alcuni casi gestiti di fatto da soggetti imparentati con esponenti di clan mafiosi), che operano promuovendo e commercializzando in modo occulto i prodotti illegali e partecipando al lucroso giro d'affari derivante dalle relative scommesse e giochi d'azzardo.

Solleva anche notevole preoccupazione l'interesse della criminalità organizzata per le risorse stanziate per il rilancio del Paese, come pure per le specifiche garanzie pubbliche accordate in favore degli istituti di credito per i finanziamenti concessi alle imprese e da destinarsi ad investimenti o a costi per il personale.

I clan mafiosi sono inoltre dediti alle truffe ai danni dello Stato.

Il clan Santangelo-Taccuni (già oggetto del procedimento n. 6654/17 R.G.N.R. per associazione mafiosa e traffico di sostanze stupefacenti) è stato nuovamente colpito dalle ordinanze cautelari emesse nel procedimento n.5363/18 R.G.N.R. per i delitti di associazione mafiosa finalizzata alle truffe ai danni dell'INPS per l'indebita percezione dell'indennità di disoccupazione agricola.

Nel procedimento n.8098/2016 R.G.N.R. sono stati contestati a esponenti del clan Mazzei il delitto di cui all'art.416 bis c.p. e numerosi delitti in materia tributaria in relazione ad un importante traffico di prodotti petroliferi realizzato tramite società riconducibili agli indagati che realizzavano operazioni fraudolente ai danni dell'Erario; le indagini hanno

condotto al sequestro preventivo di numerosi immobili, mobili registrati e quote di società di capitali ed hanno portato alla condanna di alcuni degli imputati, con confisca dei beni sequestrati.

In sostanza le associazioni criminali lucrano e si finanziano anche grazie alla percezione illecita di sovvenzioni pubbliche dirette a imprese in difficoltà o a lavoratori disoccupati.

Lo spaccio di stupefacenti si conferma, in ogni caso, tra le attività più redditizie e si caratterizza per una marcata, anche se non esclusiva, connotazione multietnica, con soggetti di origine albanese, marocchina, romena, o di aree dell'Africa sub-sahariana, che intrecciano proficui e pericolosi legami di cointeressenza con le surrichiamate organizzazioni criminali.

Il clan Santapaola-Ercolano si avvale inoltre dell'alleanza con il clan Nardo, operante nel Siracusano e i cui interessi spaziano dal traffico di stupefacenti alle estorsioni, fino ad estendersi al settore dei trasporti su gomma e, in generale, al commercio agrumicolo.

Il procedimento n.2025/18 R.G.N.R. (c.d. "mazzetta sicula") ha rivelato la cointeressenza proprio del clan Nardo nel traffico illecito di rifiuti nella discarica di Lentini; la misura reale applicata nel predetto procedimento, ormai definitiva, ha riguardato un patrimonio societario complessivamente stimabile in circa 110 milioni di euro e, nelle more del procedimento ordinario, gli imputati che hanno optato per il giudizio abbreviato sono stati condannati in primo grado.

Tra le altre consorterie operanti in provincia di Catania vanno menzionate quelle anche dei cc.dd. cursoti milanesi e il clan Cappello, i cui rapporti conflittuali sono emersi in seno ai procedimenti n.9100/20, relativo a uno scontro a fuoco avvenuto nell'agosto 2020 con due morti e sette feriti, con conseguente condanna in primo grado di numerosi imputati, e n.7284/21, relativo all'omicidio di Timonieri Vincenzo, per il quale è in corso il giudizio di primo grado.

Il cennato scontro ha altresì evidenziato la spaccatura tra una fazione dei detti "cursoti milanesi" riconducibile allo storico capo Pitarà Rosario (oggi deceduto), e altra frangia, riconducibile a Di Stefano Carmelo; il settore di azione privilegiato è correlato al traffico di sostanze stupefacenti e ad attività estorsive.

Esponenti del clan Cappello sono stati poi destinatari di misure cautelari nell'ambito del procedimento n.6928/20 R.G.N.R., relativo alla gestione di "piazze di spaccio", e nel procedimento n.5227/16 R.G.N.R., relativo all'infiltrazione del clan nel settore del *gaming on line*.

Le più recenti indagini evidenziano la riorganizzazione del clan attorno alle figure di soggetti preminenti da poco scarcerati e la sua strutturazione in gruppi, ciascuno dotato di una certa autonomia e di una specifica "competenza territoriale".

Nel territorio aretuseo i clan Bottaro-Attanasio e Santa Panagia, storicamente operanti in quel territorio, sono stati pesantemente colpiti dalle varie operazioni succedutesi nel tempo ("Aretusa", "Bronx" e "Tonnara"), ma appaiono in ripresa per effetto della scarcerazione di storici esponenti mafiosi.

I clan si occupano, in particolare, della gestione organizzata delle "piazze di spaccio" cittadine operanti in diversi quartieri del territorio urbano, tra cui quella presente nella zona di piazza S. Metodio e caratterizzata, oltre che da una rigida organizzazione dei pusher, da una singolare attività 'pubblicitaria' compiuta anche attraverso un video promozionale diffuso sui social networks; il relativo procedimento, iscritto al n.15253/17 R.G.N.R., ha già visto la condanna degli imputati che avevano scelto il giudizio abbreviato.

Nel territorio dei comuni di Floridia e Solarino recenti operazioni per i reati di associazione di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, estorsioni e usura hanno accertato l'attuale operatività criminale di soggetti in passato già condannati per appartenenza al clan Aparo (procedimento n.11913/17 R.G.N.R., c.d. operazione "San Paolo").

Nel territorio di Noto risulta tuttora operativo il clan Trigila, i cui interessi criminali spaziano dal traffico illecito di sostanze stupefacenti, alle estorsioni, al controllo e gestione delle attività economiche del territorio; nel maggio 2021 gli esponenti apicali del clan sono stati raggiunti da numerose ordinanze custodiali nell'ambito dell'operazione c.d. Robin Hood, definito ad oggi con la condanna di due imputati per associazione mafiosa.

Per parte sua, il Procuratore di Siracusa ha segnalato come il territorio aretuseo sia nella sua interezza caratterizzato da una capillare diffusione del commercio di droga, con una maggiore incidenza nel capoluogo che, in questo settore, funge da elemento trainante, nonché dal

fenomeno estorsivo, connotato da un elevatissimo livello di impenetrabilità e dalla pressoché assoluta carenza di collaborazione, specialmente nella parte meridionale della provincia.

Viene, in particolare, segnalata la reiterata emissione di decreti d'urgenza volti a rimuovere una serie di ostacoli e barriere, apposti presso edifici pubblici di edilizia popolare in Siracusa, sì da rendere i luoghi inaccessibili alle Forze dell'ordine e da blindare, così, le "piazze di spaccio" degli stupefacenti: gli edifici teatro dei fatti vengono, infatti, letteralmente "chiusi" da cancelli, in genere dotati di videocamere e di appositi punti di passaggio per il trasferimento della sostanza stupefacente e del relativo corrispettivo.

Nel territorio ibleo il periodo di riferimento continua ad essere caratterizzato dalla coesistenza utilitaristica di organizzazioni criminali riconducibili sia a "cosa nostra", attiva prevalentemente a Scicli, a Comiso e nel Vittoriese, che alla c.d. stidda gelese, e operanti, oltre che nel traffico di stupefacenti e nelle estorsioni, in settori molto importanti per l'economia locale, quali il controllo del mercato ortofrutticolo e la produzione e vendita degli imballaggi per i relativi prodotti.

Anche in questo territorio il traffico di sostanze stupefacenti non si configura come limitato al piccolo spaccio, ma è diventato la principale fonte di produzione di redditi illeciti da parte di organizzazioni criminali multietniche, tanto che nel dicembre del 2021, dopo che era stato eseguito un provvedimento cautelare del G.I.P del Tribunale di Ragusa ai danni di diciassette soggetti gravemente indiziati di plurimi reati di spaccio, sono stati rinvenuti, in località Randello del Comune di Ragusa, ben 30,499 chilogrammi di "cocaina".

Reati connessi all'immigrazione clandestina

Nel periodo in esame, pur a fronte del proseguimento dell'intensa attività di contrasto alla tratta di esseri umani secondo il metodo di coordinamento multiagenzia avviato dall'ufficio di Procura di Catania nei primi mesi del 2016, si è assistito ad una drastica riduzione dei fascicoli iscritti (12 fascicoli a Mod.21 e 19 a Mod.44), peraltro riguardanti donne di nazionalità diversa da quella nigeriana (prevalentemente romena e bulgara).

Tale riduzione è stata causata sia dal quasi totale azzeramento del numero di donne nigeriane giunte presso i porti di Catania, Augusta e Pozzallo, sia dal mancato rinnovo da parte del Ministero dell'Interno del progetto "Aditus", che grazie alla presenza di personale specializzato rendeva più agevole la c.d. early identification delle vittime di tratta, specialmente minori.

Nel periodo di riferimento è stata registrata, negli arrivi per mare, una significativa presenza di soggetti di sesso femminile (anche minori) di cittadinanza ivoriana e guineana, probabilmente vittime di tratta ma che, a differenza delle vittime nigeriane, si sono repentinamente recate all'estero, rendendo impossibile ogni approfondimento investigativo; ciò lascia supporre che l'Italia sia divenuto paese di mero transito nel tragitto delle nuove vittime di tratta provenienti dall'Africa.

Nonostante il sopra descritto calo delle iscrizioni, nel periodo in esame è stata esercitata azione penale per il delitto di tratta di esseri umani nei confronti di quattordici imputati in cinque distinti procedimenti, sono state emesse ordinanze custodiali nei confronti di otto soggetti per lo stesso reato ed è intervenuta sentenza di condanna per oltre 115 anni complessivi di reclusione nell'ambito del procedimento iscritto al n.5525/17 R.G.N.R.

L'attività di contrasto alle c.d. mafie nigeriane e soprattutto ai gruppi, di particolare efferatezza, di tipo cultista ha consentito di lumeggiare (grazie anche alla collaborazione intrapresa da un loro componente) le dinamiche criminali dell'articolazione siciliana del Cult M.A.P.H.I.T.E., operante anche in diversi altri territori della regione, attivo soprattutto nel settore degli stupefacenti e caratterizzato da un'efficiente rete di approvvigionamento e smercio e dai rapporti con le mafie locali.

Gli otto imputati che hanno optato per il rito abbreviato sono stati condannati a oltre 119 anni complessivi di reclusione per i reati di associazione di stampo mafioso e associazione finalizzata al narcotraffico.

E' altresì intervenuta sentenza di condanna per gli imputati che hanno optato per il rito ordinario nell'ambito del procedimento che ha riguardato il gruppo VIKINGS (n.9184/18 R.G.N.R), con irrogazione di oltre 87 anni complessivi di reclusione nei confronti di nove imputati.

Con riferimento ai reati connessi all'immigrazione clandestina, l'arrivo per mare di migranti dalla Libia, una volta attenuatasi l'emergenza sanitaria, ha avuto un forte incremento, così come gli sbarchi di migranti provenienti dalla Turchia, specie a bordo di velieri, condotti spesso da persone dell'Est europeo (specie ucraini).

Le pur numerose indagini avviate a carico delle associazioni criminali dedite all'organizzazione degli sbarchi hanno sempre trovato un limite nella necessaria cooperazione giudiziaria della Libia o della Turchia, ad oggi mancata nonostante le varie richieste di rogatoria inviate.

Nonostante tali difficoltà, nell'ambito del procedimento iscritto al n.15075/19 R.G.N.R. è stato possibile individuare gli appartenenti ad un'associazione transnazionale, operante in numerosi Stati, che organizzava sia il viaggio che la fornitura di documenti falsi ai migranti; le venti ordinanze custodiali emesse hanno ricevuto conferma in sede di riesame e il procedimento di primo grado si è concluso innanzi al GUP di Catania con sentenza di condanna di alcuni degli imputati.

Dal canto suo, il Procuratore di Siracusa ha rilevato come il fenomeno degli sbarchi clandestini, che negli scorsi anni era in netto calo, abbia conosciuto invece, specie negli ultimi mesi del periodo in esame, una nuova accelerazione: sono giunti, infatti, sulle coste siracusane 6.515 migranti, più del doppio che nel precedente periodo, in 45 sbarchi, a loro volta aumentati di oltre il 50%.

Di notevoli dimensioni si presenta il fenomeno dell'immigrazione clandestina anche nel territorio ibleo, posto che a Pozzallo è presente un *hotspot* per la gestione degli immigrati: nel periodo in esame sono sbarcati, infatti, nel porto di Pozzallo ben 13.570 migranti e 19 sono stati i fermi di soggetti indiziati di esserne stati gli scafisti.

Reati contro la pubblica amministrazione e in materia societaria e fallimentare

Nel circondario etneo il numero di procedimenti definiti nel periodo in esame è stato superiore a quelli sopravvenuti, relativamente ai procedimenti contro indagati noti (950 contro 928) e contro ignoti (648 contro 629), mentre è stato leggermente inferiore per i fascicoli iscritti a mod.45 (769 contro 817).

Più specificamente, in materia di reati tributari, fallimentari e societari vanno registrati gli eccellenti risultati derivati dall'applicazione dei protocolli siglati tra la Procura della Repubblica di Catania, la società Riscossione Sicilia s.p.a., l'INPS e la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, volti a stabilire i tempi e le modalità per acquisire i dati relativi alle esposizioni debitorie erariali.

I protocolli hanno consentito, infatti, di acquisire tempestivamente i dati necessari all'Ufficio del Pubblico Ministero per l'intervento previsto dagli artt.6 e 7 della legge fallimentare e al tribunale fallimentare per l'istruttoria del fascicolo pre-fallimentare e, quindi, per il vaglio dell'eventuale stato d'insolvenza dell'impresa.

Nel territorio ragusano quel Procuratore della Repubblica ha segnalato la netta riduzione dei procedimenti relativi a reati di corruzione, concussione, peculato, abuso d'ufficio e malversazione, mentre continuano ad essere accertate frodi ai danni dello Stato.

In particolare, oltre che nel settore del reddito di cittadinanza, la Procura di Ragusa ha coordinato le indagini relative ad un procedimento avente ad oggetto la commissione di truffe finalizzate all'indebita percezione di agevolazioni in materia edilizia e, in particolare, di quelle relative al c.d. decreto "rilancio" (rectius, d.l. n.34 del 2020, convertito con legge n.77 del 2020).

E nell'ambito di tale attività d'indagine ha proceduto nei confronti di sei soggetti che, quali amministratori di società, in realtà non operative, perché prive di sedi effettive, di forniture e di dipendenti, hanno provveduto all'inserimento delle comunicazioni per il riconoscimento e la cessione o accettazione dei crediti d'imposta relativi a ristrutturazioni edilizia, invero mai realizzate.

Quanto ai reati tributari, a Ragusa nel periodo in esame si è avuto un'ulteriore diminuzione percentuale rispetto al periodo precedente (56% in meno), con l'iscrizione di soli sedici procedimenti a carico di indagati noti.

Il numero dei reati di bancarotta fraudolenta è anch'esso in diminuzione, risultando essere stati iscritti solo nove procedimenti complessivamente, di cui sei a carico di indagati noti (41% in meno rispetto al periodo precedente).

Il Procuratore della Repubblica di Siracusa ha evidenziato il particolare impulso che hanno avuto nel territorio di competenza le indagini relative ai reati economici.

Al fine di razionalizzare ed ottimizzare l'attività di contrasto sul territorio la Procura aretusea ha siglato un protocollo di indagini condiviso con la sezione fallimentare dello stesso Tribunale e con gli Ordini professionali interessati, il cui funzionamento può ritenersi ormai entrato a regime.

Nell'ambito di tali attività sono stati emessi 148 provvedimenti di sequestri (conservativi o impeditivi) che hanno interessato consistenti somme di denaro.

A sua volta il Procuratore di Caltagirone ha rappresentato che, per quanto riguarda i reati contro la pubblica amministrazione, nel periodo in esame vi è stato un decremento del 33% per i delitti di peculato, dell'80% per le corruzioni e del 40% per le malversazioni ai danni dello Stato e indebita percezione di contributi e, per contro, un incremento del 100% delle concussioni e del 15% degli abusi d'ufficio.

Reati previsti dalle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e a tutela del territorio e dell'ambiente

In tali materie sono stati esaminati e definiti, presso la Procura di Catania, nel periodo in esame, un numero di procedimenti di poco inferiore rispetto alle sopravvenienze, e ciò con riferimento sia ai procedimenti contro indagati noti (sopravvenuti 1.041, esauriti 1022), che ai procedimenti contro indagati ignoti (sopravvenuti 284, esauriti 270), che anche ai fascicoli iscritti a mod.45 (sopravvenuti 1.284, esauriti 1.144).

Sono state inoltre depositate tre richieste di misure personali e 165 richieste di misure cautelari reali, tutte accolte.

Nell'ambito della tutela dell'ambiente sono state eseguite svariate indagini in relazione all'inquinamento derivante da disfunzioni nel funzionamento dei depuratori.

Si segnala, in particolare, il procedimento n.4128/21 R.G.N.R., nel cui ambito è stato disposto il sequestro preventivo di una cartiera, del tutto priva di autorizzazioni e impianti di depurazione delle acque reflue derivanti dall'attività di produzione, acque estremamente inquinanti per l'elevata

tossicità degli agenti chimici impiegati e che venivano convogliate nell'alveo del fiume Alcantara, all'interno dell'area protetta del Parco dell'Alcantara; il provvedimento ha superato il vaglio del riesame e della Corte di Cassazione).

Nell'ambito della tutela contro gli infortuni sul lavoro, in data 19 maggio 2022 è stato adottato un protocollo di intesa con l'INAIL al fine di rendere più fluida e immediata l'acquisizione delle informazioni rilevanti per le valutazioni di competenza dell'Ufficio del pubblico ministero.

In ordine ai reati edilizi, il numero di ordini di demolizione spontaneamente eseguiti dai condannati nel periodo di riferimento (30) è notevolmente superiore a quello del periodo precedente; si è poi proceduto a 10 demolizioni coattive e 37 procedure sono state definite a seguito del rilascio dei permessi a costruire.

Nel territorio di competenza della Procura di Siracusa la presenza del polo petrolchimico conduce con rilevante frequenza ad indagini in materia ambientale, con specifico riferimento all'inquinamento atmosferico, marino e del sottosuolo, indagini che hanno consentito, in particolar modo, di accertare una compromissione tale dell'habitat naturale da pervenire alla contestazione della previsione normativa di disastro ambientale.

In tale contesto è stato chiesto ed ottenuto dal GIP presso il Tribunale di Siracusa il sequestro dell'impianto biologico consortile gestito da IAS s.p.a., delle quote e dell'intero patrimonio aziendale di tale società che gestisce l'impianto di depurazione destinato alla depurazione dei reflui dell'area industriale siracusana e dei Comuni di Melilli e Priolo Gargallo.

L'ordinanza cautelare ha riconosciuto la totale inadeguatezza dell'impianto sequestrato allo smaltimento dei reflui industriali immessi dalle società coinvolte, tanto da stabilire che il depuratore dovrà continuare ad operare solo con riferimento ai reflui c.d. domestici, senza più poter consentire l'immissione dei reflui provenienti dalle grandi aziende del polo industriale.

Il provvedimento (al quale sono potenzialmente connesse pesanti ripercussioni sul delicato sistema economico-sociale della realtà produttiva della provincia di Siracusa) si è reso indispensabile per impedire che il depuratore continuasse ad operare sulla base degli attuali titoli autorizzatori, che sono stati ritenuti non conformi a legge, non più efficaci da oltre un decennio e comunque solo parzialmente rispettati.

L'abusiva gestione descritta nell'ordinanza avrebbe prodotto negli anni l'immissione non consentita in atmosfera di circa 77 tonnellate all'anno di sostanze nocive (fra cui sostanze cancerogene come il benzene) e di oltre 2500 tonnellate di idrocarburi in mare negli anni fra il 2016 ed il 2020.

Numerose, inoltre, sono state le attività di indagini dedicate all'incidenza delle malattie professionali derivanti dall'inquinamento e dal mancato rispetto della normativa antinfortunistica, attività per le quali risulta fruttuosa la collaborazione con il NICTAS, ossia con un nucleo di ispettori dell'ASP che da anni si occupa specificatamente di svolgere indagini in materia ambientale e di tutela dei lavoratori.

Nell'anno in esame sono stati, per l'appunto, registrati un infortunio sul lavoro con esito mortale e ventisei infortuni con lesioni gravi.

Molti degli infortuni sul lavoro nel territorio di Siracusa si sono verificati presso il Polo industriale, che è sede del polo petrolchimico più grande d'Italia.

Gli infortuni in genere si verificano nelle fasi di lavorazioni ed interventi negli impianti da parte delle ditte esterne chiamate ad intervenire e collaborare nei siti industriali.

Proprio per l'oggettiva problematica legata al raccordo di lavorazioni complesse e poste in essere da soggetti facenti capo a strutture operative distinte è più frequente, per un verso, la violazione delle misure antinfortunistiche e, per altro verso, la mancata tempestiva denuncia dei fatti all'Autorità Giudiziaria.

A tali fini è in fase di adozione un protocollo operativo con l'INAIL che procedimentalizza tutte le fasi di intervento a partire dalla prima conoscenza dell'evento infortunistico da parte dei soggetti ed enti a vario titolo competenti.

Anche nel circondario ibleo, con riferimento al tema degli infortuni sul lavoro, si è assistito a un loro netto incremento percentuale, pari al 77%, e sono stati iscritti due procedimenti per omicidio colposo a carico di indagati noti, sedici procedimenti per lesioni colpose a carico di indagati noti e otto a carico di indagati ignoti.

In materia di tutela dell'ambiente è stata poi incisiva, nel Siracusano, l'attività di indagine compiuta in relazione agli incendi boschivi che tanta parte del territorio hanno interessato.

Le indagini hanno consentito di individuare gli autori di una serie di incendi, mossi dall'interesse di acquisire zone di pascolo, con applicazione di misura cautelare e emissione di pronuncia di condanna in sede di giudizio abbreviato.

La peculiare caratteristica del territorio aretuseo, per ragioni storiche ricchissimo di reperti archeologici, connota di ulteriore e particolare gravità i reati in materia di violazione edilizia e tutela del territorio, dal momento che assai frequentemente gli interventi abusivi comportano il danneggiamento del patrimonio storico-archeologico.

In considerazione di dette caratteristiche del territorio, particolarmente incidente è stata l'attività dell'apposito Nucleo dei Carabinieri che ha portato a sequestri di beni immobili, scultorei e archivistico-librari, per un ammontare pari a 3.025.000 euro.

Anche nel territorio ibleo hanno avuto grave incidenza i reati contro l'ambiente, in un territorio caratterizzato dalla presenza di numerosi imprese agricole e zootecniche, dove lo smaltimento delle plastiche, dei residui delle lavorazioni e dei rifiuti in genere avviene in maniera spesso illegale; i fenomeni delle c.d. "fumarole" e degli sversamenti nei torrenti continuano ad esserne triste conferma; nonostante l'azione preventiva svolta dalle Forze dell'ordine, nel periodo in esame la situazione è rimasta sostanzialmente invariata, risultando iscritti, complessivamente, 83 procedimenti, di cui 59 a carico di indagati noti.

Reati contro le c.d. fasce deboli e le violenze di genere

Dalla Procura della Repubblica di Catania viene segnalato un leggero incremento delle notizie di reato riguardanti la tutela delle c.d. fasce deboli, ivi compresi i delitti riguardanti la violenza di genere e i delitti informatici ad essi connessi; nel periodo in esame è stata infatti registrata una sopravvenienza di 3081 procedimenti, a fronte dei 3058 procedimenti iscritti nel precedente periodo; i procedimenti definiti sono stati 2949.

Nei casi di violenze sessuali e di violenza domestica in danno di minore e di vittima maggiorenne vulnerabile è prassi consolidata (peraltro conforme ai principi espressi da convenzioni internazionali) quella di richiedere al giudice per le indagini preliminari l'incidente probatorio, dopo avere espletato gli atti urgenti necessari ad orientare le indagini, in modo da assicurare alla persona offesa la fuoriuscita dal circuito processuale ed evitare così la c.d. vittimizzazione secondaria; nel periodo in esame sono stati richiesti ed espletati 28 incidenti probatori, il cui esito è stato messo a conoscenza dei giudici civili e minorili allorché tra le parti erano pendenti cause per l'affidamento dei figli minori.

Sono stati altresì stipulati vari protocolli d'intesa, tra cui quelli aventi ad oggetto la condivisione delle informazioni provenienti dagli ospedali, al fine di consentire l'emersione dei casi di violenza domestica non denunciati.

Particolarmente significativo il numero delle misure cautelari richieste (267), in massima parte accolte, con un tempo medio di risposta da parte del giudice per le indagini preliminari pari a sette giorni, notevolmente ridotto rispetto al passato.

Viene poi sollevato, nei casi di applicazione delle misure di sicurezza detentive, del ricovero in OPG o dell'assegnazione a casa di cura e custodia presso una REMS nei confronti di un soggetto pericoloso che abbia commesso un reato e non sia imputabile, il grave problema dell'insufficiente capienza delle REMS.

Anche la Procura della Repubblica di Siracusa ha segnalato l'applicazione di circa duecento misure cautelari, da quella della detenzione intramuraria a quella del divieto di avvicinamento, nel settore delle violenze domestiche e dei reati sessuali, nonché l'effettuazione di numerose audizioni protette, per lo più condotte in sede di incidente probatorio.

In tale ambito ha meritato attenzione, anche per l'ampia eco mediatica che ha avuto, il processo concluso per la morte del piccolo Evan Lo Piccolo, il cui tragico destino si inserì proprio in un quadro di maltrattamenti nel contesto familiare.

Nel periodo in esame risultano commessi in quel territorio ben tre femminicidi.

Quella di Ragusa si sofferma altresì sulle numerose denunzie per stalking, precisando che le indagini accertano spesso la loro infondatezza o strumentalità, sull'aumento vertiginoso delle iscrizioni per il reato di maltrattamenti in famiglia, evidenziando peraltro che la maggior parte delle misure cautelari applicate hanno riguardato soggetti affetti da patologie psichiche o psichiatriche, non adeguatamente seguiti dai servizi sanitari (per cui i familiari, vittime delle violenze, hanno fatto ricorso alla denunzia

penale per ottenere l'allontanamento del familiare convivente), e sull'aumento dei reati contro la libertà sessuale, molti dei quali maturati in ambienti familiari caratterizzati da grave disagio sociale.

Anche la Procura della Repubblica di Caltagirone ha segnalato un aumento dei procedimenti per *stalking* e maltrattamenti in famiglia.

Reati contro il patrimonio

Il Procuratore della Repubblica di Catania ha evidenziato come il perseguimento degli autori dei reati contro il patrimonio (e in particolare di rapina ed estorsione ai danni di imprenditori ed esercenti economici e di usura) sia generalmente ostacolato dal persistente atteggiamento di reticenza da parte delle persone offese, che tendono a non denunciare o comunque a minimizzare l'entità dei fatti commessi a loro danno da gruppi criminali; non a caso la maggior parte delle denunce per estorsione hanno come substrato conflitti di interesse aventi un substrato privatistico e tendenti a trovare collocazione, piuttosto, nell'ambito del reato di "ragion fattasi".

In relazione ai furti, si registra un aumento di quelli aventi ad oggetto materie prime (rame e altri metalli), in correlazione all'aumentato valore delle stesse; si tratta però di fascicoli iscritti nella quasi totalità a carico di ignoti, come pure è avvenuto per i reati di frode informatica, in forza della comune, estrema difficoltà di acquisire elementi utili per l'identificazione dell'autore.

Notevolmente incrementate le iscrizioni per le fattispecie riguardanti l'indebita percezione del reddito di cittadinanza (543), mentre sono marginali le iscrizioni per un reato analogo, quale quello di cui all'art.316-ter c.p..

A Siracusa si segnala l'altissima diffusione, in ragione della vocazione agricola del territorio, di furti di agrumi in campagna.

Nel circondario di Ragusa il dato percentuale dei reati contro il patrimonio risulta essere in leggera diminuzione grazie anche ai numerosi arresti eseguiti dalle Forze dell'ordine, in particolare per i furti in abitazione; nel periodo in esame sono stati iscritti 343 procedimenti proprio per il reato di furto in abitazione e di essi 55 hanno riguardato indagati noti.

Anche la Procura della Repubblica iblea ha segnalato come rilevante il fenomeno del furto di cavi elettrici in rame delle linee di media tensione di proprietà dell'Enel Distribuzione s.p.a.

Sul punto vengono menzionate le indagini svolte dal Commissariato di Comiso che hanno consentito di individuare e trarre in arresto cinque soggetti ritenuti autori di numerosi furti commessi nella zona.

Nel territorio calatino si evidenzia un aumento dei reati di furto, di riciclaggio e di autoriciclaggio e una consistente diminuzione, invece, dei furti in abitazione, delle rapine, delle estorsioni e delle ricettazioni.

MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA

Presso il Tribunale di Sorveglianza di Catania la sopravvenienza è ritornata su numeri elevati, atteso che fino alla data del 30 giugno 2022 sono stati registrati 4.745 nuovi procedimenti (erano stati 4.502 procedimenti nel periodo immediatamente precedente e 4.179 nel periodo ancora anteriore ma 4.791 in epoca pre-Covid).

Nello stesso periodo risultano definiti 5378 procedimenti, ossia 569 procedimenti in più rispetto all'anno giudiziario precedente.

A loro volta, presso gli Uffici di Sorveglianza di Catania e di Siracusa si registra una sopravvenienza imponente, superiore a quella degli anni precedenti, cui si è fatto fronte con un aumento delle capacità definitorie dei giudici.

Da quel Presidente viene sottolineato che il moltiplicarsi nel tempo del carico di lavoro del Tribunale di Sorveglianza di Catania e degli Uffici di Sorveglianza di Catania e Siracusa si spiega in ragione del sovraffollamento degli istituti penitenziari del distretto registratosi negli ultimi anni (anche per la condivisa diversa opzione di politica giudiziaria in materia, che ha portato il legislatore a non promulgare ulteriori amnistie ed indulti) e dell'applicazione di più recenti normative che hanno sensibilmente aumentato le competenze sia del Magistrato di Sorveglianza che del Tribunale di Sorveglianza, portandoli ad occuparsi degli attuali 4286 condannati definitivi (a ciò va aggiunto il compito di garantire la corretta esecuzione delle misure di sicurezza nei confronti di 442 soggetti pericolosi).

In merito alle condizioni in cui versano gli istituti penitenziari del distretto, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza continua a segnalare che, a parte il comune problema dello stato di degrado delle strutture carcerarie, dovuto per lo più a una pluriennale carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria per penuria di fondi, negli ultimi anni si è registrata

una riduzione del problema del sovraffollamento degli istituti, e ciò grazie ad una serie di concause e, in particolare, per l'azione della Magistratura di sorveglianza che, concorrendo i presupposti di legge, ha concesso un significativo numero di misure alternative alla detenzione.

Più precisamente, dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 sono sopravvenute 4575 istanze di applicazione di misure alternative alla detenzione; nello stesso periodo 1226 istanze sono state accolte, 1402 rigettate e 436 dichiarate inammissibili.

Il ridotto numero dei provvedimenti di revoca (126) e dei ricorsi per cassazione (106), in rari casi accolti, è indicativo dell'oculato esame e dell'attenta valutazione delle relative istanze.

Poche sono state, nel periodo in esame, anche le istanze di liberazione condizionale (17); nello stesso periodo 9 istanze di liberazione condizionale sono state accolte e 3 dichiarate inammissibili.

Sono pure pervenute 299 istanze di differimento dell'esecuzione della pena; nello stesso periodo 55 di tali istanze sono state accolte, 165 rigettate e 9 dichiarate inammissibili.

La sostanziale riduzione del problema del sovraffollamento si è riscontrata da ultimo presso tutti gli istituti penitenziari del distretto, la cui popolazione carceraria è finalmente rientrata nei limiti della capienza regolamentare, fatta eccezione per la casa circondariale di Catania piazza Lanza, di Catania Bicocca e di Siracusa, nonché per la casa di reclusione di Augusta, che ancora presentano criticità nell'offerta, ai detenuti cc.dd. definitivi, di adeguate attività trattamentali dirette al loro recupero sociale.

In proposito va osservato che, ad eccezione che per le case di reclusione di Augusta e di Noto, la maggioranza della popolazione carceraria nelle restanti carceri del distretto non risulta scontare una pena definitiva, ma è detenuta in attesa di giudizio o, comunque, sulla base di un titolo di condanna non definitivo.

Negli ultimi anni, poi, la presenza degli stranieri, pari a 308 unità al 30 giugno 2022 (erano 310 nel precedente periodo), e in particolare quella degli stranieri extracomunitari, è andata ad aumentare fino a costituire circa un sesto dell'intera popolazione carceraria del distretto, con criticità nella loro gestione che dipendono soprattutto da difficoltà di comprensione linguistica e culturale.

Notevoli difficoltà si sono riscontrate anche nella gestione sanitaria dei detenuti, in relazione alla recente normativa che ha disposto il passaggio delle competenze in materia sanitaria dall'Amministrazione penitenziaria al Servizio sanitario nazionale.

Vengono, infine, pure evidenziate le gravose condizioni di lavoro in cui sono costretti ad operare il personale penitenziario e di polizia penitenziaria degli istituti carcerari del distretto, nonché quello dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, in ragione del fatto che i relativi organici non sono adeguati ad affrontare l'imponente attività connessa al servizio d'istituto.

PARTE QUARTA LA GIUSTIZIA MINORILE

TRIBUNALE PER I MINORENNI

Le peculiarità della funzione minorile nel distretto della Corte di appello di Catania

Il Tribunale per i minorenni di Catania svolge la propria attività in un territorio storicamente afflitto dalle condizioni di "povertà educativa" di larga parte della popolazione minorile e sconta, nella propria azione, una cronica e grave carenza di risorse amministrative, come già segnalato nelle relazioni d'inaugurazione degli anni passati.

Il Presidente di quel Tribunale rappresenta altresì che, nel periodo in esame, la persistente emergenza sanitaria da Covid-19 e la correlata crisi economica hanno acuito i conflitti familiari e le condizioni di marginalità, generando nuove povertà e fasce di devianza o disagio.

Una riprova di quanto segnalato è individuata nel crescente numero di casi il Tribunale per i minorenni ha pronunziato l'adozione di minori in condizione di abbandono morale e materiale o il loro abbinamento propedeutico a coppie istanti per l'adozione, ovvero è intervenuto a tutela di neonati abbandonati in strada o in ospedale.

Si è registrata anche una crescita costante dei procedimenti a tutela di minori in tenera età, in presenza di disfunzionali condotte genitoriali, e un preoccupante *trend* di reati predatori o legati al traffico di stupefacenti, commessi da minori spesso non imputabili perché infraquattordicenni, impiegati dalle storiche organizzazioni criminali del territorio come *pusher* o vedette nelle piazze di spaccio.

Gli altissimi tassi di devianza minorile del distretto devono leggersi anche in correlazione agli allarmanti dati dell'abbandono scolastico.

Nella città metropolitana di Catania, la dispersione scolastica si attesta intorno a una percentuale del 25,2%. Tale dato, unitamente ai correlati numeri della devianza giovanile, pone la città a livelli di primato nazionale, addirittura prima tra le quattordici città metropolitane.

E tuttavia, anche su impulso del Tribunale per i minorenni e in accordo con le pubbliche amministrazioni competenti, sono state attuate nuove strategie di intervento, a partire da una rimodulazione delle modalità

di erogazione del reddito di cittadinanza, con lo specifico obiettivo di vincolare i trasferimenti monetari alla frequenza scolastica dei minorenni figli dei beneficiari ovvero alle condizioni fissate nel patto di inclusione dei percettori.

Il mirato impegno volto al contrasto della dispersione scolastica ha già consentito al Tribunale per i minorenni di operare plurimi interventi sulla responsabilità genitoriale, con misure graduate in funzione della gravità della situazione.

E le sinergie consacrate nel protocollo prefettizio catanese per il contrasto alla dispersione scolastica rappresentano, al momento, un *unicum* in Sicilia e, per estensione e operatività, in ambito nazionale.

Analogo protocollo, in via di definizione con la Prefettura di Siracusa, dovrebbe trovare attuazione nel corrente anno.

Lungo la stessa direttrice, in data 27 ottobre 2022, con l'intervento delle Autorità giudiziarie e amministrative della città metropolitana di Catania e il nulla osta del Ministero dell'Interno, è stato firmato il protocollo prefettizio istitutivo delle Equipes Multidisciplinari Integrate ad alta specializzazione (E.M.I.), che operano in sinergia con le Autorità giudiziarie della città metropolitana di Catania.

Una priorità assoluta è poi indicata nel recupero culturale dei territori di frontiera, non potendosi tollerare che vi siano interi rioni o quartieri cui si accede con difficoltà o solo per controlli formali, o nei quali non si riesce ad impedire il compimento delle più varie attività illegali, con pieno coinvolgimento di minorenni.

Troppo spesso gli interventi rivolti a favore della famiglia si risolvono in prestazioni di natura "monetaria", che non incidono realmente sulle necessità e sul potenziamento delle competenze sociali e agiscono, di contro, in un orizzonte limitato al mero tamponamento dell'emergenza.

L'attivazione di servizi di prevenzione, protezione e tutela sempre più rispondenti alle esigenze e necessità del minore richiederebbe l'attuazione, finora incompiuta, di un sistema integrato e coordinato di azioni volte al sostegno al reddito (gratuità della mensa scolastica, adeguate politiche abitative, sostegno all'occupazione), non disgiunte da interventi volti a promuovere una genitorialità competente, attraverso servizi specializzati in grado di intervenire tempestivamente, e non in modo residuale e riparativo.

Una prospettiva che miri a riconquistare culturalmente determinati territori non può prescindere neanche dall'istituzione di centri di aggregazione, che abbiano come obiettivo la formazione culturale e di una coscienza civica adeguata, attraverso lo sport, le relazioni, la condivisione, lo scambio interculturale, la mediazione dei conflitti, la preparazione, l'ascolto, il sostegno scolastico e psicologico del minore e dei suoi familiari, la promozione delle risorse individuali.

Occorrono centri polifunzionali che siano in grado di intercettare le difficoltà e le ansie dei giovani appartenenti a determinati contesti, destinatari o meno di provvedimenti giudiziari, e luoghi dello Stato ove le risorse pubbliche si coniughino con il volontariato qualificato, al fine di potenziare la risposta alle controspinte culturali di modelli deteriori.

A tal fine, il Presidente del Tribunale per i minorenni ha rappresentato di avere avviato interlocuzioni specifiche con le Amministrazioni comunali del distretto e con le principali associazioni di volontariato.

Allo stesso modo è necessario ampliare l'offerta formativa della Scuola, che non può essere limitata al mero sapere scolastico, in quanto prima agenzia educativa alternativa alla famiglia, primo momento di confronto dei minori con la società e luogo in cui tutti devono passare, qualunque sia la loro estrazione sociale e il loro contesto familiare.

Ancora, servirebbe migliorare l'offerta dei centri di formazione o orientamento professionale, per realizzare l'obiettivo di fornire ai giovani - soprattutto a quelli incappati nelle maglie della giustizia minorile- delle concrete opportunità rieducative e di riscatto sociale.

Parimenti, servirebbe una maggiore attenzione e formazione degli operatori delle Forze dell'ordine sulle tematiche minorili, in quanto anticipare la soglia degli interventi, soprattutto di natura civile, consentirebbe alla giustizia minorile di intercettare meglio il disagio di tanti adolescenti, che trovano nelle organizzazioni criminali un modo di appagare la loro ricerca di identità, nella miseria dei nuclei familiari di appartenenza e nella disattenzione delle istituzioni.

Su impulso del Prefetto di Catania il Tribunale per i minorenni ha prodotto una mappa dei quartieri a rischio del capoluogo, che ha consentito all'Osservatorio sulla condizione minorile di elaborare un piano mirato di interventi sul territorio. A tal fine, prezioso è stato l'impegno di tutte le Forze dell'ordine nell'ausilio all'esecuzione di delicati provvedimenti adottati dal Tribunale per i minorenni anche a tutela di minori appartenenti a famiglie della criminalità organizzata, in attuazione del progetto governativo "Liberi di Scegliere", adottato pure a Catania.

Costante è stato l'apporto dell'U.S.S.M. in sede e dall'associazione di volontariato "Libera", partner del protocollo governativo firmato nel luglio 2020 da cinque ministeri (Giustizia, Interno, Famiglia, Istruzione e Università), dalla Direzione Nazionale Antimafia e dalla Conferenza Episcopale Italiana.

Sotto altro profilo, il Tribunale per i minorenni è intervenuto a tutela di centinaia di minorenni ucraini non accompagnati, ovvero privi dei genitori (spesso rimasti in patria e arruolati nell'esercito locale), che hanno raggiunto il territorio siciliano per sfuggire all'emergenza bellica. Tale stato di crisi è andato a sommarsi alla emergenza originata dai costanti flussi migratori dal Nord Africa e dal Medio Oriente.

Per integrare le misure a sostegno, è stato firmato, in data 21 aprile 2022, un importante protocollo con l'organizzazione internazionale *Save the Children*, volto a migliorare l'assistenza dei minori stranieri non accompagnati e dei minori in condizione di povertà educativa. Analoga intesa è stata siglata con il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (UNICEF).

In definitiva, la questione minorile nel distretto giudiziario catanese si conferma, ancora una volta, cruciale.

Agire su tale versante, che è soprattutto culturale, e dunque intervenire sul tema dell'educazione e della formazione, significa prosciugare il bacino che alimenta il modello criminale, influire in maniera duratura sulla sicurezza complessiva delle città e, nel contempo, investire in modo decisivo per lo sviluppo sociale, economico e civile del Paese.

Settore civile

Costante è l'impegno richiesto nel settore civile, ove in alcune materie si registra un'impegnativa domanda di giustizia espressa sia dal pubblico ministero minorile che dalle parti private, a tutela delle persone di età minore in situazione di pregiudizio o di abbandono.

Rispetto a una pendenza iniziale di 4.616 procedimenti sono sopravvenuti 2.948 procedimenti e ne sono stati definiti 2.824, con una pendenza finale di 4.735.

Più specificamente, in materia di responsabilità genitoriale, a fronte di una pendenza iniziale di 1.433 procedimenti, sono sopravvenuti 530 procedimenti e ne sono stati definiti 564, con una pendenza finale di 1.396 procedimenti.

In materia di diritto all'unità familiare previsto dall'art. 31 del T.U. sull'immigrazione, rispetto a una pendenza iniziale di 645 procedimenti ne sono sopravvenuti 712 e ne sono stati definiti 771, con una pendenza finale di 585.

In materia di affidamento familiare e adottabilità, a fronte di una pendenza di 371 procedimenti (comprensiva dei procedimenti a tutela dei minori stranieri non accompagnati avviati prima del mese di settembre del 2015, ai sensi dell'art. 37 bis della legge n. 184/1983), sono sopravvenuti 143 procedimenti, ne sono stati definiti 147 e ne risultano pendenti 366 a fine periodo.

Nella materia della tutela dei minori stranieri non accompagnati (dal settembre 2015 iscritti ai sensi dell'art.19 del d.l. n.142 del 2015), rispetto a una pendenza iniziale di 1.027 procedimenti, ne sono sopravvenuti 992, ne sono stati definiti 814 e ne restano pendenti 1.205.

Nella materia dei procedimenti amministrativi per irregolarità della condotta di cui all'art.25 del r.d. n.1404 del 1934, erano pendenti 64 procedimenti, ne sono sopravvenuti 31, definiti 33 e rimasti pendenti 62 a fine periodo.

A tali dati si aggiungono l'esame di 352 dichiarazioni di disponibilità all'adozione nazionale e l'esame di 48 domande di disponibilità all'adozione internazionale.

Infine, sono state presentate otto domande ai sensi dell'art.28 della legge n.184 del 1983, per la ricerca delle origini da parte delle persone adottate, e sono sopravvenute tre domande di sottrazione internazionale di minori, definite nei tempi di legge.

Settore penale

La devianza minorile nel distretto è prevalentemente connessa a situazioni di svantaggio socio-economico, alla disgregazione dei nuclei familiari e all'arretratezza di determinate aree, in cui le agguerrite organizzazioni criminali esercitano un vero e proprio predominio culturale.

Anche nel periodo in esame sono stati trattati procedimenti penali per vicende di notevole allarme sociale, che in contesti territoriali diversi non appartengono alla realtà tipica dei soggetti minorenni.

Tale dato va valutato in armonia con la particolarità della criminalità minorile del distretto, che frequentemente costituisce un naturale complemento di quella organizzata, presente sul territorio.

Come nell'anno precedente, sono stati definiti o comunque trattati procedimenti e processi per gravi delitti, spesso costituenti duplicazione -per la presenza anche di indagati/imputati maggiorenni- di analoghe vicende trattate dai tribunali ordinari del distretto.

Numerosi procedimenti penali sono stati definiti con l'applicazione dell'istituto della sospensione del processo e messa alla prova di cui all'art.28 del d.P.R. 22 settembre 1988, n.448, che ha consentito ai giovani coinvolti di sperimentare significative esperienze.

In termini più generali, il Presidente del Tribunale riferisce che detto istituto, utilizzato in modo accorto e severo, si è rivelato, nella sua concreta applicazione, una straordinaria opportunità per sperimentare alternative culturali che vanno nella direzione del reale distacco dai percorsi delittuosi intrapresi, soprattutto per quei giovani imputati cui non era stata offerta fino a quel momento alcuna prospettiva virtuosa.

Nell'assenza di mirate politiche sociali di prevenzione, in tante occasioni il procedimento penale ha rappresentato l'unica possibilità per intercettare i disagi personali e familiari dei minorenni e per fornire loro un'opportunità educativa, un possibile momento –forse l'esclusivo- di cesura rispetto al passato.

Così, se alla data del 1º luglio 2021 risultavano pendenti 1013 procedimenti penali nel corso dell'anno in esame ne sono sopravvenuti 1956 e ne sono stati definiti 2055, con una pendenza finale di 914.

Più specificamente, quanto ai procedimenti davanti al giudice dell'udienza preliminare, si segnala che al 1° luglio 2021 quelli pendenti erano 715 e che nel periodo in esame ne sono stati definiti 575, a fronte dei 411 sopravvenuti, con pendenza finale di 551.

I procedimenti pendenti innanzi a quel giudice alla data del 30 giugno 2022 riguardano, in particolare, i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso (2), omicidio (6), violenza sessuale (6), rapina (29), furto (96), rissa (21), ricettazione (44) e spaccio di stupefacenti (60).

Quanto a quelli innanzi al giudice per le indagini preliminari, in data 1 luglio 2021 risultavano pendenti 121 procedimenti; nel periodo in esame sono stati definiti 1371 procedimenti e ne sono sopravvenuti 1377, con pendenza finale di 127.

Al 1º luglio 2021 erano pendenti in fase dibattimentale 177 processi, 168 processi sono sopravvenuti nel periodo in esame e 109 sono stati definiti nello stesso periodo, con pendenza finale di 236 processi.

I procedimenti ancora pendenti innanzi al collegio dibattimentale riguardano, in particolare, i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso (1), violenza sessuale (8), rapina (18), furto (44), rissa (7), ricettazione (28) e spaccio di stupefacenti (28).

Nonostante il periodo emergenziale e l'inevitabile rallentamento, il Tribunale per i minorenni ha sostanzialmente garantito lo smaltimento delle sopravvenienze nei settori G.I.P./G.U.P., e ha definito un considerevole numero di processi nella fase dibattimentale.

Il Presidente del Tribunale per i minorenni ha pure riferito che nel periodo in esame hanno fatto ingresso nei due Istituti penali Minorili di Catania-Bicocca e di Acireale complessivamente 86 giovani (di cui 22 stranieri).

LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PER I MINORENNI

Dopo avere tracciato un quadro della situazione logistica, organizzativa e di pianta organica di magistratura e personale amministrativo, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni ha evidenziato i risultati e le criticità inerenti all'attività svolta nei settori civile e penale.

Con riferimento a entrambi i settori, civile e penale, sono state registrate le tradizionali irregolarità della condotta, emblematicamente rappresentate dai casi di abbandono scolastico, fughe da casa, bullismo, atti vandalici, abuso di alcol e di sostanze stupefacenti. Ad esse si affiancano fenomeni di dipendenza da *internet* o da farmaci, abusi sessuali di gruppo, pratiche di *sexting* (ovverossia, invio di testi o immagini sessualmente esplicite, tramite *internet* o telefono cellulare).

Permangono particolari tipologie di devianza, quali il revenge porn, fenomeno integrato da reati contro la persona commessi con la forza di aggregazione del branco, agendo con crudeltà sulla vittima, anche per motivi di discriminazione di genere, nonché filmando i momenti essenziali dell'aggressione.

Si conferma il coinvolgimento di minori in gravi reati associativi di stampo mafioso, in cui gli stessi diventano nuova linfa per i contesti criminali maggiormente qualificati.

Il disagio che investe gli adolescenti di estrazione sociale medio-alta, al pari dei minori tradizionalmente deprivati, si manifesta nei reati commessi "per noia" e nella diffusione di giochi di morte o atti autolesionistici, in relazione ai quali il malessere, l'emulazione e la richiesta di aiuto si confondono pericolosamente.

Durante il periodo considerato, sono stati registrati nel settore civile 5.667 procedimenti iscritti (a fronte dei 4.358 dell'anno precedente) e, segnatamente, 2.455 procedimenti aperti e definiti, a seguito di istruttoria, con auto-archiviazione (rispetto ai 1.707 dell'anno precedente), 20 procedimenti altrimenti esauriti (a fronte di 13 nell'anno precedente), 1650 procedimenti trasmessi per competenza ad altra Autorità Giudiziaria minorile (rispetto ai 696 dell'anno precedente).

Nello stesso anno, l'Ufficio ha avanzato al Tribunale per i minorenni 1.698 ricorsi, di cui 346 ai sensi degli artt.333-336 c.c. (rispetto ai 219 dell'anno precedente), 149 ricorsi ai sensi dell'art.330 c.c. (rispetto ai 102 dell'anno precedente), 83 ricorsi ai sensi della legge 4 maggio 1984, n.184 sulla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (a fronte di 52 nell'anno precedente), 30 richieste di misure rieducative, quasi tutte riguardanti minori italiani (rispetto alle 34 dell'anno precedente), 1.062

richieste ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n.142 del 2015, in materia di misure di protezione dei "minori stranieri non accompagnati" (a fronte di 753 nell'anno precedente), 28 richieste di altro tipo.

A tali dati vanno aggiunti quelli relativi ai visti apposti e ai pareri espressi e, segnatamente, 3.629 pareri espressi, a fronte dei 3.821 dell'anno precedente, e 6.183 visti apposti, a fronte dei 6.360 dell'anno precedente.

I dati riportati svelano l'emersione di disagio socio-familiare, con urgente necessità di intervento a sostegno dei minori.

L'altissimo numero di minori stranieri non accompagnati, accolti nelle strutture del territorio, ha comportato un'eccellente sinergia con l'Ufficio Territoriale del Governo, che ha gestito le procedure di accoglienza in emergenza di flussi migratori provenienti dalle coste della Sicilia occidentale, fronteggiando le criticità connesse ai controlli sanitari e al sostegno psicologico dei minori; il costante raccordo tra le due Istituzioni ha infatti comportato la ratifica tempestiva delle condizioni di accoglienza, mediante presentazione di ricorsi al Tribunale per i minorenni per la contestuale nomina del tutore, onde fornire immediata rappresentanza legale ai minori bisognosi di cure mediche, anche connesse alla emergenza da Covid-19.

Nel settore penale, sono stati registrati 1.930 procedimenti iscritti a carico di indagati noti, 191 procedimenti a carico di ignoti e 439 procedimenti iscritti a mod.45 (c.d. atti non costituenti notizia di reato): ne deriva un sensibile incremento delle iscrizioni relative all'anno precedente, a loro volta pari a 1.096 procedimenti a carico di indagati noti, 151 a carico di ignoti e 461 procedimenti iscritti a mod.45.

Nel periodo di interesse, il G.I.P. presso il Tribunale per i minorenni ha accolto 21 richieste di misura di custodia cautelare in carcere, per gravi fattispecie di reato (tentato omicidio; detenzione e spaccio di stupefacenti; rapina aggravata; furto aggravato; tentata estorsione; violenza sessuale continuata).

Nello stesso periodo, ammontano a 112 i procedimenti per i quali è stata disposta la sospensione per ammissione dell'imputato al beneficio della messa alla prova. In particolare, sono stati sospesi in fase di udienza preliminare 88 procedimenti su un totale di 411 procedimenti, e in fase dibattimentale 24 procedimenti su 168.

Il dato conferma il principio che la giustizia minorile debba intervenire già nella prima fase della cognizione del giudice, con interventi personalizzati volti alla rieducazione del minore, secondo un adeguato percorso di recupero e con attenzione rivolta sia all'area formativa che all'area riparativa. Tale percorso giurisdizionale riflette significativamente la sua portata, in termini di deflazione, sul dato della popolazione carceraria.

Le sentenze poste in esecuzione per condanna irrevocabile a pena detentiva sono state 50, a fronte delle 58 del precedente periodo 2020/2021; l'esecuzione è sempre avvenuta nei termini di legge dalla comunicazione della irrevocabilità della decisione.

Si registrano nove ordini di carcerazione, di cui cinque in istituto penale minorile e quattro in carcere per adulti, avendo per destinatari soggetti ultraventicinquenni.

Delicata è la fase di predisposizione dei provvedimenti di cumulo, come pure il continuo aggiornamento degli stessi, richiesto anche per soggetti da tempo divenuti maggiorenni, a seguito della sopravvenuta irrevocabilità di condanne riportate per reati commessi durante la minore età.

Le misure di comunità alternative alla detenzione concesse dal Tribunale di sorveglianza ammontano a dieci, di cui quattro di detenzione domiciliare e sei di affidamento in prova ai servizi sociali.

LA CORTE DI APPELLO SEZIONE MINORI

Il carico di lavoro: settore civile

Nel settore civile minorile risulta che nel periodo in esame, a fronte di una pendenza iniziale di 118 procedimenti e della sopravvenienza di 102 procedimenti, la sezione ne ha definiti 115.

Si assesta, quindi, l'aumento delle sopravvenienze già segnalato negli ultimi anni.

Il presidente della sezione continua a sottolineare che, nella maggior parte dei casi, le questioni sottese ai detti procedimenti sono particolarmente complesse e delicate, sia in punto di fatto che di diritto, e che tali procedimenti impongono quasi sempre una complessa attività istruttoria e richiedono una definizione urgente.

Anche nell'anno in esame sono inoltre emersi, dalla loro trattazione, casi gravi di abbandono dei minori in contesti sociali particolarmente degradati, ove le difficilissimi condizioni personali ed economiche del nucleo familiare di appartenenza incidono notevolmente sul corretto esercizio della responsabilità genitoriale e ostano a un adeguato percorso di crescita del minore.

Si è pure dovuto constatare, nella maggior parte dei casi trattati, il mancato recupero delle capacità genitoriali nei tempi utili ad evitare l'adottabilità dei minori, e ciò per l'insuccesso delle misure a tal fine disposte e programmate dalle Autorità competenti.

Il carico di lavoro: settore penale

Per quanto concerne il settore penale, i procedimenti pendenti all'inizio del periodo in esame erano pari a 61; nel periodo in esame sono sopravvenuti 136 procedimenti e ne sono stati definiti 127 (tutti con sentenza); sono rimasti pendenti sono 70 procedimenti (tra cui un solo procedimento ultrabiennale, iscritto a ruolo nell'anno 2019).

Gran parte dei procedimenti hanno riguardato reati relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti (in aumento, rispetto agli anni passati, lo spaccio delle cc.dd. droghe pesanti), reati contro il patrimonio (principalmente furti, anche in abitazione, e rapine) e reati di resistenza a pubblico ufficiale.

Numerosi sono stati i procedimenti per lesioni (anche gravi) e taluni procedimenti hanno riguardato anche il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso.

E' stato definito un procedimento per tentato omicidio e sono stati trattati altri procedimenti impegnativi e delicati, relativi a violenza di gruppo ai danni di minori o di soggetti con disabilità.

Come nei precedenti due anni si registra una diminuzione dei reati connessi all'immigrazione clandestina ma anche quest'anno si sono registrati reati commessi all'interno delle comunità che accolgono anche i minori sbarcati in Italia.

Soddisfacenti sono stati, anche quest'anno, i risultati in ordine all'applicazione dell'istituto della "messa alla prova", finalizzato alla rieducazione del minore e al suo allontanamento da contesti devianti.

PARTE QUINTA

CONCLUSIONI

L'anno trascorso dall'assunzione delle nuove funzioni presso questa Corte d'Appello mi consente di dare migliori indicazioni sulle iniziative nel frattempo avviate e sui primi risultati ottenuti, in un'occasione, quest'occasione, che è votata proprio a dare un rendiconto dell'attività svolta nel distretto e ad individuare temi e fornire spunti da sottoporre al pubblico dibattito.

Delle "sfide" lanciate lo scorso anno, quella logistica si è rivelata la più impegnativa, quantomeno per le sedi catanesi, tale da incidere e condizionare l'intera attività giudiziaria svolta nel capoluogo.

Le necessità correlate all'annosa inadeguatezza di quasi tutte le strutture giudiziarie cittadine, la gestione delle criticità dovute alla loro ingravescente vetustà e, infine, misure resesi necessarie e urgenti a causa di recenti specifici episodi di degrado, addirittura tali da mettere temporaneamente fuori uso importanti spazi lavorativi, hanno assorbito una significativa parte delle energie organizzative degli uffici, che meglio avrebbero potuto essere indirizzate verso obiettivi più strettamente correlati all'attività giudiziaria.

Si giustifica così l'iniziativa di alcuni dirigenti di uffici giudiziari, tra cui lo scrivente, con cui, nello scorso mese di giugno, è stato richiesto l'intervento del Consiglio Superiore della Magistratura, proprio sul presupposto che il provvisorio, ma ormai prolungato, esercizio delegato ai capi degli Uffici giudiziari delle procedure di evidenza pubblica relative, fra l'altro, all'acquisto di beni e servizi e alla gestione del patrimonio immobiliare destinato ad uffici giudiziari determina un'impropria commistione fra le competenze amministrative relative all'organizzazione dei servizi, che rientrano, per dettato costituzionale, nelle attribuzioni del Ministero della Giustizia, e compiti di organizzazione della giurisdizione, propri dei capi degli Uffici, i quali risultano così distratti da incombenze che non attengono alle loro attribuzioni giurisdizionali e ai compiti di organizzazione e miglioramento dell'apparato giudiziario alle stesse connesse.

In riscontro a tale iniziativa il Consiglio Superiore della Magistratura si è limitato, allo stato, a richiedere la compilazione di un questionario, tempestivamente predisposto e inoltrato, ma è evidente che la problematica merita ben altra attenzione da parte dell'Organo di autogoverno.

Non per questo si è rimasti inerti di fronte alle criticità del momento!

Al crollo del soffitto di una cancelleria al terzo piano del palazzo è seguita l'adozione di immediate misure di messa in sicurezza di tutti i locali anche solo potenzialmente interessati al problema e, trasformando le difficoltà in opportunità, si è ottenuto dai competenti uffici ministeriali, in via d'urgenza e con affidamento diretto, la progettazione di un radicale intervento di impermeabilizzazione dell'intera copertura del palazzo di Giustizia.

E' comunque chiaro che solo la realizzazione della Cittadella giudiziaria in viale Africa, i cui lavori sono finalmente in corso, potrà dare soluzione ai problemi dell'edilizia giudiziaria catanese.

Si confida che entro il termine contrattuale dell'autunno del 2024 l'importante opera pubblica possa essere completata ma, per ottenere ciò, è necessario che questo percorso virtuoso impegni la responsabilità morale e civile di tutti gli "attori" della vicenda, ivi compresa l'impresa aggiudicatrice dei lavori e –financo- le maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori.

La copertina di quest'opuscolo, raffigurante l'immagine realistica computerizzata della nuova opera (il c.d. render), vuole esprimere la fiduciosa speranza della sua realizzazione nei tempi programmati.

Questa Presidenza, peraltro, non risparmierà le iniziative di vigilanza, d'impulso e –se necessario- di denuncia sull'andamento dei lavori.

L'altro importante tema che nell'anno appena trascorso ha coinvolto corti d'appello e tribunali ordinari è stato quello dell'utilizzo delle risorse messe a disposizione dal P.N.R.R. (Piano nazionale di ripresa e resilienza).

Si tratta, com'è noto, di un Piano inserito nel programma europeo di risposta alla recente crisi pandemica, approvato dagli organi comunitari nel corso del 2021 e che prevede in favore del nostro Paese interventi per quasi duecento miliardi di euro, articolati in vari ambiti d'investimento e riforma.

Per il Ministero della Giustizia il piano ha individuato alcune linee di intervento, di cui quella sul potenziamento dell'ufficio per il processo è la più importante in termini di assegnazione di risorse economiche (2.282.561.519 di euro, sui 2.827.776.959 euro previsti per l'intero settore).

Quella di potenziare un istituto, quale l'ufficio per il processo, sperimentato in altri ordinamenti e già presente nella legislazione nazionale come struttura organizzativa finalizzata ad assicurare la ragionevole durata dei procedimenti giudiziari, è stata sicuramente un'idea positiva ma la sua concreta attuazione da parte dei nostri apparati governativi ha probabilmente risentito della ristrettezza dei tempi imposti dagli organismi europei, peccando, se non d'improvvisazione, quantomeno di una frettolosa impostazione.

E' stato infatti previsto, con provvedimenti adottati nello stesso anno 2021, che un tale potenziamento passasse attraverso l'assunzione di un consistente contingente di "addetti", reclutati in due scaglioni, di circa ottomila unità ciascuno, per una durata lavorativa di due anni e sette mesi il primo, di soli due anni il secondo.

Ed effettivamente il primo scaglione di tale personale è stato immesso in servizio a partire dallo scorso 21 febbraio, presso i tribunali ordinari e le corti d'appello di tutt'Italia, ivi compresi gli uffici del nostro distretto.

Ma una selezione di questo personale effettuata su materie eccentriche rispetto al suo concreto impiego (diritto pubblico, ordinamento giudiziario, lingua inglese), l'insufficiente formazione degli "addetti" nel dare immediato supporto al lavoro del giudice, la mancanza di stabilità del loro rapporto lavorativo (oltre che, per le sedi catanesi, anche le surrichiamate difficoltà logistiche) hanno rappresentato e rappresentano forti criticità nell'utilizzazione dello strumento, e quindi sulla sua concreta utilità.

Va in particolare segnalato che l'aspirazione a più elevati traguardi professionali da parte di tale personale, di solito ancora in giovane età, e l'assenza di una sicura prospettiva di prosecuzione del rapporto lavorativo, oltre il previsto periodo poco più che biennale, hanno dappertutto determinato numerosi abbandoni, con conseguente spreco di attività formativa, incertezza di risorse disponibili nell'arco temporale di vigenza del piano e necessità di rivedere di continuo le formule organizzative del loro impiego.

Serve allora un correttivo!

La criticità potrebbe essere superata, nell'immediato, attraverso l'unificazione della prossima procedura di selezione del secondo scaglione di "addetti" e del previsto bando di concorso per l'assunzione, stavolta a

tempo indeterminato, di 1500 unità della medesima qualifica professionale, già autorizzata dalle recenti leggi-delega di riforma del processo penale (legge n.134 del 27 settembre 2021) e del processo civile (legge n.206 del 26 novembre 2021), per essere destinate anch'esse all'ufficio per il processo.

Il finanziamento della prosecuzione del rapporto sarebbe così assicurato, quantomeno per i 1500 migliori vincitori del concorso unificato, dai fondi nazionali già stanziati da tali leggi, con ciò rimuovendo, quantomeno per coloro che verrebbero assunti a tempo indeterminato, quelle remore psicologiche che sono state segnalate come presenti, sia nell'impegno di chi dovrebbe essere di supporto, che nell'attività di chi dovrebbe essere supportato.

Solo risorse sicure e durature, infatti, potranno garantire il pieno conseguimento degli ambiziosi obiettivi prefissati dal Piano europeo (per il settore civile la diminuzione, al 30 giugno 2026, del 40% della durata media prevedibile dei procedimenti, il c.d. *disposition time*, nonché la diminuzione, alla stessa data, del 90% dell'arretrato; per il settore penale la diminuzione, sempre al 30 giugno 2026, del *disposition time* del 25%).

Ma in sede europea il Governo si è pure impegnato a dar corso a una serie di riforme normative, anche nel campo della giustizia, per cui, nell'anno giudiziario in esame, si è assistito all'adozione, in sequela, delle già richiamate leggi-delega di riforma del processo penale e del processo civile, nonché della legge-delega di riforma dell'ordinamento giudiziario e del sistema per l'elezione del C.S.M. (legge 17 giugno 2022 n.71).

Si tratta di un complesso e variegato *corpus* normativo che per la parte ordinamentale non è stato ancora completato con l'emanazione dei decreti attuativi e che per il resto è solo in parte entrato in vigore, dovendocisi peraltro orientare tra necessitati differimenti della riforma penale e impreviste anticipazioni di quella civile, per cui una sua completa valutazione va rinviata ai prossimi approfondimenti interpretativi e ai primi riscontri applicativi.

Ma fin d'ora possono apprezzarsi quelle norme, ormai vigenti, eppur tardive, sulle più restrittive condizioni d'eleggibilità dei magistrati alle elezioni politiche e amministrative e sulle modalità del loro successivo

rientro in ruolo (le cc.dd. porte girevoli), nonché quelle, ancora da tradurre in provvedimenti attuativi, che indicano più rigide condizioni per il collocamento fuori ruolo dei magistrati.

Così come non possono non continuare ad essere oggetto di preoccupata attenzione gli effetti dell'istituto dell'improcedibilità dell'azione penale nei giudizi di impugnazione, con riguardo ai procedimenti avviati per i reati commessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, istituto già in vigore dal 19 ottobre 2021 e che ha posto gli uffici giudiziari nella stringente condizione, da un lato, di dovere ridurre l'arretrato secondo i cogenti obiettivi del P.N.R.R. e, dall'altro, di definire i procedimenti d'impugnazione di più recente iscrizione entro i ristretti termini previsti dalla norma.

Una tale semplicistica soluzione al problema della durata dei processi penali in appello e in cassazione oblitera tutte le segnalate criticità in ordine alla carenza di risorse umane, materiali e tecnologiche di cui soffrono gli uffici giudiziari.

L'efficienza di un sistema, di un qualsiasi sistema non più prescindere dalla preventiva organizzazione degli eventuali interventi di riforma e lo stesso concetto di organizzazione non può non avere anche una proiezione temporale, quella di un'accorta programmazione delle azioni necessarie all'ottenimento del risultato atteso.

Di tali razionali concetti il nostro Paese, che invece brilla per inventiva e capacità d'adattamento, ha notoria scarsa considerazione, sol che si rifletta sulle varie forme d'avventiziato giudiziario con cui, negli anni, si è cercato di compensare la cronica carenza degli organici di magistratura e del personale amministrativo, la prima addirittura aggravatasi più di recente, tanto da esigere l'accorciamento del periodo di formazione dei magistrati di ultima nomina.

Ma, come ammoniva uno Statista la cui perdita ha fortemente pesato sulla storia di questo Paese, "si tratta di vivere il tempo che ci è stato dato con le sue difficoltà".

Con questa consapevolezza noi Magistrati, col supporto del personale amministrativo e con l'importante contributo della Classe forense, proseguiremo nel nostro impegno di assicurare la tutela dei diritti dei cittadini, con la speranza di essere (o di tornare ad essere) all'altezza delle loro aspettative, di ritrovare quella massima credibilità e autorevolezza che un organo di garanzia deve possedere.

Devono farsene carico la Magistratura nel suo insieme e i magistrati singolarmente, ma essi devono essere anche aiutati e sostenuti dalle altre Istituzioni e dai cittadini stessi.

Come ha avuto modo di ribadire il Capo dello Stato nel suo discorso di fine anno, "la concretezza della realtà convoca ciascuno di noi alla sua responsabilità e sollecita tutti ad applicarsi all'urgenza dei problemi che attendono risposte".

Campagne denigratorie (o peggio dissacratorie), riforme punitive (o anche solo fuorvianti) non aiutano certo allo scopo e contribuiscono al degrado del Paese.

E si contribuisce a quest'infausta prospettiva, in modo surrettizio ma non meno insidioso, anche solo negando o lesinando alla Giurisdizione buoni codici, strutture e tecnologie adeguate, bravi collaboratori.

Va ancora una volta avvertito, senza supponenza, pacatamente, che una Magistratura impoverita, delegittimata o, peggio, condizionata dall'esterno è un rischio per la libertà di tutti noi e, in definitiva, per il nostro sistema democratico.

Vado a concludere!

Rassicurati, allo stato, da una migliorata situazione sanitaria del Paese, confortati dai buoni risultati giurisdizionali conseguiti nel distretto nell'anno giudiziario appena trascorso e sempre confidando che possano finalmente definirsi, col concorso di tutte le energie positive che questa nostra Terra sa esprimere, quelle condizioni utili alla "svolta" risolutiva delle nodali criticità che frenano l'attività di questo distretto, mi accingo a dichiarare aperto, a conclusione del dibattito, l'anno giudiziario 2023.

PARTE SESTA

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DEL DISTRETTO

AREA CIVILE

Bancari

Tribunale di Siracusa, sezione seconda, sentenza 5 aprile 2022, est. Patti

La nullità di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 287/1990 investe anche le fideiussioni rilasciate per specifiche operazioni, allorché le stesse appaiano attuative della medesima intesa illecita colpita dal provvedimento del 2.5.2005 della Banca d'Italia, traducendosi in una condotta di ulteriore sfruttamento degli effetti della distorsione della concorrenza già determinatasi per via dell'accordo censurato dall'Autorità di vigilanza.

Contratti

Corte di Appello Catania, sezione seconda, sentenza 21 ottobre 2021, pres. ed est. Dipietro

Il principio stabilito in materia di locazione dall'art. 1602 c.c., che fissa nel momento dell'acquisto del bene locato il subingresso dell'acquirente nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto di locazione, esclude per implicito che il fenomeno successorio ex art. 1599 c.c. del trasferimento a titolo particolare della cosa locata possa avere effetto retroattivo e comporta, invece, che il rapporto di locazione viene a scindersi in due periodi distinti, rispetto a ciascuno dei quali l'unico contratto spiega i suoi effetti nei confronti di colui che in quel periodo ha la qualità di locatore.

Tribunale di Ragusa, sentenza 1 aprile 2022, est. Levanti

Le restrizioni correlate alla pandemia da Covid-19 possono incidere o sulla principale prestazione del conduttore, quella di corrispondere il canone nei termini stabiliti dal contratto (art. 1587 n. 2 c.c.), in ragione della crisi di liquidità per mancato esercizio dell'attività commerciale, oppure sulla prestazione dovuta dal locatore, quella di garantire il pacifico godimento della cosa, assicurandone l'idoneità all'uso pattuito (art. 1575 nn. 2 e 3 c.c.): sotto il primo profilo, l'obbligo di rispettare le misure di contenimento, sebbene possa astrattamente giustificare una "sospensione del rapporto" per la durata delle restrizioni, non determina in ogni caso l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria posta a carico del conduttore, il quale - salva una volontaria rimodulazione tra le parti dei termini contrattuali – dovrà adempierla non appena la causa di oggettiva difficoltà finanziaria sarà cessata, trattandosi di impossibilità meramente temporanea ai sensi dell'art. 1256, co. 2, c.c.; sotto il secondo profilo, quando l'impossibilità di godimento è determinata dall'inidoneità della cosa all'uso pattuito, il rischio si trasferisce sul locatore, anche se l'impossibilità sia dovuta ad un evento estraneo al suo controllo e, tuttavia, in ipotesi siffatta, non è consentito al conduttore, che abbia comunque mantenuto la detenzione dell'immobile, sottrarsi integralmente al pagamento del canone.

Successione ereditaria

Corte di Appello di Catania, sezione seconda, sentenza 27 maggio 2022, pres. Dipietro, est. Arena.

Anche quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione ereditaria, così come nelle ipotesi di comunione ordinaria, il giudice non può disporre la divisione di un immobile abusivo o parzialmente abusivo, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti a essa equipollenti, poiché trova applicazione anche per la divisione ereditaria l'art. 46 D.P.R. 380/2001, recante il c.d. T.U. Edilizia (già contenuto nell'ormai abrogato art. 17 della legge n. 47/1985), costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex articolo 713 del c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale.

Tribunale di Ragusa, sentenza 9 giugno 2022, est. Donzella

Il legato di prelazione, avendo natura di legato obbligatorio, non è idoneo a fondare il diritto di riscatto del bene ex art. 732 c.c. riconosciuto al prelazionario in ipotesi di alienazione a terzi della quota ereditaria in difetto della dovuta denuntiatio. Ed invero, gli effetti reali della prelazione non possono che discendere da una delle ipotesi legali di prelazione, che sono previste dalla legge in modo tassativo (ad es., quella di cui all'evocato art. 732 c.c.; quella agraria di cui all'art. 8 L. n. 590/65; quella del conduttore di cui all'art. 38 L. n. 392/1978; etc.), e non anche da prelazione attribuita con disposizione testamentaria, come appunto in ipotesi di legato obbligatorio di prelazione posto a carico ed a favore degli istituiti eredi e legatari - in quanto tale compreso nel novero delle prelazioni negoziali, non trascrivili e non opponibili ai terzi - la cui violazione non attribuisce alcun diritto di riscatto dell'alienato immobile presso il terzo acquirente, potendo unicamente fondare eventuale pretesa risarcitoria nei confronti dell'onerato inadempiente.

Esecuzione

Tribunale di Catania, sezione sesta, ordinanza collegiale 15 luglio 2021, pres. ed est. Cordio

Nell'ipotesi in cui il verbale di mediazione risulti privo dell'attestazione e certificazione di conformità del contenuto del verbale stesso all'ordine pubblico e alle norme imperative, che compete ai difensori intervenuti nel procedimento, come previsto dall'art. 12 del d.lgs. 28/2010, esso non può assumere la valenza di titolo esecutivo, non integrando tale omissione una mera irregolarità formale, risultando in tal caso carente uno specifico accertamento che non è desumibile, implicitamente, dalla mera sottoscrizione del verbale.

Tribunale di Catania, sezione sesta, ordinanza 6 novembre 2021, est. Lentano

Il principio affermato dalla Suprema Corte (Cass. 22645/2012), secondo cui, per richiedere i ratei di credito successivi a quelli quantificati nel precetto, e basati sul medesimo titolo, è sufficiente la menzione di detti ratei nella nota di precisazione del credito, depositata ai fini della conversione del pignoramento, si applica anche nel caso in cui non sia stata depositata la dichiarazione di credito prevista dall'art. 569 I comma, come novellato dalla L. 12/2019, che pure prevede, in caso di mancato deposito, la limitazione del dovuto, in sede di conversione del pignoramento, al precettato. In ogni caso, detta dichiarazione di credito non occorre quando l'istanza di conversione del pignoramento sia depositata prima ancora che sia fissata l'udienza di determinazione delle modalità di vendita. Qualora la conversione del pignoramento sia richiesta con rateazione, ed il credito sia a sua volta retale, come nel caso dell'assegno di mantenimento, non può tenersi conto, nella determinazione delle somme da sostituire al bene pignorato, dei ratei dell'assegno a scadere, poiché l'ordinanza di conversione deve necessariamente cristallizzare il credito alla data della sua emissione.

Tribunale di Catania, sezione sesta, ordinanza 9 febbraio 2022, est. Messina

L'efficacia esecutiva del titolo formatosi contro l'associazione non riconosciuta in un giudizio di cognizione nel quale il creditore non abbia convenuto, in proprio, anche l'eventuale soggetto responsabile ai sensi dell'art. 38 c.c., non si estende automaticamente al predetto soggetto. Pertanto, nei suoi confronti, non può procedere esecutivamente il creditore che azioni un titolo ottenuto solo in danno dell'associazione.

Tribunale di Catania, sezione sesta, ordinanza 26 aprile 2022, pres. Cordio, est. Mangiameli

La rinegoziazione del mutuo sulla prima casa, ex art. 40 ter della l. n. 69 del 2021, sulla base di semplice istanza scritta del debitore, si configura come "procedura stragiudiziale", nella quale il debitore può sollecitare l'intervento del g.e., sotto forma di sospensione della procedura esecutiva, finalizzata ad assicurare effettività alla procedura di rinegoziazione, impedendo così che il tempo necessario ad una seria valutazione della proposta possa pregiudicarne la riuscita, per l'intervenuta vendita coattiva del bene. Pertanto, il controllo demandato all'autorità giudiziaria è di tipo formale, al fine di evitare istanze meramente dilatorie, non essendo previsto un intervento di merito sull'oggetto della rinegoziazione, ossia un accertamento sulla concreta praticabilità di quanto offerto dal debitore con l'istanza di rinegoziazione.

Tribunale di Ragusa, sentenza 28 maggio 2022, est. Maggioni

L'art. 95 c.p.c., nel porre a carico del soggetto che subisce l'esecuzione le spese del relativo procedimento, è dettato per l'ipotesi che il processo di esecuzione giunga alla sua normale conclusione e presuppone, infatti, espressamente un'esecuzione fruttuosa. Il giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del

ricavato o del pignorato al creditore procedente ed ai creditori intervenuti, determinando la parte a ciascuno spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione, in tal caso ammissibile, implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili.

Fallimento

Tribunale Siracusa, sentenza 12 maggio 2022, pres. Milone, est. Maida

In sede di accertamento dello stato passivo del fallimento, la mancanza di data certa della documentazione contrattuale prodotta dalla banca comporta unicamente l'inopponibilità al fallimento delle clausole contrattuali che sui documenti medesimi si assume siano rappresentate, con la conseguenza che le predette clausole non possono essere considerate nei termini dell'effettiva regolamentazione del relativo rapporto.

Tale carenza, non esclude, però, l'esistenza stessa del rapporto contrattuale (la cui prova è questione affatto distinta da quella riguardante l'opponibilità delle clausole), di talché, ove risulti provata la corresponsione di una o più somme da parte della banca, deve essere riconosciuto a quest'ultima un corrispondente credito restitutorio per la linea capitale; e ciò anche in assenza di una domanda restitutoria subordinata fondata sull'art. 2033 c.c., trattandosi di credito che rinviene la sua fonte nel medesimo titolo contrattuale, sì da potersi considerare ricompreso nella originaria domanda.

Tribunale Siracusa, sentenza 14 marzo 2022, pres. Alì, est. Rusconi

In tema di concordato preventivo, benché l'inadempimento possa concernere sia la proposta (intesa come impegno negoziale assunto dal debitore), sia il piano (inteso come modalità di realizzazione della proposta), ai fini della risoluzione del concordato ex art. 186 L. fall., è imprescindibile che detto inadempimento riguardi la proposta concordataria, mentre del mancato rispetto del piano potrà tenersi conto per affermare prospetticamente che la proposta, per come formulata, non sarà adempiuta.

Lavoro

Tribunale di Catania, sezione lavoro, sentenza 1 febbraio 2022, est. Renda

In materia di conferimento di un incarico di direzione di struttura complessa, stante la natura discrezionale dell'atto, non sussiste il diritto ad essere dichiarati vincitori della selezione in ipotesi di contestazione della delibera di attribuzione dell'incarico ad altri, essendo l'aspirante al conferimento dell'incarico titolare di un interesse legittimo di diritto privato, correlato all'obbligo per l'amministrazione di agire secondo i canoni della correttezza e buona fede, nonché dei principi di imparzialità, efficienza e buona andamento di cui all'art. 97 Cost..

La lesione degli interessi del candidato pretermesso valutata in termini di perdita di chance, intesa come concreta possibilità di vedersi assegnare l'incarico quantificabile sulla base del tasso di probabilità che l'istante aveva di risultare vincitore, impone l'onere di provare, sia pure in via presuntiva e probabilistica, la concreta possibilità di essere selezionato ed il nesso causale fra inadempimento ed evento dannoso, attraverso l'allegazione e la prova di quegli elementi di fatto idonei a far ritenere che il regolare svolgimento della procedura selettiva avrebbe comportato una concreta, e non ipotetica, probabilità di vittoria.

Tribunale di Catania, sezione lavoro, sentenza 1 marzo 2022, est. Mirenda

Il conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa avviene previa valutazione comparativa svolta rispetto ad una rosa di candidati. La valutazione comparativa tra più aspiranti è funzionale ai principi di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione e concorre alla salvaguardia dell'interesse pubblico alla tutela della salute dei cittadini. L'incarico, avendo carattere fiduciario, deve ricadere, diversamente da quanto accade nelle ipotesi di valutazione comparativa tra più candidati secondo la regola del concorso all'esito del quale deve individuarsi il soggetto più meritevole, non sul migliore in senso assoluto, ma sul dipendente che sia ritenuto migliore in relazione alle attitudini necessarie per gestire, organizzare e dirigere il lavoro che afferisce all'incarico da ricoprire. Ne consegue che l'esercizio di potere unilaterale negoziale e la natura fiduciaria della scelta del dipendente cui conferire un incarico di responsabilità vincolano l'autorità ad osservare il divieto di discriminazione ed a conformarsi al canone di correttezza e buona fede che presidiano ogni rapporto obbligatorio contrattuale. L'eventuale inosservanza, in detta valutazione, dei doveri di correttezza e buona fede, mentre può giustificare una pretesa risarcitoria dei candidati non prescelti (anche per perdita di chance), non può giustificare l'annullamento dell'atto di conferimento dell'incarico, non esistendo un principio generale secondo il quale la violazione dei suddetti principi comporti di per sé la nullità o la annullabilità dell'atto.

Tribunale di Catania, sezione lavoro, sentenza 4 maggio 2022, est. Scardillo

Alla luce dei principi di funzionamento dell'ordinamento sindacale la regolamentazione collettiva aziendale – anche derogatoria *in peius* della legge, laddove da quest'ultima autorizzata – rimane efficace fino all'approvazione di una nuova disciplina collettiva nazionale o aziendale, senza che detta regolamentazione pattizia derogatoria venga meno al variare della previsione normativa derogata.

La deroga in questione opera per tutti i lavoratori in forza nell'azienda anche se non iscritti a nessuno dei sindacati stipulanti. L'operatività della deroga di fonte sindacale in questione non può escludersi in relazione a singoli lavoratori non iscritti ai sindacati, in quanto trattasi di potere normativo generale espressamente delegato dalla legge alla fonte collettiva.

Tribunale di Catania, sezione lavoro, ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, 14 marzo 2022, est. Fiorentino

In relazione agli artt. 2, 3, 32. co. 2, Cost., non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 4, comma 5, D.L. 1 aprile 2021, n. 44 (in Gazz. Uff., 1 aprile 2021, n. 79), recante "misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" e convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76, nella parte in cui, nel prevedere che, per il periodo di sospensione del dipendente pubblico esercente una professione sanitaria disposta a seguito del mancato assolvimento dell'obbligo di vaccinazione, non siano dovuti "la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato", esclude, in favore del detto dipendente, l'erogazione dell'assegno alimentare (comunque denominato) previsto dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva di categoria in caso di sospensione cautelare o disciplinare.

Tribunale di Catania, sezione lavoro, sentenza 20 maggio 2022, est. Di Benedetto Lo svolgimento in concreto delle mansioni proprie di una posizione organizzativa formalmente istituita nella struttura dell'Ente datore di lavoro pubblico, con assunzione delle relative responsabilità, determina il diritto del dipendente pubblico a percepire il differenziale economico spettante in ragione della P.O. di fatto espletata, senza tuttavia tenere conto della retribuzione di risultato in ipotesi prevista dalla contrattazione collettiva, laddove difetti la specifica allegazione e prova di concrete e significative circostanze in ordine agli obiettivi assegnati e al conseguente grado di raggiungimento degli stessi.

Tribunale di Catania, sezione lavoro, sentenza 7 gennaio 2022, est. Nicosia In materia di benefici contributivi in favore delle imprese in situazione di crisi, le agevolazioni previste dall'art. 24 comma 3 della l. n.223/1991 possono essere riconosciute dall'INPS solo nel caso in cui la vicenda risolutoria programmata dall'impresa resti regolata in un accordo sindacale concluso in forma scritta.

Tribunale di Catania, sezione lavoro, sentenza 27 aprile 2022, est. Porcelli

È inefficace, per carenza del requisito della spontaneità, la rinuncia ad impugnare il licenziamento effettuata dal lavoratore, al momento della consegna in azienda dell'atto di recesso, mediante apposizione della propria sottoscrizione in calce ad una dichiarazione dattiloscritta unilateralmente predisposta dal datore di lavoro – sia per accettazione che per rinuncia – ed apposta in calce alla lettera di licenziamento.

Tribunale di Siracusa, sezione lavoro, sentenza 30 giugno 2022, est. Urso

Il T.F.R. maturato nel periodo di cassa integrazione in deroga non può essere posto a carico dell'INPS, ma resta a carico del datore di lavoro. La previsione dell'art. 2 comma e legge n. 464 del 1972 (oggi abrogata dal d.lgs. 148/2015) riguarda la cassa integrazione straordinaria e non quella in deroga.

La previsione normativa che fa gravare le quote di t.f.r. maturate durante il periodo di integrazione salariale sull'INPS, infatti, è norma speciale non applicabile analogicamente, né suscettibile di interpretazione estensiva, essendo stata dettata in relazione alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e non estesa agli ammortizzatori sociali in deroga.

Tribunale di Siracusa, sezione lavoro, sentenza 3 marzo 2022, est. Gurrieri

La garanzia posta dall'art. 22 st. lav., che subordina il trasferimento dall'unità produttiva del dirigente sindacale al nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza, riguarda il dirigente della r.s.a., ossia colui che, designato da parte del sindacato ad iniziativa dei lavoratori, svolga concretamente ed effettivamente attività sindacale nell'unità produttiva di appartenenza. Essa trova applicazione quando si verifichi un trasferimento in senso tecnico, ovvero lo spostamento e l'inserimento stabile (e non solo temporaneo) del dirigente sindacale in un'articolazione organizzativa dell'impresa diversa da quella di originaria appartenenza.

Famiglia

Corte di appello Catania, sezione persona, famiglia e minori, decreto 11 maggio 2022 pres. ed est. Motta

Ai fini dell'autorizzazione temporanea a permanere sul territorio dello Stato ex 31 co. 3 d.lgs. 286/1998, assumono rilievo anche rapporti *lato sensu* familiari, intesi quali vincoli stabili socialmente riconosciuti, che trovano copertura giuridica nell'art. 2 Cost. e nell'art. 8 CEDU. È, dunque, ammissibile l'istanza proposta dal c.d. genitore sociale, fermo restando che la fondatezza della stessa presuppone la prova agli atti del ruolo ricoperto dall'istante nel nucleo familiare e della significatività della relazione instaurata con il minore nel cui interesse dichiara di agire.

Corte di Appello, sezione persona, famiglia e minori, sentenza 12 maggio 2022, pres. ed est. Motta

Non è contraria all'ordine pubblico la sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità di un matrimonio concordatario per simulazione unilaterale e parziale del consenso, allorquando emerga dagli atti di causa del giudizio ecclesiastico che la riserva mentale era conosciuta o conoscibile con l'ordinaria diligenza da parte del coniuge incolpevole.

La valutazione della conoscenza o conoscibilità della riserva mentale deve essere condotta con riferimento allo specifico *bonum matrimonii* oggetto di simulazione unilaterale, per come esplicitato nella pronunzia delibanda, in ossequio al principio di laicità dello Stato e di autonomia tra ordinamento statale e canonico.

Corte di Appello, sezione persona, famiglia e minori, sentenza 11 marzo 2022, pres. Motta, est. Longo

L'assegnazione della casa familiare, rispondendo all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, è consentita unicamente con riguardo a quell'immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza. Indi, in caso di contestazione, è onere della parte che chiede l'assegnazione della casa provare quando la famiglia si trasferiva in quell'abitazione, al fine di dimostrare, nell'interesse della prole, che, ancor prima della crisi matrimoniale, quell'immobile costituiva l'ambiente in cui i figli erano cresciuti, sviluppando la propria personalità e le proprie consuetudini di vita.

Tribunale Catania, sezione prima, sentenza 14 luglio 2021, est. Mangano

Il carattere sussidiario dell'obbligazione degli ascendenti rispetto a quella primaria dei genitori richiede l'assoluta incapacità reddituale del genitore non inadempiente, non potendosi considerare gli ascendenti quali fideiussori delle obbligazioni che con il matrimonio o con la filiazione assumono i genitori. Pertanto, l'obbligazione degli ascendenti non sorge per il solo fatto che uno dei genitori sia rimasto inadempiente all'obbligo di mantenimento dei figli, se comunque l'altro genitore è in grado di mantenerli.

Tribunale di Siracusa, sezione prima, sentenza 28 febbraio 2022, est. Vetta

Deve ritenersi sussistente la legittimazione "iure proprio" del genitore a richiedere l'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, quand'anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio.

AREA PENALE

Immigrazione clandestina

Corte di assise di appello, sezione terza, sentenza 7.07.2021, pres. Messina, est. Lattanzio

In tema di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, con riferimento all'ipotesi del soccorso in mare, la scriminante dell'adempimento di un dovere prevista dall'art. 51 c.p. presuppone una situazione di pericolo attuale, c.d. distress, in senso ampio, sussistente non solo nell'imminenza del naufragio, ma anche in presenza di determinati fattori, quali il precario stato di galleggiabilità del natante, l'assenza di equipaggio professionale a bordo, l'insufficienza di dotazioni di sicurezza, il sovraffollamento dell'imbarcazione, la presenza di soggetti bisognosi di assistenza medica. La stessa scriminante richiede non un'operazione di salvataggio in senso stretto, limitata al recupero dei naufraghi e alle prime cure, bensì estesa al trasporto dei sopravvissuti in luogo sicuro (c.d. "place of safety"), ove possano accedere a beni e servizi fondamentali e, nel caso di migranti, alle procedure necessarie al transito verso la destinazione finale, conformemente alla risoluzione del Consiglio d'Europa n. 1821 del 21 giugno 2011, punto 5.2., secondo cui "la nozione di luogo sicuro non può essere limitata alla sola protezione fisica delle persone, ma comprende necessariamente il rispetto dei loro diritti fondamentali".

Misure di prevenzione

Tribunale di Catania –Sezione Misure di prevenzione, decreto 2.11.2021, pres. est. Urso

Nel procedimento di prevenzione, in tema di amministrazione e gestione di beni sequestrati, allorquando l'amministratore giudiziario, concludendo la relazione ex art. 41 D. Lgs. n. 159/2011 nel senso della sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione dell'attività di impresa, alleghi l'attestazione di un professionista asseveratore, l'intera relazione è sottoposta al vaglio del Tribunale sia sotto il profilo della veridicità dei dati esposti, che sotto quello della plausibilità del programma di prosecuzione".

Tribunale di Siracusa, Sez. penale, sentenza 21.04.2022, giudice Mazziotta

In tema di divieto di avvicinamento alle manifestazioni sportive, sebbene il c.d. D.a.spo. giudiziario ex art. 6 co. 7 L. n. 401/1989 presenti la medesima ratio del c.d. D.a.spo. amministrativo ai sensi dei commi 1 e 2 della stessa norma, trattandosi in entrambi i casi di misure di prevenzione (l'una applicata dall'autorità amministrativa e convalidata dal Giudice, l'altra applicata direttamente dal Giudice), la violazione del c.d. D.a.spo. giudiziario non integra alcun reato, né ex artt. 389 c.p. o 650 c.p., né ex art. 6 co. 6 L. n. 401/1989, ostandovi il principio di tassatività della fattispecie penale e il divieto di analogia in malam partem. Invero, l'art. 6 co. 6 L. n. 401/1989 punisce esclusivamente «il contravventore alle disposizioni dì cui ai commi 1 e 2», riferibili al c.d. D.a.spo.

amministrativo, purché convalidato dal Giudice, ma non anche chi violi la pur analoga prescrizione impartita dal Giudice con sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 6 co. 7 L. n. 401/1989.

Procedimento penale

Corte di assise di appello, sezione prima, sentenza 19.05.2022, pres. est. Messina Il delitto punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 c.p. per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circostanza attenuante dalla quale derivi l'applicazione di pena detentiva temporanea. (Fattispecie relativa a delitti di omicidio aggravato commessi antecedentemente alla riforma dell'art. 157 c.p., giudicati previo riconoscimento della circostanza attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall'art. 416 bis.1 co. 3 c.p.).

Tribunale di Catania, Corte di assise –sezione quarta, ordinanza 26.11.2021, pres. Urso, est. Minnella

Nell'udienza preliminare celebrata nei confronti di più imputati, il termine finale per la richiesta di giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 438 co. 2 c.p.p. si identifica con il momento nel quale, esposte le proprie conclusioni definitive, il G.U.P. toglie la parola alla parte per passare alla trattazione della posizione successiva. Fino a tale momento, pertanto, l'imputato può chiedere di essere giudicato con rito abbreviato.

Reati commessi dal fallito

Tribunale di Siracusa, Sez. penale, sentenza 28.03.2022, pres. est. Frau

L'imprenditore che non abbia tenuto i libri o le scritture contabili risponde del delitto di bancarotta fraudolenta di cui all'art. 216 co. 2, seconda ipotesi, Legge Fallimentare, e non di bancarotta semplice ai sensi dell'art. 217 Legge Fallimentare, allorquando la ricostruzione complessiva della vicenda indichi un deliberato disegno fraudolento dell'imputato, indicativo della volontà di rendere impossibile la ricostruzione patrimoniale e, dunque, del dolo tipico della bancarotta fraudolenta.

Reati contro il patrimonio

Tribunale di Siracusa, Sez. penale, sentenza 5.10.2021, giudice Catalano

Risponde del delitto di estorsione, e non di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, il soggetto che, dopo aver ottenuto una somma a titolo risarcitorio a seguito di transazione con la compagnia assicurativa, minacci di mali ingiusti il legale che aveva curato la transazione, pretendendo di ottenere da quest'ultimo ulteriori somme, col pretesto di aver diritto ad un risarcimento più elevato nel quantum. In tal caso, il reo non agisce nei confronti di un soggetto verso il quale avrebbe potuto avanzare una pretesa giuridicamente tutelabile, né agisce con l'intento di soddisfare, in maniera ragionevole e fondata, un proprio preteso diritto.

Tribunale di Siracusa, Sez. penale, sentenza 13.07.2021, giudice Catalano

Non risponde del delitto di truffa (c.d. "truffa del cartellino") il dirigente di Unità Operativa Complessa che, pur timbrando il cartellino marcatempo, ometta di comunicare entrate e uscite giornaliere, poiché, secondo il C.C.N.L., egli è vincolato esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi annuali prefissati dall'azienda sanitaria, ma senza alcun vincolo di orario. Segnatamente, il dirigente di U.O.C. non ha l'obbligo di segnalare le eventuali uscite durante il giorno, di per sé ininfluenti ai fini retributivi, salvo il caso in cui esse fossero occasionate dall'esercizio di attività libero-professionali, che non potrebbero sovrapporsi a quella istituzionale.

Tribunale di Siracusa, Sez. penale, sentenza 10.01.2022, pres. est. Frau

Il discrimine tra il delitto di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, seppur ancorato dalla giurisprudenza di legittimità a parametri soggettivi, si fonda anche su parametri oggettivi: se, dunque, l'agente sia convinto di agire per far valere un diritto, ma adoperi una condotta sproporzionata e trasmodante, risulta integrato il delitto di estorsione.

Reati contro la famiglia

Tribunale di Siracusa, Sez. penale, sentenza 20.01.2022, giudice Coniglio

Con riferimento al reato di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 c.p., perpetrato dall'imputato nei confronti di persona convivente, sussiste l'aggravante della presenza di un minore di anni diciotto, prevista dall'art. 61 n.11 quinquies c.p., anche nel caso in cui lo stesso conti solo pochi mesi di vita -e, dunque, non possieda la maturità psicofisica per comprendere la portata lesiva della condotta illecita- ove il minore risulti comunque esposto alla percezione della condotta medesima. In tal caso, è integrata la c.d. "violenza assistita", individuandosi lo stato di sofferenza e di umiliazione della vittima non solo nell'effetto diretto del comportamento dell'agente su di essa, ma anche nell'effetto indiretto che tale comportamento produce sui figli minori, in conseguenza del clima di violenza instaurato dall'agente all'interno della comunità familiare.

Tribunale di Siracusa, Sez. penale, sentenza 28.06.2022, giudice Catalano

Non risponde del delitto di maltrattamenti in famiglia -che richiede la coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo a una serie di violenze fisiche e morali in modo continuo e abituale- quello dei genitori che, per evitare sofferenze ai figli minori, attui un atteggiamento iperprotettivo, che si sostanzi nel delegare loro la scelta di coltivare o meno il rapporto con l'altro genitore, e ometta di imporre di mantenere validi contatti con quest'ultimo.

Reati contro la persona

Corte di assise di appello, sezione terza, sentenza 12.07.2021, pres. Messina, est. Lattanzio

In tema di omicidio volontario, non ricorre la scriminante della legittima difesa, reale o putativa, neanche sotto forma di eccesso colposo, allorché tutti gli elementi del processo rivelino la condotta aggressiva dell'imputato e la circostanza che la vittima fosse disarmata o in fuga, ovvero emerga che l'agente, nel respingere l'offesa ingiusta altrui, si sia avvalso di mezzi non proporzionati e, comunque, eccessivi rispetto all'entità del pericolo. Di contro, il pericolo della lesione del bene giuridico deve essere incombente al momento della reazione, la quale deve rappresentare l'unico mezzo per evitarla. In conseguenza, non deve trattarsi né di un pericolo cessato, né di un pericolo futuro, venendo meno, nel primo caso, la necessità di prevenire l'offesa e, nel secondo, l'impossibilità di attendere l'intervento delle autorità.

Corte di assise di appello, sezione prima, sentenza 5.05.2022, pres. est. Messina

In tema di attenuante della provocazione per il delitto di omicidio, la cesura temporale tra il gesto della vittima, potenzialmente suscettibile di suscitare una reazione iraconda, e il momento dell'effettiva reazione dell'autore dell'omicidio, in una al carattere smisurato della reazione, esclude la configurabilità della circostanza attenuante, in assenza di ulteriori comportamenti provocatori della vittima idonei a configurare una provocazione per accumulo, ed in presenza di un atteggiamento calmo e lucido dell'omicida. Di contro, tali elementi rivelano la sedimentazione nell'agente di un sentimento vendicativo, concretatosi in un'aggressione lucida e fredda, ed escludono il rapporto di causalità psicologica tra l'offesa e la reazione. (Fattispecie in cui l'agente reagiva a precedente aggressione fisica da parte della vittima, esplodendo contro quest'ultima cinque colpi di fucile da distanza ravvicinata e ad altezza di parti vitali, dopo che entrambi avevano raggiunto a piedi l'abitazione dell'agente, percorrendo un notevole tragitto senza ulteriori scontri fisici,).

G.U.P. presso il Tribunale di Ragusa, sentenza 23.06.2022, giudice Reale

In tema di omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, rispondono del reato di cui all'art. 589 co. 2 c. p., in concorso colposo ex art. 113 c. p., sia l'amministratore dell'impresa aggiudicataria dell'appalto, sia il legale rappresentante della ditta subappaltatrice, formalmente datrice di lavoro del dipendente infortunato, quando la violazione delle norme cautelari specifiche, su entrambi incombenti, abbia dato causa all'incidente. Il subappaltante, infatti, è esonerato dagli obblighi di protezione solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia, sicché non possa verificarsi alcuna sua ingerenza rispetto ai compiti del subappaltatore. (Fattispecie in cui sono stati ritenuti responsabile del decesso del lavoratore, a seguito di caduta dal colmo di una serra, in assenza di dispositivi di protezione individuali e collettivi, sia il titolare dell'impresa appaltatrice -

per avere egli omesso di cooperare con la ditta subappaltatrice per l'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione, consentendo che l'esecuzione dei lavori avvenisse senza l'impiego di impalcature e opere provvisionali idonee- sia l'amministratore della impresa esecutrice, alle cui dipendenze operava la vittima).

G.U.P. presso il Tribunale di Ragusa, sentenza 23.06.2022, giudice Reale

Va esclusa la responsabilità penale, a titolo di concorso in omicidio colposo, del socio co-amministratore della ditta aggiudicataria di un subappalto, che dimostri di essere rimasto estraneo ai lavori sin dalla stipula del contratto con l'impresa appaltatrice, anche per motivi personali documentati da propria trasferta fuori dal luogo di verificazione dell'evento, protratta per tutto il tempo di svolgimento dei lavori nel cantiere.

Tribunale di Siracusa, Sez. penale, sentenza 4.04.2022, pres. est. Frau

Nel delitto di tentato omicidio volontario, perché il concorrente risponda del reato non occorre che egli aderisca intimamente al progetto dell'omicida o che ne condivida il movente. Piuttosto, è necessario che egli sia a conoscenza e accetti il progetto altrui di nuocere a qualcuno, sapendo che l'agente lo attuerà con l'uso di un congegno micidiale, laddove è altamente probabile che si produca 1'evento più grave, giacché, in questo caso, egli già si rappresenta ed accetta tale probabilità.

Tribunale di Siracusa, Sez. penale, sentenza 5.05.2022, giudice Coniglio

Integra colpa medica ai fini del delitto di cui all'art. 589 c.p. la condotta del sanitario di pronto soccorso che ometta di effettuare esami diagnostici o trattamenti terapeutici di routine in relazione ai sintomi lamentati dal paziente, ove da tali omissioni di tipo diagnostico o terapeutico sia derivato, a breve distanza, l'evento morte. (Fattispecie in cui si è affermata la riferibilità del decesso del paziente alla condotta del medico di pronto soccorso che, omettendo di effettuare un elettrocardiogramma, e trascurando i sintomi tipici di problematiche cardiologiche, quali sudorazione fredda, malessere diffuso, dolore alla spalla e resistenza a cura antinfiammatoria, dimetteva dalla struttura sanitaria il paziente stesso, che moriva poche ore dopo).

G.U.P. presso il Tribunale di Ragusa, sentenza 30.09.2021, giudice Reale.

Risponde del più grave delitto di violenza sessuale di gruppo, punito dall'art. 609 octies c. p., e non di concorso nel reato di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis c.p., il soggetto agente che, accompagnandosi a un minore, dopo avere costretto la vittima a seguirli in zona appartata e in piena notte, costringeva la persona offesa a praticargli un rapporto sessuale orale, sotto la minaccia di un coltello brandito dal correo, successivamente assistendo al rapporto sessuale perpetrato dal complice in danno della vittima, la presenza di entrambi apportando un evidente e reale contributo materiale o morale all'azione collettiva.

Reati contro la pubblica amministrazione

G.U.P. presso il Tribunale di Ragusa, sentenza 9.12.2021, giudice Reale

Non integra il reato di peculato, per intervenuta abolitio criminis, la condotta di omesso versamento, da parte del gestore di struttura alberghiera, della c. d. imposta di soggiorno, commessa in data antecedente al 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del c.d. decreto rilancio (art. 180, co. 3 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. in l. 17 luglio 2020, n. 77, modificativo del comma 1-ter dell'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23), anche prima della interpretazione autentica resa dall'art. 5 quinquies del d. 146/2021, convertito nella legge n. 215/2021. La diversa qualifica giuridica rivestita dal titolare di struttura ricettiva -quale responsabile del pagamento della tassa, ossia soggetto gravato da obbligo tributario diretto rispetto all'ente impositore, con mero diritto di rivalsa sui soggetti passivi, alias i clienti- consente di escludere la sua veste di agente contabile incaricato di pubblico servizio e di ritenere speciale, anche in via retroattiva, la sua condotta, integrante soltanto l'illecito amministrativo di cui all'art. 4 co. 1 ter del d.lgs. n. 23 del 2011.

Tribunale di Siracusa, Sez. penale, sentenza 21.04.2022, giudice Mazziotta

Integra il reato di istigazione alla corruzione impropria di cui all'art. 322 co. 3 c.p., e non già quello di induzione indebita di cui all'art. 319 quater c.p., la condotta del pubblico ufficiale che non abbia abusato della propria qualità, così da porre il privato in stato di soggezione o sudditanza, correlando la propria richiesta a una specifica irregolarità o sanzione, ma al contrario si sia posto su un piano paritetico rispetto al privato, rappresentandogli la possibilità di una sorta di collaborazione ovvero di scambio di favori o cortesie, come nel caso di una generica richiesta di messa a libro paga.

Reati in materia di circolazione stradale

Tribunale di Siracusa, Sez. penale, sentenza 7.02.2022, giudice Mazziotta

Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 116 Cod. Strada per il caso di recidiva nel biennio, è necessaria la prova della definitività della prima sanzione amministrativa, e non è sufficiente la relativa mera contestazione nel capo di imputazione. In presenza di un tale vulnus probatorio incolmabile, va pronunciata sentenza di assoluzione, per insufficienza di prova circa la sussistenza del fatto.

Stupefacenti e sostanze psicotrope

Tribunale di Siracusa, Sez. penale, sentenza 9.06.2022, giudice Coniglio

Va escluso il concorso formale dei reati di detenzione illecita di sostanza stupefacente e di vendita dello stupefacente a terzi, se il fatto delittuoso complessivamente considerato si manifesta come unitario, per essere state realizzate le singole condotte dal medesimo soggetto e senza soluzione di continuità, nel qual caso la condotta di detenzione va ritenuta assorbita in quella di cessione dello stupefacente a terzi.

PROSPETTI STATISTICI

elaborati dall'Ufficio statistico della Corte d'appello di Catania

Movimento dei Procedimenti Civili in Corte d'Appello - Anno Giudiziario 2020/2021

Ufficio	Ruolo	Pendenti Inizio	Sopravvenuti	Definiti con Sentenza	Definiti senza Sentenza	Definiti	Pendenti Fine	Variaz % Pendenti rispetto periodo precedente
CORTE D'APPELLO	CORTE D'APPELLO AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	5611	2.145	2.582	268	2.850	4.903	-12,62%
	AGRARIA	1	9	10	0	10	7	-36,36%
	LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG	2492	1.488	896	129	1.097	2.883	15,69%
	VOLONTARIA GIURISDIZIONE	853	1.408	28	1.330	1.358	906	6,21%
CORTE D'APPELLO TOTALE	TOTALE	8967	5.047	3588	1727	5315	8699	-2,99%

Fonte SICID

Movimento dei Procedimenti Civili in Corte d'Appello - Anno Giudiziario 2021/2022


Ufficio	Ruolo	Pendenti Inizio	Sopravvenuti	Definiti con Sentenza	Definiti senza Sentenza	Definiti	Pendenti Fine	Variaz % Pendenti rispetto periodo precedente
CORTE D'APPELLO	CORTE D'APPELLO AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	4903	1.804	2.427	272	2.699	4.008	-18,25%
	AGRARIA	7	8	8	2	10	5	-28,57%
	LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG	2883	1.317	1.108	81	1.189	3.011	4,44%
	VOLONTARIA GIURISDIZIONE	906	1.412	28	1.523	1.551	797	-15,34%
CORTE D'APPELLO TOTALE	TOTALE	8699	4.541	3571	1878	5449	7791	-10,44%
i c								

Fonte SICID

Indici di Ricambio, Indici di Smaltimento e Durata in anni, per principali materie di competenza

		Anno	Giudiziario 2020/2021	1/2021	Anno G	Anno Giudiziario 2021/2022	/2022	Varia A.G. 2021/	Variazione percentuale A.G. 2021/2022 vs. A.G. 2020/2021	e :0/2021
Ufficio	Ruolo	Indice di ricambio	Indice di smaltimento	Durata in anni (formula ISTAT)	Indice di ricambio	Indice di smaltimento	Durata in anni (formula ISTAT)	Indice di ricambio	Indice di smaltimento	Durata in anni (formula ISTAT)
CORTE D'APPELLO	CORTE D'APPELLO AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	132,9%	36,7%	2,10	149,6%	40,2%	1,98	12,6%	9,5%	%0'9-
	AGRARIA	166,7%	28,8%	1,13	125,0%	%2'99	0,67	-25,0%	13,3%	-40,7%
	LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG	73,7%	27,6%	2,08	90,3%	28,3%	2,35	22,5%	2,7%	13,1%
	VOLONTARIA GIURISDIZIONE	96,4%	60,1%	0,64	109,8%	%6'99	0,56	13,9%	11,4%	-11,2%
CORTE D'APPELLO TOTALE	TOTALE	105,3%	37,9%	1,70	120,0%	41,2%	1,65	13,9%	8,5%	-3,5%
01010										

Fonte SICID



CORTE DI APPELLO DI CATANIA

Pendenti finali per anno di iscrizione a ruolo al 30/6/2022


Ufficio	Ruolo	Fino al 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	1° semestre 2022	TOTALE
	AFFARI CONTENZIOSI	4	0	2	1	5	5	23	101	651	1.004	1.341	887	4.024
	LAVORO	0	0	0	0	0	0	0	0	192	349	458	258	1.257
Corte	PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	0	0	0	0	0	5	183	479	769	307	1.743
di Catania	AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE	ONE	0				0	0	2	8	38	166	553	767
	TOTALE PENDENTI AREA SICID	4	0	2	1	5	5	23	108	1.034	1.870 2.734	2.734	2.005	7.791
	Incidenza percentuali delle classi	0,1%		%0′0 %0′0	%0′0	0,1%	0,1%	0,3%	1,4%	13,3%	1,4% 13,3% 24,0% 35,1%	35,1%	25,7%	100,0%


Fonte SICID

Pendenti finali per anno di iscrizione a ruolo al 31/12/2022

Ufficio	Ruolo	Fino al 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022 TOTALE
	AFFARI CONTENZIOSI	3	0	1	0	2	3	13	33	322	266	866	1.615	3.756
	LAVORO	0	0	0	0	0	0	0	0	27	268	420	582	1.300
Corte	PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	0	0	0	0	0	0	25	343	099	629	1.657
d Append di Catania	AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZ	0	0	0	0	0	0	0	2	4	20	81	678	785
	TOTALE PENDENTI AREA SICID	3	0	1	0	2	3	13	35	378	1.397	2.159	3.507	7.498
	Incidenza percentuali delle classi	%0'0	%0′0	%0′0	%0′0	%0′0	%0'0	0,2%	0,5%	5,0%	5,0% 18,6%	28,8%	46,8%	100,0%

Fonte SICID





Movimento dei Procedimenti Civili SICID presso i Tribunali ordinari per Ruolo - Anno Giudiziario 2021/2022 Nota: sono esclusi i dati del Giudice tutelare, dell'ATP in materia di previdenza e le verbalizzazioni di dichiarazione giurata

Circondario di Tribunale Ordinario di Caltagirone

Ruolo	Pendenti Inizio	Sopravven uti	Definiti	di cui Definiti con Sentenza	Pendenti Fine	Variaz % Pendenti rispetto periodo precedente
AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	3.940	286	1076	521	3.851	-2,26%
LAVORO	1.021	488	929	176	833	-18,41%
PREVIDENZA	1.380	365	428	366	1.317	-4,57%
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	229	585	662	7	149	-34,93%
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	186	538	574	0	150	-19,35%
TOTALE	6.756	2960	3.416	1070	6300	-6,75%

Fonte DataWareHouse Giustizia Civile

Circondario di Tribunale Ordinario di Catania

Ruolo	Pendenti Inizio	Sopravven uti	Definiti	di cui Definiti con Sentenza	Pendenti Fine	Pendenti rispetto periodo precedente
AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	28.480	9457	11379	5.149	26.558	-6,75%
LAVORO	4.830	3262	4221	1.520	3.871	-19,86%
PREVIDENZA	3.610	2194	3368	3.120	2.436	-32,52%
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	1.817	7755	7826	69	1.746	-3,91%
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	1.187	4728	4869	22	1.046	'
TOTALE	39.924	27396	31.663	9880	35657	-10,69%

Fonte DataWareHouse Giustizia Civile

Movimento dei Procedimenti Civili SICID presso i Tribunali ordinari per Ruolo - Anno Giudiziario 2021/2022 Nota: sono esclusi i dati del Giudice tutelare, dell'ATP in materia di previdenza e le verbalizzazioni di dichiarazione giurata

Circondario di Tribunale Ordinario di Ragusa

Ruolo	Pendenti Inizio	Sopravven uti	Definiti	di cui Definiti con Sentenza	Pendenti Fine	Variaz % Pendenti rispetto periodo
AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	7.190	2.398	2.948	1.647	6.640	-7,65%
LAVORO	2.708	793	1.418	626	2.083	-23,08%
PREVIDENZA	1.841	715	744	699	1.812	-1,58%
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	224	2.114	2.043	14	295	31,70%
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	401	1.494	1.568	4	327	-18,45%
TOTALE	12364	7514	8721	2960	11157	-9,76%

Fonte DataWareHouse Giustizia Civile

Circondario di Tribunale Ordinario di Siracusa

Ruolo	Pendenti Inizio	Sopravven uti	Definiti	di cui Definiti con Sentenza	Pendenti Fine	Variaz % Pendenti rispetto periodo
AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	9.520	3.692	4.586	2.192	8.626	%66'6-
LAVORO	1.908	1.197	1.522	478	1.583	-17,03%
PREVIDENZA	1.375	742	965	849	1.152	-16,22%
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	836	2.685	2.855	6	999	-20,33%
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	784	2.082	2.133	16	733	
TOTALE	14.423	10398	12061	3544	12760	'

Nota: sono esclusi i dati del Giudice tutelare, dell'ATP in materia di previdenza e le verbalizzazioni di dichiarazione giurata Movimento dei Procedimenti Civili SICID presso i Tribunali ordinari per Ruolo - Anno Giudiziario 2021/2022

Movimento complessivo dei Procedimenti Civili presso i Tribunali ordinari - Anno Giudiziario 2020/2021

Circondario di Tribunale Ordinario di:	Pendenti Inizio	Sopravvenu ti	Definiti con Sentenza	Definiti senza Sentenza	Definiti	Pendenti Fine	variaz % Pendenti rispetto periodo precedente
Caltagirone	6613	2768	909	2077	2682	6699	1,30%
Catania	45359	27785	10813	22801	33614	39530	-12,85%
Ragusa	13422	8051	2849	6089	9158	12315	-8,25%
Siracusa	16174	10619	3914	8468	12382	14411	-10,90%
TOTALE DISTRETTO	81568	49223	18181	39655	57836	72955	-10,56%

Movimento complessivo dei Procedimenti Civili presso i Tribunali ordinari - Anno Giudiziario 2021/2022

Circondario di Tribunale Ordinario di:	Pendenti Inizio	Sopravvenu ti	Definiti con Sentenza	Definiti senza Sentenza	Definiti	Pendenti Fine	Variaz % Pendenti rispetto periodo precedente
Caltagirone	9229	2960	1070	2346	3416	0089	-6,75%
Catania	39924	27396	0886	21783	31663	29998	-10,69%
Ragusa	12364	7514	2960	1929	8721	111157	%92'6-
Siracusa	14423	10398	3544	2128	12061	12760	-11,53%
TOTALE DISTRETTO	73467	48268	17454	38407	55861	65874	-10,34%

Indici di Ricambio, Indici di Smaltimento e Durata in anni, per Circondario

	Anno G	Giudiziario 2020	2020/2021	Anno	Anno Giudiziario 2021/2022	21/2022	Variaz A.G. 202120	Variazione percentuale A.G. 20212022 vs. A.G. 2020/2021	ale 120/2021
Circondario di Tribunale Ordinario di:	Indice di ricambio	Indice di smaltimento	Durata in anni (formula ISTAT)	Indice di ricambio	Indice di smaltimento	Durata in anni (formula ISTAT)	Indice di ricambio	Indice di smaltimento	Durata in anni (formula ISTAT)
Caltagirone	%6'96	28,6%	2,44	115,4%	32,2%	2,05	19,1%	23,0%	-16,2%
Catania	121,0%	46,0%	1,38	115,6%	47,0%	1,28	-4,5%	2,3%	-7,4%
Ragusa	113,7%	42,6%	1,50	116,1%	43,9%	1,45	2,0%	2,9%	-3,1%
Siracusa	116,6%	46,2%	1,33	116,0%	48,6%	1,21	%9'0-	5,1%	%0'6-
TOTALE DISTRETTO	117,5%	44,2%	1,44	115,7%	42,9%	1,34	-1,5%	3,8%	-7,3%

Fonte DataWareHouse Giustizia Civile

Uffici di TRIBUNALE

Pendenti al 30 giugno 2022

Settore CIVILE - Area SICID al netto dell'attività del Giudice tutelare, dell'Accertamento Tecnico Preventivo in materia di previdenza e della verbalizzazione di dichiarazione giurata

Ufficio	Ruolo	Fino al 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	30/06/2022	TOTALE
	AFFARI CONTENZIOSI	182	132	222	224	218	239	274	377	456	507	552	468	3.851
Tribunale	LAVORO	0	6	24	99	101	106	74	89	86	105	112	70	833
Ordinario di	PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	21	44	113	162	191	109	91	68	115	160	222	1.317
Caltagirone	AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE	2	0	0	3	1	2	4	4	11	16	38	99	150
1	PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	0	0	1	0	2	0	0	2	10	13	48	70	149
	TOTALE PENDENTI AREA SICID	187	162	291	406	484	238	461	545	664	226	910	968	6.300
	Incidenza percentuali delle classi	3,0%	2,6%	4,6%	6,4%	7,7%	8,5%	7,3%	8,7%	10,5%	12,0%	14,4%	14,2%	100,0%
	AFFARI CONTENZIOSI	154	87	172	215	537	1.075	1.982	3.598	4.102	4.296	5.898	4.442	26.558
Tribin	LAVORO	0	0	0	0	6	9/	256	390	531	717	966	968	3.871
O.dispuis di	PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	4	0	1	12	48	161	175	250	570	1.215	2.436
Orginario di	AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE	15	4	2	3	6	10	25	44	84	130	259	461	1.046
Catania	PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	1	4	2	3	1	4	6	13	38	54	196	1.421	1.746
	TOTALE PENDENTI AREA SICID	170	98	180	221	252	1.177	2.320	4.206	4.930	5.447	7.919	8.435	35.657
	Incidenza percentuali delle classi	0,5%	0,3%	0,5%	%9′0	1,6%	3,3%	%5'9	11,8%	13,8%	15,3%	22,2%	23,7%	100,0%
	AFFARI CONTENZIOSI	12	11	29	88	227	365	614	758	066	1.032	1.443	1.070	6.640
Tribino	LAVORO	0	0	0	4	77	211	499	349	226	257	287	173	2.083
O'disperio	PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	0	1	58	162	193	209	237	229	313	410	1.812
Ordinario di	AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE	6	2	5	1	4	9	3	10	10	21	90	166	327
Kagusa	PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	0	0	0	0	0	5	5	4	7	8	35	231	295
	TOTALE PENDENTI AREA SICID	21	13	34	95	398	749	1.314	1.330	1.470	1.547	2.168	2.050	11.157
	Incidenza percentuali delle classi	0,2%	0,1%	%8′0	%6′0	3,3%	%2'9	11,8%	11,9%	13,2%	13,9%	19,4%	18,4%	100,0%
		•	•			•		•	•					Ī
	AFFARI CONTENZIOSI	134	55	109	165	198	338	969	924	1.152	1.382	1.941	1.532	8.626
	LAVORO	0	3	5	16	17	40	54	158	313	269	418	290	1.583
Tribunale	PREVIDENZA E ASSISTENZA	1	0	9	4	18	32	31	70	111	133	304	442	1.152
Ordinario di	AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE	9	2	3	4	8	1	10	21	53	91	269	265	733
Siracusa	PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	4	1	0	1	3	4	3	11	13	63	104	459	999
	TOTALE PENDENTI AREA SICID	145	19	123	190	244	415	794	1.184	1.642	1.938	3.036	2.988	12.760
	Incidenza percentuali delle classi	1,1%	0,5%	1,0%	1,5%	1,9%	3,3%	6,2%	9,3%	12,9%	15,2%	23,8%	23,4%	100,0%

Fonte: DataWareHouse Giustizia Civile

UFFICI DEL GIUDICI DI PACE

Tav. 1.1 - Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2021/2022 presso <u>Uffici del Giudice di Pace</u>. Confronto con l'A.G. precedente e variazioni percentuali.

Tipologia Ufficio	A	A.G. 2020/2021		1	A.G. 2021/2022		Varia A.G. 2021/	Variazione percentuale A.G. 2021/2022 vs. A.G. 2020/2021	ale 020/2021
	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Giudice di Pace di Caltagirone	1.029	1.175	236	1.088	1.237	466	2,7%	2,3%	-13,1%
Totale Circondario di Caltagirone	1.029	1.175	536	1.088	1.237	466	2,7%	5,3%	-13,1%
Giudice di Pace di Acireale	1.328	1.435	513	1.216	1.341	388	-8,4%	%9′9-	-24,4%
Giudice di Pace di Adrano	214	258	361	209	234	304	-2,3%	%8′6-	-15,8%
Giudice di Pace di Belpasso	472	447	260	402	404	258	-14,8%	%9′6-	%8′0-
Giudice di Pace di Biancavilla	205	154	123	208	275	26	1,5%	%9′8∠	-54,5%
Giudice di Pace di Bronte	211	209	187	173	194	98	-18,0%	-7,2%	-54,0%
Giudice di Pace di Catania	8.394	8.337	4.482	8.585	8.753	4.353	2,3%	%0′5	-2,9%
Giudice di Pace di Giarre	206	285	855	400	511	744	-20,9%	-12,6%	-13,0%
Giudice di Pace di Mascalucia	1.006	840	603	217	268	552	-78,4%	-68,1%	-8,5%
Giudice di Pace di Paternò	490	386	829	158	368	428	%8′29-	-4,7%	-32,9%
Giudice di Pace di Randazzo	99	64	18	52	62	11	-16,7%	-3,1%	-38,9%
Totale Circondario di Catania	12.892	12.715	8.040	11.623	12.410	7.180	%8′6-	-2,4%	-10,7%
Giudice di Pace di Modica	1.007	1.067	203	096	931	232	-4,7%	-12,7%	14,3%
Giudice di Pace di Ragusa	1.433	1.500	495	1.222	1.254	463	-14,7%	-16,4%	-6,5%
Giudice di Pace di Vittoria	1.074	916	888	994	947	936	-7,4%	3,4%	5,3%
Totale Circondario di Ragusa	3.514	3.483	1.587	3.176	3.132	1.631	%9′6-	-10,1%	2,8%
Giudice di Pace di Avola	237	263	96	157	180	75	-33,8%	-31,6%	-21,9%
Giudice di Pace di Lentini	948	828	456	1202	1060	605	26,8%	23,5%	32,0%
Giudice di Pace di Noto	281	266	195	276	265	209	-1,8%	-0,4%	7,2%
Giudice di Pace di Palazzolo Acreide	75	73	21	86	94	13	14,7%	28,8%	-38,1%
Giudice di Pace di Siracusa	2.929	3.454	1.067	3.139	3.390	816	7,2%	-1,9%	-23,5%
Totale Circondario di Siracusa	4.470	4.914	1.835	4.860	4.989	1.715	8,7%	1,5%	-6,5%
Totale Distretto	21.905	22.287	11.998	20.747	21.768	10.992	-5,3%	-2,3%	-8,4%

FONTE: DataWareHouse Giustizia Civile - Dati aggiornati al 16 novembre 2022 Il GDP di Militello Val di Catania risulta inampiente per tutto il periodo.

DATI PENALI

FLUSSI STATISTICI PER TIPOLOGIA DI UFFICIO

Tav. 1 - Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2021/2022. Confronto con l'A.G. precedente e variazioni percentuali.

				d									
Tipologia Ufficio	Materia	9.A	A.G. 2019/2020	50	A.G	A.G. 2020/2021	21	A.G	A.G. 2021/2022	22	Variazio A.G. 202 20	Variazione percentuale A.G. 2021/2022 vs. A.G. 2020/2021	uale A.G.
		Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
	Avocazioni	2	5	15	9	1	20	9	14	2	%0′0	1300,0%	%0'06-
ri ocala dellelale	Esecuzioni penali	89/	744	2.377	698	810	2.436	938	917	2.457	%6′L	13,2%	%6′0
	Appello ordinario	3.816	3.113	13.793	5.285	3.126	15.952	3.666	3.739	15.879	-30,6%	19,6%	-0,5%
Corte di Appello	Appello assise	45	33	54	41	20	45	33	45	33	-19,5%	-10,0%	-26,7%
	Appello minorenni	103	94	66	110	148	61	136	127	70	23,6%	-14,2%	14,8%
Totale Corte d'Appello		3.964	3.240	13.946	5.436	3.324	16.058	3.835	3.911	15.982	-29,5%	17,7%	-0,5%
	Sezione dibattimento	111	98	200	98	109	177	168	109	236	95,3%	%0′0	33,3%
Tribunale per i Minorenni	Sezione GIP	009	652	142	612	633	121	1.377	1.371	127	125,0%	116,6%	2,0%
	Sezione GUP	384	350	640	545	470	715	411	575	551	-24,6%	22,3%	-22,9%
Totale Tribunale per i minorenni	ni	1.095	1.088	985	1.243	1.212	1.013	1.956	2.055	914	57,4%	%9'69	%8′6-
	Dibattimento collegiale	285	490	2.079	615	989	2.095	719	655	2.173	16,9%	3,0%	3,7%
	Dibattimento monocratico	10.898	9.330	31.053	12.019	11.272	31.752	12.245	12.574	31.364	1,9%	11,6%	-1,2%
Tribunale e relative sezioni	Appello Giudice di Pace	135	195	291	119	186	225	168	157	231	41,2%	-15,6%	2,7%
	Sezione assise	17	28	54	13	27	40	25	27	38	92,3%	%0′0	-2,0%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	21.487	17.377	22.036	24.156	21.845	21.672	21.067	21.842	19.608	-12,8%	%0′0	-9,5%
Totale Tribunale e relative sezioni distaccate	oni distaccate	33.119	27.420	55.513	36.922	33.966	55.784	34.224	35.255	53.414	%£'2-	3,8%	-4,2%
فيوم إلى فيزاران	Sezione dibattimento	2.008	1.317	3.804	1.344	1.803	3.396	1.633	1.965	3.022	21,5%	%0′6	-11,0%
diddice al pace	Sezione GIP - NOTI	2.175	2.268	211	1.672	1.741	142	1.645	1.589	198	-1,6%	-8,7%	39,4%
Totale Giudici di Pace		4.183	3.585	4.015	3.016	3.544	3.538	3.278	3.554	3.220	8,7%	%8′0	%0 ′6-
	Reati ordinari - NOTI	31.736	30.961	32.427	32.819	31.420	32.353	31.567	32.353	30.978	-3,8%	3,0%	-4,2%
Procura presso il Tribunale	Reati di competenza DDA - NOTI	335	397	438	338	370	400	285	328	363	-15,7%	-11,4%	-9,3%
	Reati di competenza del GdP - NOTI	3.571	4.399	2.346	3.342	3.271	2.268	3.052	3.324	1.836	-8,7%	1,6%	-19,0%
Totale Procure presso Tribunale	ə	35.642	35.757	35.211	36.499	35.061	35.021	34.904	36.005	33.177	-4,4%	2,7%	-5,3%
Procura presso il Tribunale per i Minorenni	Registro NOTI - Mod. 52	1.221	1.051	483	1.063	1.228	312	1.930	1.848	392	81,6%	%5′05	25,6%

FONTE: Base dati penale DGSTAT N.b. Nell'A.G. 2021/2022 non è incluso il GDP di Comiso in quanto è stato soppresso.

Dati aggiornati al 16 novembre 2022

CORTE DI APPELLO DI CATANIA

Settore penale

Pendenti finali per anno di iscrizione al 30/6/2022

Totale

Assise di

Sezione Penale per i Minorenni

Sezioni Penali Appello

Ordinarie

Anno

2009 2010

2007

Corte di

Pendenti finali per anno di iscrizione al 31/12/2022

CORTE DI APPELLO DI CATANIA

Settore penale

Totale	2	0	0	2	က	က	12	7	34	704	1202	2525	2993	3090	4131	1274	15982
Corte di Assise di Appello												_	0	3	15	14	33
Sezione Penale per i Minorenni												0	_	0	12	22	20
Sezioni Penali Ordinarie	2	0	0	2	ဇ	8	12	7	34	704	1202	2524	2992	3087	4104	1203	15879
Anno	2006	2007	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Totale

2106 2697

3004 3814 3174

6 22

4 | 82

15919

Fotale

3075

2022 2021

319

319

2014 2015 2016 2017

2012 2013

2011

2105 2696

2018 2019


3004 3804


2020

4 0

FONTE: SICP

Procedimenti pendenti al 31/12/2022 Sezioni Penali Ordinarie	fino al 2018 21%	2019 2020 19%
Procedimenti penc Sezioni Pen	2022 19%	2021





NB: Per la Sezione Minorenni sono indicati i procedimenti pendenti al 30/11/2022, in quanto a causa di problemi tecnici non è possibile aggiornare il dato.

FLUSSI PER CIRCONDARIO - UFFICI GIUDICANTI

Tav. 2.2 - Movimento dei procedimenti penali Procedimenti penali presso Uffici GIP/GUP, Tribunali e Corti di Assise - A.G. 2021/2022

Circondario	Materia	A.6	A.G. 2019/2020	0	A.G	A.G. 2020/2021	21	A.6	A.G. 2021/2022	73	Variazio A.G. 203	Variazione percentuale A.G. 2021/2022 vs. A.G. 2020/2021	tuale . A.G.
		Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
	Sezione GIP/GUP - NOTI	1396	1314	089	1722	1472	901	1844	1310	1266	7,1%	-11,0%	40,5%
ومورينيودادي المرايدلموريين	Dibattimento collegiale	43	30	221	73	53	242	40	70	210	-45,2%	32,1%	-13,2%
	Dibattimento monocratico	1336	1073	3909	886	1240	3662	931	1095	3501	-2,8%	-11,7%	-4,4%
	Appello Giudice di Pace	10	19	14	8	12	10	22	12	20	175,0%	%0′0	100,0%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	10375	10327	5455	10739	10009	5743	10304	10042	2036	-4,1%	%8'0	-12,3%
	Sezione Assise	6	21	33	9	12	27	21	19	29	250,0%	28,3%	7,4%
Circondario di Catania	Dibattimento collegiale	324	316	1262	360	372	1277	450	328	1423	25,0%	-11,8%	11,4%
	Dibattimento monocratico	5855	4465	16827	2885	5238	17434	5770	6419	16757	-2,0%	22,5%	-3,9%
	Appello Giudice di Pace	83	141	214	64	120	158	95	87	161	48,4%	-27,5%	1,9%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	3006	3283	1666	3334	2810	2156	3016	2335	2838	%5′6-	-16,9%	31,6%
Orchanio di Bamisa	Dibattimento collegiale	09	47	225	45	20	220	52	20	226	22,2%	%0′0	2,7%
	Dibattimento monocratico	1295	1338	3617	1134	1531	3220	1457	1387	3285	28,5%	-9,4%	2,0%
	Appello Giudice di Pace	28	20	50	35	36	20	36	46	40	2,9%	27,8%	-20,0%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	6710	2453	14235	8361	7554	12872	5903	8155	10468	-29,4%	8,0%	-18,7%
	Sezione Assise	8	7	21	7	15	13	4	8	6	-42,9%	-46,7%	-30,8%
Circondario di Siracusa	Dibattimento collegiale	155	6	371	137	161	356	174	207	314	27,0%	28,6%	-11,8%
	Dibattimento monocratico	2412	2454	6700	4012	3263	7436	4087	3673	7821	1,9%	12,6%	5,2%
	Appello Giudice di Pace	14	15	13	12	18	7	15	12	10	25,0%	-33,3%	42,9%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	21487	17377	22036	24156	21845	21672	21067	21842	19608	-12,8%	%0′0	%5'6-
	Sezione assise	17	28	54	13	27	40	25	27	38	92,3%	%0′0	-5,0%
Totale distretto	Dibattimento collegiale	582	490	2079	615	636	2095	719	655	2173	16,9%	3,0%	3,7%
	Dibattimento monocratico	10898	9330	31053	12019	11272	31752	12245	12574	31364	1,9%	11,6%	-1,2%
	Appello Giudice di Pace	135	195	291	119	186	225	168	157	231	41,2%	-15,6%	2,7%
HOOC													

FONTE: Base dati penale DGSTAT

ISCRITTI PER NUMERO IMPUTATI

Tav. 2.2bis - Procedimenti penali iscritti presso Tribunale e Sezioni distaccate nell'A.G. 2021/2022 suddivisi in base al numero degli imputati.

									•	A.G. 2021/2022	2022								
Tribunale e relative sezioni	Materia	Con 1 Imputato	nputato	Con 2 Imp	nputati	Con 3 Imputati	ıputati	Con 4 Imputati	nputati	Con 5 Imputati		Da 6 a 10 Imputati	mputati	Da 11 a 30 Imputati		Oltre 30 Imputati	nputati	Totale iscritti in Tribunale	ritti in ale
distaccate			Ins %		Ins %		Ins %		Ins %		Ins %		Ins %		Ins %		Ins %		Ins %
		iscritti	totale	iscritti	totale	iscritti	totale	iscritti	totale	iscritti	totale	iscritti	totale	iscritti	totale	iscritti	totale	iscritti	totale
			iscritti		iscritti		iscritti		iscritti		iscritti		iscritti		iscritti		iscritti		iscritti
	Dibattimento monocratico	761	81,7%	126	13,5%	21	2,3%	11	1,2%	2	0,2%	8	%6′0	2	0,2%	0	%0′0	931	100,0%
Circondario di Caltagirone	Dibattimento collegiale	30	75,0%	7	17,5%	1	2,5%	0	%0′0	1	2,5%	1	2,5%	0	%0′0	0	%0′0	40	100,0%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	1495	81,1%	223	12,1%	64	3,5%	20	1,1%	15	%8′0	15	%8′0	6	%5′0	3	0,2%	1844	100,0%
	Dibattimento monocratico	5002	86,7%	514	8,9%	148	2,6%	44	%8′0	25	0,4%	27	0,5%	10	0,2%	0	%0′0	5770	100,0%
Circondario di Catania	Dibattimento collegiale	315	%0′02	29	14,9%	27	%0′9	6	2,0%	4	%6′0	12	2,7%	14	3,1%	2	0,4%	450	100,0%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	8452	82,0%	1094	10,6%	351	3,4%	126	1,2%	67	0,7%	117	1,1%	77	%2′0	20	0,2%	10304	100,0%
	Dibattimento monocratico	1213	83,3%	173	11,9%	39	2,7%	17	1,2%	9	0,4%	8	%5′0	1	0,1%	0	%0′0	1457	100,0%
Circondario di Ragusa	Dibattimento collegiale	37	%8′29	11	20,0%	0	%0′0	2	3,6%	0	%0′0	1	1,8%	4	7,3%	0	%0′0	22	100,0%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	2542	84,3%	311	10,3%	86	2,9%	29	1,0%	17	%9′0	19	%9′0	6	%8′0	3	0,1%	3016	100,0%
	Dibattimento monocratico	3602	88,1%	371	9,1%	70	1,7%	29	%2′0	5	0,1%	8	0,2%	2	%0′0	0	%0′0	4087	100,0%
Circondario di Siracusa	Dibattimento collegiale	123	70,7%	19	10,9%	11	6,3%	4	2,3%	5	2,9%	5	2,9%	7	4,0%	0	%0′0	174	100,0%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	4914	83,2%	655	11,1%	171	2,9%	71	1,2%	21	0,4%	42	%2′0	24	0,4%	5	0,1%	5903	100,0%
	Dibattimento monocratico	10578	86,4%	1184	%2′6	278	2,3%	101	%8′0	38	%8′0	51	0,4%	15	0,1%	0	%0′0	12245	100,0%
Totale distretto	Dibattimento collegiale	202	70,2%	104	14,5%	39	5,4%	15	2,1%	10	1,4%	19	7,6%	25	3,5%	2	0,3%	719	100,0%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	17403	85,6%	2283	10,8%	672	3,2%	246	1,2%	120	%9'0	193	%6′0	119	%9′0	31	0,1%	21067	100,0%

FONTE: Base dati penale DGSTAT

Tav. 2.3bis - Procedimenti penali iscritti in Procura della Repubblica nell'A.G. 2021/2022 suddivisi in base al numero degli indagati

									A.G. 2021/2022	2022								
	con 1 indagato	dagato	con 2 ind	dagati	con 3 indagati	dagati	4 indagati	agati	5 indagati		da 6 a 10 indagati	indagati	da 11 a 30		oltre 30 indagati	ndagati	Totale iscritti in	critti in
Procura della Repubblica		Ins %		Ins %		Ins %		Ins %		Ins %		Ins %		Ins %		Ins %		Ins %
	iscritti	totale	iscritti	totale	iscritti	totale	iscritti	totale	iscritti	totale	iscritti	totale	iscritti	totale	iscritti	totale	iscritti	totale
		iscritti		iscritti		iscritti		iscritti		iscritti		iscritti		iscritti		iscritti		iscritti
Procura di Caltagirone	2.082	%8	253	%8	69	%8	17	%9	6	%9	23	11%	4	%9	3	13%	2.460	100,0%
Procura di Catania	13.681	51%	1.738	23%	418	51%	156	54%	77	22%	123	29%	20	%69	16	%29	16.259	100,0%
Procura di Ragusa	4.020	15%	458	14%	112	14%	24	%8	20	14%	26	13%	3	4%	0	%0	4.663	100,0%
Procura di Siracusa	7.212	27%	823	79%	221	27%	94	32%	35	25%	32	17%	15	21%	5	21%	8.470	100,0%
Totale distretto	26995	100%	3302	100%	820	100%	291	100%	141	100%	207	100%	72	100%	24	100%	31852	100,0%

FLUSSI PER CIRCONDARIO - UFFICI REQUIRENTI

Tav. 2.3 - Procedimenti penali, con autore NOTO, iscritti, definiti e pendenti nelle procure del distretto di Catania nell'A.G. 2021/2022

Procure presso il Tribunale	Materia	A.G. 2	3. 2019/2020		A.	A.G. 2020/2021	1	A.	A.G. 2021/2022	ä	Varia: A.G. 2021/2	Variazione percentuale A.G. 2021/2022 vs. A.G. 2020/2021	tuale 2020/2021
		Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Procura di Caltagirone													
	Reati ordinari - NOTI	2.337	2.526	2.759	2.292	2.650	2.298	2.460	2.622	2.130	7,3%	-1,1%	-7,3%
	Reati di competenza del GdP - NOTI	312	216	313	340	420	201	351	380	169	3,2%	%5′6-	-15,9%
Procura di Catania													
	Reati ordinari - NOTI	15.712	15.252	14.912	16.652	15.266	15.469	15.974	15.095	15.993	-4,1%	-1,1%	3,4%
	Reati di competenza DDA - NOTI	335	397	438	338	370	400	285	328	363	-15,7%	-11,4%	%8′6-
	Reati di competenza del GdP - NOTI	1.661	1.691	773	1.434	1.414	693	1.265	1.258	219	-11,8%	-11,0%	-16,5%
Procura di Ragusa													
	Reati ordinari - NOTI	5.014	4.908	3.023	4.981	4.530	3.142	4.663	4.682	3.017	-6,4%	3,4%	-4,0%
	Reati di competenza del GdP - NOTI	572	613	398	692	714	384	594	632	375	-14,2%	-11,5%	-2,3%
Procura di Siracusa													
	Reati ordinari - NOTI	8.673	8.275	11.733	8.894	8.974	11.444	8.470	9.954	9.838	-4,8%	10,9%	-14,0%
	Reati di competenza del GdP - NOTI	1.026	1.879	862	876	723	066	842	1.054	713	%6′ε-	45,8%	-28,0%
Totale distretto													
	Reati ordinari - NOTI	31.736	30.961	32.427	32.819	31.420	32.353	31.567	32.353	30.978	%8′ε-	3,0%	-4,2%
	Reati di competenza DDA - NOTI	335	397	438	338	370	400	285	328	363	-15,7%	-11,4%	%8'6-
	Reati di competenza del GdP - NOTI	3.571	4.399	2.346	3.342	3.271	2.268	3.052	3.324	1.836	%2'8-	1,6%	-19,0%

Dati aggiornati al 20 settembre 2022 FONTE: Base dati penale DGSTAT

DEFINITI PER MODALITA'

Procedimenti contro NOTI definiti presso l'Ufficio GIP/GUP secondo le principali modalità

Procedimenti contro NOTI demnii presso i Unicio Gir/GOP secondo le principali modalità di definizione nell'A.G. 2021/2022		מפיין מיין מיין מיין מיין מיין מיין מיין	secondo	dipulida	all modalita
Definiti (Definiti GIP/GUP presso il Tribunale di:	so il Tribunal	e di:		
Modalità	Caltagirone	Catania	Ragusa	Siracusa	Totale complessivo
Decreti di archiviazione	734	6.143	1.297	5.887	14.061
Sentenze di rito alternativo	114	873	209	252	1.448
Decreti penali di condanna	13	335	107	24	479
Decreti che dispongono il giudizio	316	1.669	266	861	3.112
TOTALE	1.177	9.020	1.879	7.024	19.100

FONTE: Base dati penale DGSTAT

Procedimenti contro NOTI definiti presso la Procura della Repubblica secondo le principali modalità di definizione nell'A.G. 2021/2022.

	Definiti Procura di:	ura di:				
Modalità	Caltagirone	Catania	Ragusa	Siracusa	Totale complessivo	<u>.g</u>
Richieste di archiviazione	286	5.388	1.978	4.857	13.210	Ō
Richieste di rinvio a giudizio ordinario	334	2.129	440	530	3.433	ਹ
Richieste di riti alternativi	454	1.767	417	516	3.154	Ą
Citazioni dirette a giudizio	555	4.478	1.106	2.971	9.110	ਹ
TOTALE	2.330	13.762	3.941	8.874	28.907	ច
EONITE: Date dati negale DCCTAT						Ü

FONTE: Base dati penale DGSTAT

Procedimenti penali definiti con sentenza (di merito) Monocratica distinti per rito nei Tribunali del distretto nell'A.G. 2020/2021.

Definiti o	Definiti con sentenza monocratica	monocratica			
Rito	Circondario Circondari di o di Caltagirone Catania	Circondari o di Catania	Circondario di Ragusa	Circondario Circondario di Ragusa di Siracusa	Totale complessivo
Giudizio ordinario	202	3.269	930	1.812	6.718
Giudizio direttissimo	11	19	21	110	209
Applicazione pena su richiesta	77	797	91	143	545
Giudizio immediato	6	9	21	71	166
Giudizio immediato a seguito di opposizione a deci	8	513	28	312	861
Giudizio abbreviato	02	289	93	248	1.048
TOTALE	928	4.812	1.184	2.696	9.547
% definiti con rito alternativo sul totale definiti co	17,31%	32,07%	21,45%	32,79%	29,63%
TATOO 0/2000 1426 0000 11407					

FONTE: Base dati penale DGSTAT

Procedimenti penali definiti con sentenza (di merito) Collegiale distinti per rito nei Tribunali del distretto nell'A.G. 2021/2022

Definiti con sentenza collegiale					
Rito	Circondario Circondari di o di Caltagirone Catania	Circondari o di Catania	Circondario di Ragusa	Circondario Circondario di Ragusa di Siracusa	Totale complessivo
Giudizio ordinario	53	206	43	127	429
Giudizio direttissimo				8	
Applicazione pena su richiesta		1		4	-,
Giudizio immediato	5	47	9	32	86
Giudizio di opposizione a decreto penale		1			``
Giudizio abbreviato	2			L	5
TOTALE	09	255	49	176	540
% definiti con rito alternativo sul totale definiti co	11,67%	19,22%	12,24%	27,84%	%95′07

FONTE: Base dati penale DGSTAT

DEFINITI PER CLASSI DI DURATA

Tavv. 2.9 - Procedimenti penali definiti distinti per sede, tipo rito e classe di durata nei Tribunali ordinari nell'A.G. 2021/2022. Sedi completamente rispondenti

TRIBUNALI - SEZIONE DIBATTIMENTO. Definiti con rito collegiale

Entro 6 mesi Tra 6 mesi e 1 anno Tra 1 e 2 anni In oltre 2 anui Ra ci anu					Classi di durata	durata					
Perinti % sul totale # sul totale		Entro (s mesi	Tra 6 mesi	e 1 anno	Tra 1 e	2 anni	In oltre	2 anni	Totale rito collegiale	collegiale
Definiti			Ins %		Ins %		Ins %		Ins %		Ins %
Definiti Definition Definit			totale		totale		totale		totale		totale
one 6 8,57% 6 8,57% 10 14,29% 48 41 12,50% 30 9,15% 47 14,33% 210 1 2,00% 1 2,00% 6 12,00% 42 44 21,26% 20 9,66% 44 21,26% 99 92 14,05% 57 8,70% 107 16,34% 399	Tribunale	Definiti	definiti	Definiti	definiti	Definiti	definiti	Definiti	definiti	Definiti	definiti
41 12,50% 30 9,15% 47 14,33% 210 1 2,00% 1 2,00% 6 12,00% 42 44 21,26% 20 9,66% 44 21,26% 99 92 14,05% 57 8,70% 107 16,34% 399	Tribunale di Caltagirone	9	8,57%	9	8,57%	10	14,29%	48	88,57%	70	100,00%
1 2,00% 1 2,00% 6 12,00% 42 44 21,26% 20 9,66% 44 21,26% 99 92 14,05% 57 8,70% 107 16,34% 399	Tribunale di Catania	41	12,50%	30	9,15%	47	14,33%	210	64,02%	328	100,00%
44 21,26% 20 9,66% 44 21,26% 99 92 14,05% 57 8,70% 107 16,34% 399	Tribunale di Ragusa	1	2,00%	1	2,00%	9	12,00%	42	84,00%	20	100,00%
92 14.05% 57 8.70% 107 16.34% 399	Tribunale di Siracusa	44	21,26%	20	%99'6	44	21,26%	66	47,83%	207	100,00%
	Totale complessivo	76	14,05%	22	8,70%	107	16,34%	399	%76'09	655	100,000

FONTE: Base dati penale DGSTAT

Tavv. 2.10 - Procedimenti penali definiti distinti per sede, tipo rito e classe di durata nei Tribunali ordinari nell'A.G. 2021/2022. Sedi completamente rispondenti

TRIBUNALI - SEZIONE DIBATTIMENTO. Definiti con rito monocratico

				Classi di durata	durata				Totale rito	e rito
	Entro 6 mesi	5 mesi	Tra 6 mesi e 1 anno	e 1 anno	Tra 1 e 2 anni	2 anni	In oltre 2 anni	2 anni	monocratico	ratico
		Ins %		Ins %		Ins %		Ins %		lns %
		totale		totale		totale		totale		totale
Circondario	Definiti	definiti	Definiti	definiti	Definiti	definiti	Definiti	definiti	Definiti	definiti
Circondario di Caltagirone	111	10,14%	87	7,95%	144	13,15%	753	%22'89	1.095	100,0%
Circondario di Catania	822	12,81%	541	8,43%	1.217	18,96%	3.839	59,81%	6.419	100,0%
Circondario di Ragusa	198	14,28%	175	12,62%	219	15,79%	795	57,32%	1.387	100,0%
Circondario di Siracusa	840	22,87%	671	18,27%	742	20,20%	1.420	38,66%	3.673	100,0%
Totale complessivo	1971	12,68%	1474	11,72%	2322	18,47%	6807	54,14%	12574	100,00%

FONTE: Base dati penale DGSTAT

DEFINITI PER CLASSI DI DURATA

Tav. 2.11 - Procedimenti penali definiti distinti per sede e classe di durata nei Tribunali ordinari - Sezione GIP GUP nell'A.G. 2021/2022. Sedi completamente rispondenti

TRIBUNALI - SEZIONE GIP GUP. Definiti nel Registro Noti

				Classi di durata	durata				Totale Sezione Gip	ione Gip
	Entro	Entro 6 mesi	Tra 6 mesi e 1 anno	e 1 anno	Tra 1 e 2 anni	2 anni	In oltre 2 anni	2 anni	Gup Noti	Noti
		Ins %		Ins %		Ins %		Ins %		Ins %
		totale		totale		totale		totale		totale
Tribunale	Definiti	definiti Definiti	Definiti	definiti	Definiti	definiti Definiti	Definiti	definiti	Definiti	definiti
Circondario di Caltagirone	851	64,96%	786	21,83%	107	8,17%	99	5,04%	1.310	100,0%
Circondario di Catania	6674	66,46%	1.724	17,17%	1.193	11,88%	451	4,49%	10.042	100,0%
Circondario di Ragusa	953	40,81%	766	42,48%	316	13,53%	74	3,17%	2.335	100,0%
Circondario di Siracusa	1947	23,87%	852	10,45%	1.593	19,53%	3.763	46,14%	8.155	100,0%
Totale complessivo	10.425	47,73%	3.854	17,64%	3.209	14,69%	4.354	19,93%	21.842	100,001

FONTE: Base dati penale DGSTAT

Tav. 2.12 - Procedimenti penali definiti distinti per sede e classe di durata nelle Procure ordinarie nell'A.G. 2021/2022. Sedi completamente rispondenti

PROCURE DELLA REPUBBLICA. Definiti nel Registro Noti Mod. 21

Front of mesi Tra 6 mesi Tra 1 e 2 anni In oltre 2 anni Totale Procura Moti adfiniti Procura della Repubblica Definiti Definiti <t< th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th>Classi di durata</th><th>durata</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></t<>					Classi di durata	durata					
Poblica Definiti Sull totale % sull totale Poblica totale totale Totale Totale Totale Totale Poblica		Entro (s mesi	Tra 6 mesi	e 1 anno	Tra 1 e	2 anni	In oltre	2 anni	Totale Pro	cura Noti
totale Definiti Definiti <th< th=""><th></th><th></th><th>lns %</th><th></th><th>lns %</th><th></th><th>lns %</th><th></th><th>lns %</th><th></th><th>lns %</th></th<>			lns %		lns %		lns %		lns %		lns %
bblica Definiti <			totale		totale		totale		totale		totale
ne 1150 43,81% 487 18,55% 528 20,11% 460 17,52% 2625 253 20,11% 460 17,52% 2625 25,31% 24,000 20,79% 20,75% 26,000 20,000	Procura della Repubblica	Definiti		Definiti	definiti	Definiti	definiti	Definiti	definiti	Definiti	definiti
8221 53,30% 1.844 11,96% 2.259 14,65% 3.099 20,09% 15,423 2490 53,10% 975 20,79% 856 18,26% 368 7,85% 4,689 4585 45,74% 1.142 11,39% 1.248 12,45% 3.049 30,42% 10,024 4646 50,20% 4,448 13,58% 4.891 14,93% 6.976 21,29% 32,761	Procura di Caltagirone	1150		487	18,55%	528	20,11%	460	17,52%	2625	100,0%
2490 53,10% 975 20,79% 856 18,26% 368 7,85% 4,689 4585 45,74% 1.142 11,39% 1.248 12,45% 3.049 30,42% 10.024 16.446 50,20% 4,448 13,58% 4.891 14,93% 6.976 21,29% 32,761	Procura di Catania	8221		1.844	11,96%	2.259	14,65%	3.099	20,09%	15.423	100,0%
4585 45,74% 1.142 11,39% 1.248 12,45% 3.049 30,42% 10024 16,446 50,20% 4,448 13,58% 4,891 14,93% 6.976 21,29% 32,761	Procura di Ragusa	2490		975	20,79%	856	18,26%	368	7,85%	4.689	100,0%
16.446 50,20% 4.448 13,58% 4.891 14,93% 6.976 21,29% 32.761	Procura di Siracusa	4585		1.142		1.248	12,45%	3.049	30,42%	10.024	100,0%
	Totale complessivo	16.446	20,20%	4.448	13,58%	4.891	14,93%	926'9	21,29%	32.761	100,00%

FONTE: Base dati penale DGSTAT

INTERCETTAZIONI

Tav. 2.2 - Intercettazioni. Numero dei bersagli intercettati suddivisi per ufficio, sede e tipologia di bersaglio nell'A.G. 2021/2022


Sezione			Ordinaria				Anti	Antimafia			Terro	Terrorismo	
Ufficio	Utenze telefoniche	Ambienti	Informatiche	Bersagli Trojan	Poste	Utenze telefoniche		Ambienti Informatiche	Bersagli Trojan	Utenze telefoniche		Ambienti Informatiche	Bersagli Trojan
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello	15	0	0	0	0								
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni	4	0	2	0	0								
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone	63	11	0	8	0								
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania	1164	184	28	48	0	1802	335	144	71	5	1	2	П
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa	225	29	2	1	0								
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa	788	154	0	51	22								
Totale distretto	2259	408	32	108	22	1802	335	144	71	5	1	2	1

CORTE D'APPELLO DI CATANIA Sezioni Penali Ordinarie Sentenze di Prescrizione

1° luglio 2021 - 30 giugno 2022

% prescrizioni sul totale sentenze	40,0%
% prescr totale s	40,
Sentenze totali	3625
Numero prescrizioni	1454

10 2021	% prescrizioni sul totale sentenze	29,1%
1° luglio 2020 - 30 giugno 2021	Sentenze totali	3043
1° luglio 2	Numero prescrizioni	884



FONTE: Base dati penale DGSTAT

PRESCRIZIONI

Tav. 2.5 Incidenza dei procedimenti definiti per PRESCRIZIONE sul totale dei procedimenti definiti.

Circondario di:	Tribu	Tribunale e relative sezioni	ezioni	Gip presso il Tribunale	Gip presso il Procura presso il Tribunale Tribunale
	Dibattimento collegiale	Dibattimento monocratico	Totale Dibattimento	Noti Gip Gup	Noti Procura
Caltagirone	1,4%	13,9%	13,1%	4,7%	8,2%
Catania	%8′6	18,4%	18,0%	2,2%	%E′6
Ragusa	%0′0	%6′8	%9'8	2,8%	4,1%
Siracusa	%L'8	20,0%	19,4%	10,7%	16,3%
Totale Distretto	%8'L	17,4%	17,0%	2,6%	10,6%

FONTE: DGSTAT - Data di aggiornamento 16 novembre 2022

Tav. 2.5 Procedimenti definiti per PRESCRIZIONE

Circondario di:	Tribunale e re	Tribunale e relative sezioni	Gip presso il Tribunale	Totale	Procura presso il Tribunale
	Dibattimento collegiale	Dibattimento monocratico	Noti Gip Gup	Tribunale	Noti Procura
Caltagirone	τ	152	62	215	7/
Catania	32	1.183	216	1.431	198
Ragusa	0	124	99	190	08
Siracusa	18	734	871	1.623	187
Totale Distretto	51	2193	1215	3459	783

FONTE: DGSTAT - Data di aggiornamento 16 novembre 2022

Tav. 2.5 Procedimenti totali definiti presso Tribunali e Procure

Circondario di:	Tribunale e relative sezioni	lative sezioni	Gip presso il Tribunale	Totale Tribunale	Procura presso il Tribunale
	Dibattimento collegiale	Dibattimento monocratico	Noti Gip Gup		Noti Procura
Caltagirone	0/	1.095	1.310	2.475	2.622
Catania	328	6.419	10.042	16.789	15.423
Ragusa	05	1.387	2.335	3.772	4.682
Siracusa	202	3.673	8.155	12.035	9.954
Totale Distretto	922	12.574	21.842	35.071	32.681

FONTE: DGSTAT - Data di aggiornamento 16 novembre 2022

UFFICI DEL GIUDICI DI PACE

Tav. 2.4 - Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2021/2022 presso tutti gli Uffici del Giudice di Pace.

		~	1,000/0000 5 A		•	7 C 2021/2022	2	Variazi	Variazione percentuale	tuale
Uffici del Giudice di Pace	Materia	7.5	. 2020/ 2021		t	.G. 2021/202		A.G. 20 2	2020/2021 2020/2021	5.6.
		Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Caltagirone	Sezione GIP - NOTI	197	238	17	107	121	3	-45,7%	-49,2%	-82,4%
Caltagirone	Sezione dibattimento	110	111	298	160	102	354	45,5%	-8,1%	18,8%
Militello in Val di Catania	Sezione dibattimento	13	15	48	16	23	41	23,1%	53,3%	-14,6%
Totale Dibattimento		123	126	346	176	1	362		%8′0-	14,2%
Catania	Sezione GIP - NOTI	661	671	14	604	584	34	%9'8-	-13,0%	142,9%
Acireale	Sezione dibattimento	40	92	156		125	120	122,5%	35,9%	-23,1%
Adrano	Sezione dibattimento	13	10	31	77	16	37	%7'69	%0′09	19,4%
Belpasso	Sezione dibattimento	29	32	119	21	32	105	%9'27-	%0′0	-11,8%
Biancavilla	Sezione dibattimento	9	11	22	13	19	16	116,7%	72,7%	-27,3%
Bronte	Sezione dibattimento	22	23	72	31	50	33	40,9%	26,1%	-54,2%
Catania	Sezione dibattimento	414	518	757	426	548	935	7,9%	2,8%	-16,1%
Giarre	Sezione dibattimento	26	39	52			77	%8'26	92,3%	-48,1%
Mascalucia	Sezione dibattimento	29	122	202	26	101	198	44,8%	-17,2%	-2,0%
Paternò	Sezione dibattimento	33	22	09	114	73	101	245,5%	28,1%	68,3%
Randazzo	Sezione dibattimento	10	20	8	11	6	10	%0'01	%0′55-	25,0%
Totale Dibattimento		099	927	1.479	874	1.030	1.282	32,4%	11,1%	-13,3%
Ragusa	Sezione GIP - NOTI	268	266	14	217	218	13	-19,0%	-18,0%	-7,1%
Chiaramonte Gulfi	Sezione dibattimento	0	3	1	0	1	0	0 n.c.	-66,7%	-100,0%
Comiso	Sezione dibattimento	0	2	0				n.c.	-100,0%	r.c.
Modica	Sezione dibattimento	132	163	200	123	162	161	%8′9-	%9′0-	-19,5%
Ragusa	Sezione dibattimento	111	124		75		187	-32,4%	%8′0	-21,1%
Vittoria	Sezione dibattimento	73	09	236			203	2,7%	80,08	-14,0%
Totale Dibattimento		316	352	674	273	396	551	-13,6%	12,5%	-18,2%
Siracusa	Sezione GIP - NOTI	546	266	97	717	999	148	31,3%	17,7%	52,6%
Close	11000	7,	ů.	1		Oc.	7.0	\00 O	707 C	/07.50
Avoid	Sezione dibattimento	/T	67				10		0,4%	-21,370
Lentini	Sezione dibattimento	34	41	81			99		43,9%	-18,5%
Noto	Sezione dibattimento	34	64	258	50	63	247		-1,6%	-4,3%
Palazzolo Acreide	Sezione dibattimento	7	4	10	12		16		50,0%	%0'09
Siracusa	Sezione dibattimento	153	260	497	187		428		-1,5%	-13,9%
Totale Dibattimento		245	398	897	310	414	794	36,5%	4,0%	-11,5%
T 0 4 0 1 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4	Sezione dibattimento	1.344	1.803	3.396	1.633	1.965	3.022	21,5%	%0′6	-11,0%
i Otale distretto	Sezione GIP - NOTI	1.672	1.741	142	1.645	1.589	198	-1,6%	-8,7%	39,4%

FONTE: DGSTAT - Data di aggiornamento 16 novembre 2022 N.b. Nell'A.G. 2021/2022 non è incluso il GDP di Comiso in quanto è stato soppresso.

INDICE

PARTE PRIMA ASPETTI E PROBLEMATICHE GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Introduzione	5
Ringraziamenti	6
La giustizia al tempo della pandemia	9
Organico della Magistratura	13
Personale amministrativo e servizi giudiziari	16
Obiettivi del PNRR e ufficio per il processo	18
Situazione logistica e risorse materiali	20
Giustizia digitale	24
Il progetto "Just Smart"	27
Progetti, convenzioni e protocolli	29
PARTE SECONDA	
LA GIUSTIZIA CIVILE	
Caratteristiche e tendenze del contenzioso civile	35
Diritto di famiglia, con particolare riguardo alle separazioni	
e ai divorzi	41
Volontaria giurisdizione	43
Controversie relative allo status dei migranti	44
Cause in materia di lavoro e di previdenza e assistenza	
obbligatorie	46
Sezione specializzata Imprese – Diritto e processo societario -	
Proprietà industriale e intellettuale	48
Fallimento e procedure concorsuali	
Sfratti e locazioni	51
Responsabilità medica	51
Esecuzione mobiliare e immobiliare	53
PARTE TERZA	
LA GIUSTIZIA PENALE	
Caratteristiche e tendenze del contenzioso penale	57
UFFICI GIUDICANTI	
- Corte di appello	59
- Tribunale di Catania	60
- Tribunale di Siracusa	62

- Tribunale di Ragusa	63
- Tribunale di Caltagirone	64
UFFICI REQUIRENTI	
- Procura generale della Repubblica	64
- Procura distrettuale della Repubblica di Catania	65
- Procura della Repubblica di Siracusa	66
- Procura della Repubblica di Ragusa	66
- Procura della Repubblica di Caltagirone	67
AREE TEMATICHE	
- Reati in materia di criminalità organizzata	67
- Reati connessi all'immigrazione clandestina	72
- Reati contro la Pubblica amministrazione	
e in materia societaria e fallimentare	74
- Reati previsti dalle norme per la prevenzione	
degli infortuni sul lavoro e a tutela del	
territorio e dell'ambiente	76
- Reati contro le c.d. fasce deboli e le violenze	
di genere	79
- Reati contro il patrimonio	81
Magistratura di sorveglianza	82
PARTE QUARTA	
LA GIUSTIZIA MINORILE	
Tribunale per i minorenni:	
- Le peculiarità della funzione minorile nel distretto	
della Corte di appello di Catania	87
- Settore civile	90
- Settore penale	92
La Procura della Repubblica per i minorenni	93
La Corte di appello - Sezione minori	
- Il carico di lavoro: Settore civile	96
- Il carico di lavoro: Settore penale	97
PARTE QUINTA	
CONCLUSIONI	
Conclusioni	101

PARTE SESTA RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DEL DISTRETTO

Area civile Area penale		109 117
	PARTE SETTIMA	
Prospetti statistici		125